

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	59

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 24.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+ Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

FINANZE (VI)	<i>Pag.</i>	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	62
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	64
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	103
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	114
AFFARI SOCIALI (XII)	»	116
AGRICOLTURA (XIII)	»	118
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	137
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	»	149
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	150

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2325 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 44 articoli, per un totale di 165 commi, appare riconducibile sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: la proroga di termini legislativi; l'adozione di misure organizzative e finanziarie urgenti in materia di azione delle pubbliche amministrazioni; l'adozione di misure urgenti in materia di innovazione tecnologica; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22/2012, ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di « intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento » e di « incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale »; sulla base di questa *ratio* unitaria trasversale, la Presidenza della Camera ritiene ammissibili emendamenti ai « decreti-legge proroga termini » che prevedano interventi regolatori di natura temporale anche se non riconducibili, sotto il profilo materiale, alle disposizioni presenti nel provvedimento; occorre per-

tanto interrogarsi, alla luce di questo perimetro già così ampio, sull'opportunità di accompagnare alla proroga di termini legislativi, nel medesimo provvedimento di urgenza, altri due ambiti di intervento – l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'innovazione tecnologica – che risultano peraltro di portata assai ampia; le disposizioni riconducibili a ciascuno di tali ambiti sembrano infatti prefigurare, da sole, quei « provvedimenti governativi *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo »;

ciò premesso, potrebbe comunque risultare opportuno approfondire la riconducibilità alle tre finalità individuate dal preambolo di alcune specifiche disposizioni; si tratta in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 16 (misure urgenti per la rete viaria provinciale siciliana); all'articolo 25, commi 2 e 3 (norme finanziarie in materia di approcci alternativi alle procedure sugli animali a fini scientifici); all'articolo 28, commi 1 (finanziamento della Presidenza italiana del G20), 2 (finanziamento della partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai), 4 e 5 (abrogazione del fondo finalizzato alla concessione di contributi a compensazione delle perdite subite da cittadini e società italiane operanti in Venezuela e in Libia);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle disposizioni presenti nei decreti-legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 17 dei 165 commi richiedono l'adozione di successivi provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, 5 DPCM, 8 decreti ministeriali, un atto amministrativo, una delibera del CIPE, un procedimento di aggiornamento, bandi-tipo; per una dispo-

sizione, infine (l'articolo 1, comma 9), l'applicazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per alcune disposizioni andrebbe approfondita la coerenza con la normativa vigente ovvero il corretto uso delle diverse fonti normative; in particolare, l'articolo 1, comma 1, consente fino al 31 dicembre 2021 l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017; non è però chiaro se venga estesa al 31 dicembre 2021 anche la possibilità di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni, possibilità prevista dal successivo comma 3 del citato articolo 20; al successivo comma 6, la disposizione, che eleva dall'8 al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia conferibili a persone esterne all'amministrazione andrebbe riformulata, per una maggiore chiarezza, in termini di novella, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3, lettera *a*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; con riferimento al successivo comma 7, merita richiamare che la disposizione interviene a seguito della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale; tale sentenza ha stabilito l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva un obbligo generalizzato di pubblicazione dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali per tutti i dirigenti pubblici, invitando il Legislatore a stabilire una « graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti »; la disposizione riproduce sostanzialmente tale principio senza ulteriori specificazioni che potrebbero risultare opportune, rimettendone la definizione in concreto ad una fonte secondaria, cioè un regolamento di esecuzione ai sensi dell'ar-

articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988; l'articolo 5, comma 2, estende al 2020 l'ambito di applicazione della norma transitoria che consente bandi di assunzione da parte dell'Agenzia italiana per il farmaco, di cui all'articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 78/2015; non risulta però chiaro se venga estesa a tutto il 2020 anche la previsione del secondo periodo che prevede che le assunzioni effettuate non superino le 80 unità; il comma 5 dell'articolo 6, nel prorogare per il quinquennio 2021-2025 il finanziamento destinato all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, stabilisce anche che i due istituti debbano presentare programmi quinquennali entro il 31 luglio 2020; non viene però modificata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 147/2013 (L. di stabilità 2014) che prevede che i due istituti presentino i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno; l'articolo 7, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario; a tal fine viene novellato l'articolo 11, comma 14, del decreto-legge n. 91/2013; non viene però modificato l'articolo 1, comma 355, della legge n. 208/2015 (L. di stabilità 2016) che continua a prevedere un termine al 31 dicembre 2019 per il raggiungimento dell'equilibrio; l'articolo 25, comma 1, nel disporre un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, mantiene fermo il limite annuo di spesa regionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35/2019; al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni per le quali non si faccia riferimento anche ai successivi terzo e quarto periodo che hanno introdotto specificazioni per tale limite relative al triennio 2019-2021; l'articolo 27, comma 1, lettera e), prevede che la puntuale elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica sia rimessa ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio; al riguardo potrebbe

essere valutata l'opportunità di specificare meglio la tipologia e la natura di tale atto, posto che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce, in via generale, che l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi spetta ai dirigenti;

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;

osserva, alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la coerenza con la normativa vigente e il corretto uso delle diverse fonti normative delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 6 e 7; all'articolo 5, comma 2; all'articolo 6, comma 5; all'articolo 7, comma 1; all'articolo 25, comma 1; all'articolo 27, comma 1, lettera e);

il Comitato raccomanda altresì:

provvedano il Legislatore ed il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità, alla luce delle considerazioni svolte in premessa e della richiamata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 22 del 2012 e n. 244 del 2016).

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XV CIRCOSCRIZIONE (LAZIO 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 12)	6
--	----------

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XV CIRCOSCRIZIONE (LAZIO 1 – COLLEGIO UNI-
NOMINALE 12)**

Mercoledì 15 gennaio 2020.

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle
14.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	7
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (doc. IV-ter, n. 14) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Mercoledì 15 gennaio 2020. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 10.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, dà il benvenuto ai colleghi Federico Conte e Manuela Gagliardi, recentemente nominati componenti della Giunta in sostituzione, rispettivamente, dei deputati Ivan Scalfarotto e Gloria Vizzini, dimissionari.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR).

(doc. IV-ter, n. 14).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 novembre 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano, pendente presso il tribunale di Milano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 14).

Invita quindi il relatore Gianluca Vinci a illustrare la questione alla Giunta.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il tribunale di Milano, originato dalla querela sporta in data 30 marzo 2016 da Gianroberto Casaleggio in ragione dell'offesa arrecata alla reputazione sua personale e della *Casaleggio Associati* nel marzo 2016. Dopo la morte di Casaleggio, nell'aprile 2016, il querelante è rappresentato dal figlio Davide.

La vicenda risale, infatti, all'8 marzo 2016, data in cui sul sito del Partito Democratico (www.partitodemocratico.it) veniva pubblicato un articolo, non firmato,

dal titolo «#m5spy, la sottovalutazione clamorosa di M5S fa pensare alla collusione».

Tale testo si riferiva ad un altro articolo pubblicato il 5 marzo 2016 sul quotidiano *Il Foglio*, dal titolo «Cos'è, per i grillini, l'inevitabile controllo dei Casaleggios», a firma del giornalista Salvatore Merlo.

All'inizio dell'articolo si affermava: «Questa storia la conoscono tutti i parlamentari, e tutti gli ex parlamentari, del Movimento cinque stelle. Eppure non è stata mai raccontata da nessun giornale» e a seguire erano riportate le parole di Tancredi Turco, allora deputato, che – eletto nelle liste del M5S – era da poche settimane uscito dal Gruppo M5S. Questi affermava di essere venuto a sapere nel settembre 2014, insieme ad altri esponenti del Movimento, che la «Casaleggio Associati non solo aveva avuto informazioni sui [loro] server di posta elettronica», ma anche che «qualcuno da lì aveva potenzialmente accesso al [loro] sistema di archiviazione e comunicazione interno, parlamentari5stelle.it, quello che usano i deputati, dove si depositano documenti», fatto su cui, per quanto riportato nell'articolo ed affermato dal deputato Turco, gli esponenti del M5S discussero anche in assemblea e sul quale Turco ed altri scelsero di non fare denuncia «solo per il bene del Movimento. Ma la cosa diede "fastidio", si fa per dire, a tanti». Il giornalista de *Il Foglio* proseguiva ricordando anche che già «nell'aprile 2013 era stata violata la posta elettronica di Giulia Sarti, giovane deputata emiliana – fidanzata fino al 2012 con il più noto degli espulsi e grande accusatore di Gianroberto Casaleggio, Giuseppe Favia».

Nell'articolo si sosteneva che l'attività di controllo del sistema in uso al Movimento 5 Stelle avrebbe avuto inizio il 30 settembre 2014, quando – su indicazione della *Casaleggio Associati* – la deputata Carinelli – nell'articolo indicata quale capogruppo, ma in effetti Vicepresidente Vicario-Portavoce – e la responsabile della comunicazione Loquenzi – senza informare il capogruppo e rappresentante le-

gale del Movimento Alessio Villarosa – consegnarono ad un tecnico informatico di una ditta torinese fornitrice di servizi per la *Casaleggio* la password di accesso a quel sistema. Il tecnico, sempre per come riportato da *Il Foglio*, era pagato dal Gruppo parlamentare M5S 550 euro al giorno, più viaggio e rimborso spese. Di qui il riferimento all'uso dei soldi pubblici.

L'articolo del giornalista Merlo aveva poi ricevuto una serie di commenti da parte di molti, soprattutto parlamentari, tra cui vari appartenenti al Movimento 5 Stelle, attraverso *post* sui social network pubblicati anche sulle pagine di alcuni quotidiani.

L'articolo pubblicato l'8 marzo 2016 sul sito del Partito Democratico sostanzialmente raccoglieva i commenti e le reazioni di molti esponenti del PD.

Venivano infatti riportate le parole di Ettore Rosato («Le notizie di oggi [...] sono ancora più gravi e dimostrano quanto è intollerabile quello che è accaduto. È paradossale poi che si siano usati soldi pubblici per spiare i deputati da parte di una società privata. Ci vuole grande immediata trasparenza»), di David Ermini, di Andrea Romano («A Quarto hanno giocato con la camorra, a Bagheria con gli abusi edilizi e in parlamento sembra emergere un intreccio inquietante tra attività di controllo illegali dei parlamentari e un uso opaco, al limite della malversazione, dei soldi pubblici. Un intreccio esplosivo su cui i 5 Stelle, il direttorio e soprattutto il vicepresidente della Camera Di Maio, devono fare chiarezza, e non limitarsi a chiederla. Il watergate a 5 Stelle è la conseguenza della totale mancanza di trasparenza del movimento, dei suoi bilanci e dei rapporti ambigui con la Casaleggio associati. In una democrazia come è possibile che un privato assoggetti al suo controllo, con contratti capestro, con forme di controllo illegale e di intimidazione l'attività istituzionale di persone che dovrebbero rappresentare i cittadini?»), di Stefania Covello, di Alessia Morani e di Claudio Martini. Ed erano anche incluse le immagini dei *Tweet* (definiti post nell'atto di denuncia) di Ernesto Carbone («Casa-

leggio spia i suoi coi soldi degli italiani, Grillo tace, Di Maio fischiatta come a Quarto, intervenga magistratura #gurugate») e di Emanuele Fiano (« Si spiano con euro dei contribuenti decidono a casa Casaleggio nessuno sa chi o cosa e parlano di democrazia? La faccia come il culto #gurugate »).

I destinatari della querela di Casaleggio – presentata alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma – erano Ernesto Carbone, Emanuele Fiano, Ettore Rosato, Andrea Romano e l'ignoto autore dell'articolo pubblicato sul sito del Partito Democratico ovvero il responsabile del sito medesimo.

Tra i procedimenti giudiziari originati dalla querela vi è quello nei confronti del deputato Fiano, trasferito da Roma per competenza territoriale il 18 luglio 2016 ed iscritto il 21 settembre 2016 presso il tribunale di Milano.

Il deputato Fiano è stato convocato con decreto di citazione diretta a giudizio del 25 ottobre 2017 per la prima udienza dibattimentale, fissata per il 4 giugno 2018. Nel corso di tale udienza la difesa dell'on. Fiano ha depositato una memoria, che è agli atti (benché priva degli allegati), nella quale – dopo aver chiesto che si accerti e si dichiari la liceità penale della condotta ascritta al deputato Fiano in forza della scriminante prevista dall'articolo 51 del codice penale ovvero che si accerti e si dichiari l'insussistenza dell'elemento soggettivo – si domanda di assolvere il deputato perché il fatto non costituisce reato. In estremo subordine, è eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ai sensi della legge n. 140 del 2003.

Nell'udienza del 25 giugno 2018, fissata per lo scioglimento della riserva presso la I sezione penale del tribunale di Milano, il giudice, « ritenuto che allo stato [...] non risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, I comma, Cost., né la sussistenza di ulteriori ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. », ha sospeso il processo e disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati ai fini della pronuncia di quest'ultima sull'applicazione

dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. L'ordinanza di sospensione è pervenuta alla Camera il 2 agosto 2018; il procedimento giudiziario risulta ancora sospeso.

In base a quanto riportato nella memoria del collega Fiano, con riferimento al procedimento scaturito dalla querela di Casaleggio nei confronti del deputato Ettore Rosato per lo stesso fatto, in data 18 gennaio 2017 il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trieste ha richiesto al GIP l'archiviazione del procedimento, sul presupposto che « è pacifico che le asserzioni dell'on. Rosato attengono alla sicurezza delle comunicazioni elettroniche dei parlamentari, per cui sembra lapalissiano che siamo nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ».

Si prospetta quindi l'opportunità di una verifica preliminare in merito allo stato e agli eventuali esiti dei procedimenti giudiziari nei confronti di tutti gli altri soggetti, in particolare i deputati, destinatari della querela.

Osserva inoltre che, nell'articolo apparso sul sito del Partito Democratico il *Tweet* del deputato Fiano, così come quello del deputato Carbone, è inserito in immagine, tratta dagli *account* personali su Twitter dei due parlamentari, e quindi semplicemente riportato nella pagina web. In altri termini, le espressioni contestate, per come sono state riportate nell'articolo, sono state estrapolate da un contesto più ampio, nel quale lo stesso deputato Fiano replicava a numerosi interlocutori – perfino con l'invito a sporgere denuncia nel caso in cui le notizie commentate fossero state false – spiegando che il suo *Tweet* non riportava opinioni sue personali, bensì faceva riferimento a dichiarazioni di deputati del gruppo del MoVimento 5 Stelle inserite nell'articolo di Salvatore Merlo pubblicato sul *Foglio*.

Allo stato, non risultano atti presentati o interventi svolti in sedi parlamentari proprie dal deputato Fiano con riferimento alla specifica vicenda.

Nel fare riserva di approfondimenti sia su alcuni ulteriori aspetti del fatto sia

della sua qualificazione giuridica, rinvia infine la formulazione di una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà, anche alla luce degli accertamenti sulle posizioni degli altri querelati, di cui si è prospettata l'opportunità.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note

difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta dall'interessato.

Propone infine di dare mandato agli uffici ai fini di una verifica, propedeutica al prosieguo dell'istruttoria, in merito allo stato e agli eventuali esiti dei procedimenti giudiziari nei confronti degli altri soggetti destinatari della querela, così come prospettato anche dal relatore.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.20.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della Difesa, sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente, con particolare riferimento all'Iraq (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	11
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza della vicepresidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Daniela DONNO. — Interviene il Ministro della difesa, Lorenzo Guerini.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione del Ministro della Difesa, sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente, con particolare riferimento all'Iraq.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Daniela DONNO, *presidente*, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il Ministro Lorenzo GUERINI svolge la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giovanni RUSSO (M5S) e Roberto Paolo FERRARI (LEGA), il senatore Vito VATTUONE (PD), i deputati Salvatore DEIDDA (FdI) e Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), la senatrice Laura GARAVINI (IV) e il deputato Giorgio SILLI (M-NI-USEI-C!-AC).

Il Ministro Lorenzo GUERINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Daniela DONNO, *presidente*, ringrazia il Ministro e tutti i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica	12
Audizione dei rappresentanti di ANCI e di UPI nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica	12

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.35.

Audizione dei rappresentanti di ANCI e di UPI nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.05 alle 9.35.

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	15
ALLEGATO (Parere approvato)	18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

C. 2302 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge C. 2302, di conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, illustra il contenuto del decreto-legge, rilevando come l'articolo 1, comma 1, disponga che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati in favore di Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) uno o più contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale, mediante versamenti in conto capitale, a favore della società Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC). Lo scopo dell'operazione è che Banca del Mezzogiorno – MCC promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività

finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi con operazioni finanziarie, anche mediante il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.

Il comma 2 prevede che, a seguito delle operazioni realizzate dalla MCC in attuazione delle predette norme, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, possa essere disposta la scissione di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. e la costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 esclude l'applicazione a tale nuova società del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, prevedendo, inoltre, che la nomina del relativo consiglio di amministrazione sia affidata al Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 4 esenta da ogni imposta tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'operazione.

Il comma 5 consente di riversare, previa quantificazione da parte del MEF, le risorse stanziare per l'intervento e non effettivamente utilizzate al bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione al capitolo di spesa di provenienza.

Segnala al riguardo come la relazione illustrativa affermi che, in ragione dell'ampliamento del divario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d'Italia, a seguito della crisi economico-finanziaria, nonché delle relative ripercussioni sull'economia reale e sul tessuto imprenditoriale (prevalentemente finanziato dal canale bancario), l'intervento in esame intende contri-

buire al superamento degli ostacoli strutturali del Mezzogiorno e a ridurre il predetto divario di sviluppo economico. In tale ambito si afferma inoltre che l'urgenza dell'intervento è giustificata dalle recenti evoluzioni e situazioni di crisi. Al riguardo, il comunicato stampa relativo al Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2019, nel corso quale è stato varato il decreto-legge, il Governo ha annunciato che in base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), che venerdì 13 dicembre è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia.

Il Governo riferisce inoltre che gli amministratori straordinari della BPB stanno proseguendo le negoziazioni già avviate con il MCC e il FITD – Fondi Interbancario di Tutela dei Depositanti, per la stipula di un Accordo Quadro contenente, tra l'altro, le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia del Mezzogiorno.

Al riguardo ricorda che la Banca Popolare di Bari risulta nella lista delle cosiddette *less significant institutions* della BCE e dunque, per le sue caratteristiche dimensionali e strutturali, non è direttamente vigilata dalla Banca Centrale Europea ma dall'Autorità Nazionale, ovvero dalla Banca d'Italia.

In merito rammenta che in un approfondimento pubblicato il 16 dicembre, la Banca d'Italia ha riassunto alcuni dati sulla situazione economica e patrimoniale della BPB e ha illustrato le principali attività di vigilanza che hanno riguardato la medesima banca.

La non significatività della banca ai fini della vigilanza, tuttavia, non esclude la rilevanza dell'operazione in esame ai fini della disciplina comunitaria; nel corso degli ultimi anni, infatti, sono stati numerosi gli interventi pubblici a sostegno di singoli

istituti bancari, nel più generale quadro degli interventi volti a fronteggiare la crisi economico-finanziaria e a tutelare il sistema creditizio nazionale. Ricorda, in particolare; il decreto-legge n. 183 del 2015, poi confluito nella legge di stabilità 2016 (commi 842-861 della legge n. 208 del 2015), che ha inteso agevolare la risoluzione di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti; il decreto-legge n. 237 del 2016, che ha concesso la garanzia dello Stato sulle passività delle banche e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia; il decreto-legge n. 99 del 2017, che ha inteso facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca; il decreto-legge n. 1 del 2019, che ha introdotto misure di sostegno pubblico in favore di Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

Rammenta inoltre che i menzionati interventi pubblici di sostegno a singoli istituti bancari si sono svolti previa interlocuzione e autorizzazione, dell'Unione Europea ai sensi della disciplina degli aiuti di stato al settore bancario. Segnala, al riguardo, che la relazione illustrativa e il comunicato stampa del Governo non specificano l'avvio di interlocuzioni con l'Unione europea ai sensi della predetta disciplina.

L'articolo 2, comma 1, prevede che all'onere derivante dall'operazione di cui all'articolo 1, pari – come richiamato in

precedenza – a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali, come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018).

L'articolo 3 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 17 dicembre 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (avvenuta il 16 dicembre 2019).

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento (C. 2302 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2302, di conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento;

rileva come il decreto-legge, all'articolo 1, attribuisce a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale – MCC;

osservato che tale operazione, come specificato nella relazione illustrativa del provvedimento, è volta a consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;

preso atto che nel comunicato stampa relativo al Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2019, nel corso del quale è stato varato il decreto-legge, il Governo ha annunciato che, in base al decreto-legge, verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), la quale venerdì 13 dicembre 2019 è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria da parte della Banca d'Italia;

ricordato che, nel corso degli ultimi anni, sono stati numerosi gli interventi pubblici a sostegno di singoli istituti bancari, nel più generale quadro degli interventi volti a fronteggiare la crisi economico-finanziaria e a tutelare il sistema creditizio nazionale, e che tali interventi si sono svolti previa interlocuzione e autorizzazione dell'Unione europea, ai sensi della disciplina degli aiuti di stato al settore bancario;

segnalato che la relazione illustrativa del provvedimento e il comunicato stampa del Governo non specificano l'avvio di interlocuzioni con l'Unione europea ai sensi della predetta disciplina;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare il contenuto delle disposizioni recate dal provvedimento in esame alla luce della disciplina europea degli aiuti di stato al settore bancario.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa (Seguito dell'esame e conclusione)	19
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	27
ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo 1.02 del Relatore)	29
ALLEGATO 3 (Emendamento approvato)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.35

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

C. 2059 Costa.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che sono state presentate cinque proposte emendative (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che nel corso della mattinata è stato presentato dal relatore, onorevole Costa, l'articolo aggiuntivo 1.02 (*vedi allegato 2*), in relazione al quale è stato fissato il termine per la presentazione di sube-

mendamenti alle ore 13 della giornata odierna. Avverte quindi che non sono state presentate proposte subemendative all'articolo aggiuntivo 1.02 del relatore.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, in assenza di obiezioni in merito, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Sisto 01.01, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Perantoni 1.1 e parere favorevole sulle proposte emendative Zanettin 1.2, Lupi 1.3 e Zanettin 1.01. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02. Chiede, quindi, alla presidenza di precisare di quali proposte emendative sarebbe precluso l'esame qualora la Commissione approvasse l'emendamento Perantoni 1.1,

soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel replicare all'onorevole Costa, precisa che qualora l'emendamento Perantoni 1.1 fosse approvato dalla Commissione, non sarebbero poste in votazione le proposte emendative Zanettin 1.2, Lupi 1.3 e Zanettin 1.01.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, evidenzia una questione di ordine sistematico relativa all'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02. Sottolinea che lo stesso era originariamente riferito all'articolo 157 del codice penale, e quindi era stato presentato come articolo premissivo all'articolo 1 della proposta di legge in esame. Aggiunge che l'articolo aggiuntivo è stato invece ritenuto incidente sulla tematica dell'articolo 159 del codice penale e pertanto da collocare dopo gli emendamenti all'articolo unico della proposta di legge. Nel prendere atto di tale decisione, non contesta la valutazione della presidente che, come ha sempre dimostrato anche astenendosi dal partecipare alle votazioni della Commissione, ha in ogni occasione mantenuto un ruolo imparziale nella conduzione dei lavori. Desidera tuttavia precisare che tale proposta emendativa era stata riferita all'articolo 157 del codice penale per un motivo specifico, prevedendo che per i reati per i quali la legge stabilisce la pena detentiva il corso della prescrizione non possa rimanere sospeso per un periodo superiore a due anni e sei mesi, salvo che l'imputato non rinunci personalmente ed espressamente al termine. Sottolinea come il settimo comma dell'articolo 157 del codice penale già preveda la possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione e rileva che il sesto comma del medesimo articolo prevede il raddoppio dei termini di prescrizione. A suo avviso, spostando la collocazione di tale disposizione all'articolo 159 del codice penale, ne viene snaturata la portata. Preannuncia, quindi, che successivamente, quando si passerà all'esame dell'emendamento Perantoni 1.1, evidenzierà come il contenuto dell'articolo

aggiuntivo 1.02 sia comunque compatibile con le disposizioni che la proposta di legge intende sopprimere. Ritiene, inoltre, che la proposta emendativa a sua firma 1.02 contenga una norma di carattere generale e che quindi la stessa si sarebbe dovuta esaminare prima delle altre proposte emendative riferite all'articolo 1 della proposta di legge che invece prevede una norma di ordine speciale.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere contrario sull'articolo premissivo Sisto 01.01, parere favorevole sull'emendamento Perantoni 1.1 e parere contrario sulle proposte emendative Zanettin 1.2, Lupi 1.3, Zanettin 1.01, nonché sull'articolo aggiuntivo 1.02 del relatore.

Pierantonio ZANETTIN (FI), dopo aver sottoscritto l'articolo premissivo Sisto 01.01, lo ritira.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Perantoni 1.1, sottolinea come lo stesso sia stato sottoscritto da tutti i deputati del Movimento Cinque Stelle appartenenti alla Commissione Giustizia e ammette che il Movimento Cinque Stelle ha sempre mantenuto una posizione chiara sulla prescrizione, seppur diametralmente opposta rispetto a quella del suo gruppo parlamentare. Rammenta, invece, che durante l'esame della legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge spazzacorrotti) i componenti del gruppo del Partito Democratico avevano « innalzato le barricate » contro le disposizioni in essa contenute in materia di prescrizione del reato, dichiarando che le stesse avrebbero introdotto l'ergastolo processuale. Ritiene, pertanto, che l'emendamento soppressivo proposto dai deputati del Movimento Cinque Stelle sia coerente con la loro posizione, mentre non rileva la medesima coerenza, alla luce dei pareri espressi dal sottosegretario Giorgis, da parte del Partito Democratico. Si sarebbe aspettato, infatti, che il gruppo del Partito Democratico presentasse un emendamento conforme al contenuto della proposta di legge preannunciata in una conferenza stampa

il 27 dicembre scorso, che aveva la finalità di abrogare la riforma Bonafede. Nel sottolineare come l'emendamento Lupi 1.3, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, riproduca il testo di tale proposta di legge, ne deduce che il Partito Democratico abbia rinnegato quanto già proclamato. Sottolinea, in proposito, che alla citata conferenza stampa era presente proprio il sottosegretario Giorgis che oggi ha espresso il parere contrario sul citato emendamento Lupi 1.3. Nel ricordare come nel corso delle audizioni che si sono svolte sul provvedimento in discussione sia emerso da parte di tutti gli auditi l'orientamento favorevole ad una linea completamente diversa rispetto quella che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento Perantoni 1.1, ritiene che l'unica ragione che abbia potuto indurre il Partito Democratico a sostenere tale orientamento vada ricercata nel mantenimento della compattezza del Governo. A suo avviso, però, con la soppressione dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, si violerebbero principi di diritto che non possono invece essere sacrificati per mantenere la compattezza di una coalizione. Nell'apprezzare la presa di posizione sulla materia da parte di alcune forze politiche che all'interno della maggioranza si sono opposte a tale impostazione, ritiene invece che, dopo aver espresso la propria contrarietà sulla riforma Bonafede in tutte le maniere, il Partito Democratico abbia assunto una imbarazzante chiusura totale sull'argomento. Osserva, infine, che può capitare che le battaglie politiche siano vinte o perse anche di un solo voto, ma, facendo una metafora calcistica, ritiene che quando si perda per un gol dell'arbitro alla fine del primo tempo, vi sia una forte lesione del coerente svolgimento dell'attività parlamentare. Auspica pertanto che la presidente si astenga dal partecipare al voto sull'emendamento Perantoni 1.1.

Lucia ANNIBALI (IV) nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Perantoni 1.1, sottolinea di rendersi conto che così fa-

cendo il suo gruppo, che appartiene ad una forza di maggioranza, sta andando contro le indicazioni del rappresentante del Governo. Sottolinea come però ritenga necessario che il suo partito dia il suo coerente contributo sulla materia all'interno della maggioranza. Precisa, inoltre, a nome del suo gruppo, di riservarsi di valutare nel concreto una mediazione sulla prescrizione quando essa perverrà.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'evidenziare come il Partito Democratico si sia riunito a Contigliano per un confronto, osserva come il tema più dibattuto sia stato forse quello della discontinuità con la linea del precedente Governo. Ritenendo invece che il nuovo Esecutivo non abbia effettuato, sui temi della giustizia, un cambio di passo rispetto al precedente, rileva come non si possa registrare tale discontinuità, soprattutto alla luce oggi dell'espressione dei pareri da parte del sottosegretario Giorgis. In proposito sottolinea come infatti sarebbe stato più opportuno che nella presente seduta ad esprimere la posizione del Governo fosse intervenuto il sottosegretario Ferraresi.

Alfredo BAZOLI (PD), nel replicare ai colleghi intervenuti, precisa che il Partito Democratico ha svolto sul tema oggetto dell'emendamento Perantoni 1.1 una valutazione, oltre che di merito, politica di carattere complessivo. Precisa, infatti, che la scelta del suo gruppo di non presentare emendamenti alla proposta di legge in discussione deriva dalla volontà di riservarsi di effettuare una valutazione generale all'esito del confronto già avviato sulla materia all'interno della maggioranza. Prende inoltre atto che nell'ultimo incontro delle forze di maggioranza si sono fatti dei significativi passi in avanti sulla materia, essendosi il Ministro Bonafede dichiarato disponibile a rivedere le proprie posizioni. Nel precisare che al momento tale disponibilità per il suo gruppo è accettabile, ma non sufficiente, è certo comunque che la scelta del suo gruppo di accettare di rimanere sul percorso indicato dal Movimento Cinque Stelle nel

tentativo di addivenire ad un accordo sulla materia sarà meglio compreso alla luce della riforma del processo penale che il Governo si accinge a presentare. Rileva, infatti, che la decisione di bocciare la proposta di legge in esame, sarà meglio apprezzato proprio quando sarà presentata la proposta di riforma del processo penale. Ciò premesso, preannuncia, senza imbarazzo, il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Perantoni 1.1 e rammenta che, qualora il percorso avviato dalle forze di maggioranza non dovesse risultare proficuo, si potrà comunque intervenire sulla materia della prescrizione anche attraverso l'esame della proposta di legge in materia del suo gruppo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che il Partito Democratico, che non ha sottoscritto l'emendamento Perantoni 1.1, approvando tale proposta emendativa disconosca quanto ha precedentemente stabilito con la riforma Orlando. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento in discussione è in quota opposizione e ritiene che con l'approvazione della proposta repressiva in esame si voglia «uccidere nella culla» la possibilità per le forze di minoranza di portarlo all'attenzione dell'Assemblea. Per tale ragione, chiede ad alcuni colleghi del Partito Democratico, oltre alla Presidente, di astenersi dal partecipare alla votazione sulla proposta emendativa in esame.

Maria Carolina VARCHI (FdI) sottolinea come il suo gruppo parlamentare abbia sempre assunto una posizione coerente sulla materia. Non ignorando la ragione di governo che induce a non cedere sulla questione in un periodo così delicato per la maggioranza proprio a pochi giorni da importanti elezioni regionali, sottolinea che la Commissione è arrivata ad esaminare la proposta di legge in esame dopo l'entrata in vigore della riforma della prescrizione. Osserva che il Movimento Cinque Stelle, da sempre fautore della riforma della prescrizione, ne aveva ancorato l'entrata in vigore alla necessità indifferibile di modificare il testo

del codice di procedura penale e che per tali motivi aveva ritenuto di posticipare l'entrata in vigore della riforma della prescrizione introdotta con la legge n. 3 del 2019 al 1° gennaio 2020. A suo avviso, trascorso quel termine senza un intervento di riforma del codice di procedura penale, è evidente che il Ministro Bonafede abbia assunto impegni che non ha ritenuto di rispettare e che non vi sia la volontà di addivenire ad una soluzione intermedia che possa trovare accoglimento da parte di tutte le forze politiche. Ritiene che ci si trovi coinvolti in una sorta di teatro dell'assurdo, nel quale il Partito Democratico è costretto a sconfessare se stesso per voce degli stessi esponenti che nella prima parte di questa legislatura avevano contrastato le disposizioni che ora sostengono. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Perantoni 1.1 ed auspica che l'Assemblea sia messa nelle condizioni di pronunciarsi sulla proposta di legge in esame il cui tema riguarda il buon andamento del sistema giudiziario e pertanto la vita di tutti i cittadini.

Federico CONTE (LEU), nel rammentare che è in corso un confronto all'interno della maggioranza sui temi della giustizia e anche su quello della prescrizione, sottolinea come nell'ultima riunione il Presidente del Consiglio dei Ministri si sia fatto carico di una proposta di mediazione politica tra il Movimento Cinque Stelle e le altre tre forze politiche che sostengono il Governo aprendo a una differenziazione tra sentenza di assoluzione e sentenza di condanna. Sottolinea come si sia arrivati a tale mediazione anche a seguito delle posizioni critiche sostenute dalle altre forze di governo nei confronti della riforma Bonafede. Rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimersi sulla materia mentre tale mediazione è ancora *in fieri* in quanto si attende un testo da parte del Ministro della giustizia sulla riforma del processo penale. Nel replicare al collega Costa secondo cui il voto del Partito Democratico è finalizzato a non far cadere il Governo,

osserva come l'apertura del Ministro alla modifica di una norma bandiera per il Movimento Cinque Stelle presupponga un atto di fiducia sulla prosecuzione dell'azione del Governo che, se oggi le altre forze di maggioranza votassero contro l'emendamento Perantoni 1.1, sarebbe messo in discussione. Osserva poi che lo spazio delle forze di opposizione non verrà sacrificato dal voto perché la proposta di legge in esame verrà comunque esaminata dall'Assemblea. Sottolinea, inoltre, che qualora non fosse raggiunta una convergenza all'interno delle forze di maggioranza, la materia potrà comunque essere oggetto di esame da parte del Parlamento, essendo state predisposte, sia dal suo gruppo parlamentare che da quello del Partito Democratico, altre proposte di legge sul tema. Ciò premesso, annuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Perantoni 1.1.

Devis DORI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Perantoni 1.1 necessario a mantenere in vigore la riforma che il suo gruppo parlamentare, insieme alla Lega, ha approvato un anno fa. Invita, quindi, i colleghi della Commissione a prestare attenzione al lavoro che la maggioranza sta svolgendo sulla riforma del processo penale per renderlo più efficiente e più veloce.

Walter VERINI (PD) precisa preliminarmente di essere stato costretto ad intervenire, nonostante le esaustive affermazioni del suo capogruppo, dopo aver ascoltato le considerazioni che alcuni colleghi hanno rivolto al Partito democratico. Nel rammentare come in occasione dell'approvazione della legge n. 3 del 2019, che ha visto la contrarietà di tutti i soggetti interessati, un Ministro dell'allora Governo ha ritenuto «una bomba» la modifica della prescrizione in assenza di una riforma del processo penale, sottolinea il fatto nuovo intervenuto negli ultimi giorni, con la presentazione da parte del Presidente del Consiglio di proposte concrete volte a garantire tempi certi nello svolgi-

mento dei processi, intervenendo tra l'altro sulla velocizzazione delle notifiche, sull'ampliamento del ricorso al patteggiamento, sulla depenalizzazione dei reati meno gravi, nonché sul rafforzamento degli illeciti disciplinari per i magistrati inadempienti. Facendo presente che a breve il Ministro Bonafede presenterà un disegno di legge delega in materia di riforma del processo penale, tiene a precisare come per la prima volta dopo molto tempo sarà possibile collaborare su un terreno delicato come la giustizia, in assenza del clima incandescente che ha caratterizzato gli ultimi anni. Nel sottolineare come il Partito democratico abbia espresso pubblicamente e in più occasioni il proprio fermo dissenso sulle modifiche introdotte all'istituto della prescrizione con la legge n. 3 del 2019, ritiene tuttavia che si debba rispondere al segnale di disponibilità arrivato in questi giorni da parte del Ministro Bonafede votando in favore della soppressione dell'articolo unico della proposta di legge del collega Costa. Nel sottolineare che in tal modo non verrà leso il diritto dell'opposizione, considerato che la proposta di legge in esame potrà comunque proseguire il proprio *iter* in Assemblea, evidenzia come l'intenzione del Partito democratico sia quella di spostare in avanti il confronto, invece di attardarsi su un uso della giustizia a fini politici.

(proteste dei deputati dell'opposizione).

Walter VERINI (PD), nel ritenere utile per tutti uscire dalla spirale tra un garantismo a corrente alternata e un giustizialismo estremista, ribadisce che il suo gruppo lavorerà perché il settore della giustizia rappresenti un terreno di confronto leale, sereno e libero da posizioni preconcepite, ricordando che il Partito democratico ha comunque predisposto una proposta di legge in materia di prescrizione nel caso in cui ciò non dovesse verificarsi.

Roberto TURRI (LEGA), nel preannunciare il voto contrario dei componenti della Lega sull'emendamento Perantoni

1.1, ricorda che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge che, analogamente a quella del collega Costa, si prefigge di sopprimere le modifiche all'istituto della prescrizione introdotte per volontà del Ministro Bonafede dalla legge n. 3 del 2019. Ritiene del tutto comprensibile che l'opposizione evidenzi le contraddizioni del Partito democratico, al quale ricorda che analoghe promesse di riforma della procedura penale erano state rivolte dal Ministro Bonafede alla Lega durante il precedente Governo, senza che alle parole abbiano fatto seguito i fatti. Nel sottolineare a tale proposito come lo stesso Partito democratico abbia messo le mani avanti predisponendo una proposta di legge in materia di prescrizione, nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo nella maggioranza, si augura che non si ricorra al voto della presidente, che svolge il ruolo di arbitro nei lavori di Commissione, per cancellare la proposta di legge del collega Costa.

Manfredi POTENTI (LEGA) con riguardo alle affermazioni dei componenti del Movimento 5 Stelle, che avrebbero confermato anche in questa occasione la propria serietà e coerenza in tema di prescrizione, ritiene al contrario che il loro atteggiamento tradisca la prepotenza e l'insistenza già dimostrate in occasione dell'esame del disegno di legge cosiddetto spazza corrotti. Nel ricordare a tale proposito le discutibili modalità con cui in quell'occasione fu introdotta la modifica dell'istituto della prescrizione, sottolinea come la Lega abbia deciso di interrompere l'esperienza del Governo giallo verde proprio in virtù del metodo adottato in più casi dagli allora alleati, evidenziando d'altra parte che il Partito democratico non ha la forza di fare altrettanto. Con riguardo alle affermazioni relative all'uso politico della giustizia, ritiene che tale accusa vada più giustamente rivolta a quei magistrati che, pur ricoprendo incarichi di rilievo in seno agli organi apicali della magistratura, lanciano provocazioni offensive, tanto da determinare fra l'altro la viva protesta dei rappresentanti dell'avvo-

catura. Invita pertanto il Ministro Bonafede a sollecitare i magistrati ad assumere atteggiamenti più corretti, soprattutto se si tratta di persone di esperienza che dovrebbero rappresentare un esempio per i colleghi più giovani e dovrebbero astenersi dall'interferire con ambiti propri del potere legislativo ed esecutivo.

La Commissione approva l'emendamento Perantoni 1.1 (*vedi allegato 3*).

Roberto TURRI (LEGA) invita la presidente a far ripetere la votazione.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, si associa alla richiesta formulata dal collega Turri.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, invitando i deputati segretari a prendere posto al banco della presidenza e a procedere al computo dei voti, indice nuovamente la votazione sull'emendamento Perantoni 1.1, pur ritenendo indubbio il risultato.

La Commissione, ripetendo la votazione, approva l'emendamento Perantoni 1.1.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Perantoni 1.1, soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge, si intendono preclusi tutti i successivi emendamenti ad esso riferiti, nonché l'articolo aggiuntivo Zanettin 1.01.

Enrico COSTA (FI) precisa che l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02, che mantiene la propria compatibilità con le disposizioni del codice penale anche dopo la mancata soppressione delle modifiche volute dal Ministro Bonafede con la legge n. 3 del 2019, è volto ad introdurre una norma di carattere generale con riguardo alla durata massima del periodo di sospensione del corso della prescrizione. Ritiene che in tal modo la sua proposta restituisca all'istituto della prescrizione la sua vera natura, a differenza della cosiddetta riforma Bonafede che, sospenden-

done il corso a tempo indeterminato, configura una sostanziale contraddizione in termini. Nel rammentare altresì che il termine massimo di due anni e sei mesi è mutuato da una proposta del Partito democratico, ritiene che il suo articolo aggiuntivo introducendo una norma di civiltà giuridica meriti il voto favorevole dei colleghi.

Franco VAZIO (PD) chiede un chiarimento al collega Costa con riguardo alla sospensione del corso della prescrizione per i reati per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria, sottolineando contestualmente come la soppressione delle disposizioni volute dal Ministro Bonafede con la legge n. 3 del 2019, perseguita dalla proposta di legge in esame, avrebbe determinato una situazione di vuoto legislativo, non potendosi ammettere la riviviscenza della cosiddetta riforma Orlando.

Enrico COSTA (FI) chiarisce che il suo articolo aggiuntivo non prevede una durata massima per la sospensione del corso della prescrizione in caso di reati per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria.

Cosimo Maria FERRI (IV), chiede un chiarimento al collega Costa in merito al suo articolo aggiuntivo 1.02.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, passa alla votazione dell'articolo aggiuntivo Costa 1.02.

Cosimo Maria FERRI (IV) reitera la propria richiesta, ritenendo che in una Commissione incidente su tematiche squisitamente giuridiche occorra esprimere il voto in maniera pienamente consapevole e che di conseguenza la presidente non possa ignorare le esigenze di chiarimento avanzate dei colleghi.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nello scusarsi con il collega, lo invita ad intervenire.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel rammentare di aver contribuito alla predispo-

sizione della riforma della prescrizione operata dall'allora Ministro Orlando, dichiara di voler mantenere la propria coerenza a differenza di altri colleghi. Sulla base di tale premessa, ritiene indispensabile comprendere se la proposta avanzata dal collega Costa rappresenti o meno un miglioramento rispetto alla riforma Orlando, che prevedeva il termine massimo di sospensione del corso della prescrizione di un anno e sei mesi dopo la sentenza di primo grado e di un analogo periodo di tempo dopo la sentenza di secondo grado.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, nel rammentare che il vigente articolo 159 del codice penale prevede diversi specifici casi di sospensione del corso della prescrizione, definendone contestualmente la sua durata massima, chiarisce che l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02 è volto ad introdurre una disposizione di carattere generale in base alla quale, quando per il reato la legge stabilisce la pena detentiva, il corso della prescrizione non può rimanere sospeso per un periodo superiore a due anni e sei mesi. Nel rilevare peraltro, con riguardo alle disposizioni introdotte dalla cosiddetta riforma Orlando, come siano molto limitati i casi di sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di secondo grado, ritiene che l'articolo aggiuntivo 1.02 riporta l'istituto della prescrizione alla sua vera natura.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel ribadire la propria posizione con riguardo alla riforma della prescrizione introdotta dall'allora Ministro Orlando, riconoscendo che, con riguardo al termine massimo totale di sospensione, la proposta del collega Costa potrebbe rappresentare un miglioramento, dichiara tuttavia di non avere a disposizione dati relativi all'incidenza dei casi di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di secondo grado. Chiede pertanto al collega Costa di ritirare il suo articolo aggiuntivo 1.02 al fine di consentirgli una sua più accurata valutazione.

Enrico COSTA (FI) dichiara la propria disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo

a sua firma 1.02, se tale scelta può favorire un ampliamento del consenso sulle disposizioni in esso recate, rammentando tuttavia al collega Ferri che con l'approvazione dell'emendamento soppressivo Perantoni 1.1 viene mantenuta la riforma del ministro Bonafede.

Cosimo Maria FERRI (IV) reitera la richiesta al collega Costa di ritirare il suo articolo aggiuntivo 1.02, ritenendo che si possa collaborare per una sua nuova formulazione che ripristini l'impianto della riforma introdotta dall'allora ministro Orlando.

Enrico COSTA (FI), alla luce delle considerazioni del collega Ferri, ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02, al fine di consentirne una riformulazione maggiormente condivisa in vista dell'esame in Assemblea.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che, essendo stato ritirato l'articolo aggiuntivo Costa 1.02, non residuando ulteriori deliberazioni della Commissione, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Perantoni 1.1 soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge, deve intendersi conferito alla sottoscritta il mandato a riferire in senso contrario in Assemblea sul testo della proposta di legge.

Enrico COSTA (FI), nel dichiararsi rispettoso dell'esito della votazione, sottoli-

nea il fatto che l'approvazione dell'emendamento Perantoni 1.1 grazie al voto della presidente equivale in termini calcistici ad andare al riposo dopo il primo tempo di una partita, avendo subito un gol da parte dell'arbitro. Evidenzia comunque che « negli spogliatoi » sarà cura dell'opposizione impegnarsi per allargare il consenso sulla proposta di legge in esame, in vista del secondo tempo che si giocherà in Assemblea. Ritenendo di non poter svolgere il ruolo di relatore di una proposta di legge su cui la Commissione si è espressa in senso contrario, auspica tuttavia che la presidente voglia dare atto fedelmente nella relazione che svolgerà per l'Assemblea dell'iter che si è svolto in Commissione anche attraverso tesi di grande dignità e che il risultato finale è stato raggiunto di misura.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

1. All'articolo 157 del codice penale, al settimo comma sono aggiunti i seguenti periodi: « Ove la prescrizione intervenga durante le indagini preliminari, il pubblico ministero avvisa l'indagato del procedimento nei suoi confronti e della facoltà di rinunciare alla prescrizione. L'indagato, entro 10 giorni può rinunciare alla prescrizione con atto scritto da depositare nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari. Il fascicolo in ogni caso viene trasmesso al titolare dell'azione disciplinare per le valutazioni di competenza in ordine al ritardo verificatosi. ».

01. 01. Sisto.

Sopprimerlo.

1. 1. Perantoni, Dori, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.

2. Al fine di procedere, attraverso la delega di cui al comma 1, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

1. 2. Zanettin.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, per un periodo di due anni, quando è proposto in appello o è presentata opposizione, aumentato di ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello è disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o se in quello successivo all'opposizione si verifica una ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma. Il corso della prescrizione è altresì sospeso, per un periodo di un anno,

dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto ricorso per cassazione. Decorsi gli indicati periodi di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso se non è stata pronunciata la sentenza conclusiva del grado. ».

1. 3. Lupi, Colucci.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

1. 01. Zanettin.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa.**ARTICOLO AGGIUNTIVO 1.02 DEL RELATORE**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Al codice penale, all'articolo 159, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“In ogni caso, quando per il reato la legge stabilisce la pena detentiva, il corso della prescrizione non può rimanere sospeso per più di due anni e sei mesi, salvo che l'imputato non rinunci personalmente ed espressamente al termine”.

2. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 129, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 129-bis.

1. Quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 159, terzo comma, del codice penale, il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, in ogni stato e grado del procedimento, nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, dichiara cessata la sospensione della prescrizione, indicando il giorno dal quale la prescrizione riprende il suo corso. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 ».

1. 02. Il Relatore.

ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione
del reato. C. 2059 Costa.**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1.1.** Perantoni, Dori, Ascari, Barbuto, Cattaldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	32
Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	33
Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i paesi dell'America Latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>c)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	43
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	44
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	40
Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	41
Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	41
Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	41
Sulla politica estera dell'energia dell'Italia tra crisi regionali e rotte transcontinentali (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Professor Giuliano Volpe, ordinario di archeologia presso l'Università degli Studi di Bari, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 476 Ascani e C. 2165, approvata in un testo unificato, dal Senato, recanti ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 42

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.
Audizione di rappresentanti della società civile irachena (*Svolgimento e conclusione*) 42

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.05.**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Paolo FORMENTINI, *presidente*, comunica che a far data dal 14 gennaio scorso, l'onorevole Santi Cappellani ha cessato di far parte del gruppo Movimento 5 stelle ed è entrato a far parte del gruppo Misto.

Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, sottolinea che l'Accordo in esame, frutto di un *iter* negoziale durato più di due anni e destinato a sostituire una dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione risalente al 2007, è volto a portare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la coopera-

zione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti.

Evidenzia che il testo, che si compone di sessanta articoli, suddivisi in dieci Titoli, statuisce la volontà delle Parti di riaffermare la loro adesione ai principi democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, e l'impegno ad intensificare il dialogo nei settori disciplinati dall'Accordo a tutti i livelli, nonché a cooperare fattivamente in seno alle organizzazioni regionali ed internazionali (titolo I, articoli 1-4).

Rileva che nel Titolo II (articoli 5-11), dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, viene sottolineata l'importanza di un dialogo politico regolare quale strumento per consolidare un approccio condiviso sulle principali questioni internazionali, e previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto.

Osserva che ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale.

Segnala, altresì, che l'Accordo esplicita l'impegno delle Parti a favorire la crescita sostenibile nei Paesi in via di sviluppo e a collaborare anche nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze (Titolo III, articoli 12-13).

Sottolinea che, nell'ambito della cooperazione in materia economica e commer-

ziale, il Titolo IV (articoli 14-28) sancisce l'impegno delle Parti ad instaurare un dialogo strutturato per promuovere l'interscambio bilaterale di beni e servizi e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene inoltre prevista la collaborazione reciproca per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, sancito l'impegno alla condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia di concorrenza e riaffermata l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Evidenzia che in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli 29-37), l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, nonché nell'azione di contrasto alla criminalità, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite. In materia di migrazioni e asilo, l'intesa esplicita l'impegno delle Parti alla cooperazione e allo scambio di opinioni.

Rileva che ulteriori titoli riguardano, rispettivamente, cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI, articoli 38-39), la cooperazione in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII, articoli 40-42) e la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII, articoli 43-51), in cui, tra l'altro, viene esplicitato l'impegno delle Parti a collaborare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per promuovere un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020.

Osserva che il Titolo IX (articoli 52-54) definisce, quindi, il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo la possibilità di sottoscrivere ulteriori accordi su specifici settori di cooperazione, e istituendo un apposito Comitato misto preposto a monitorare il buon andamento dell'intesa, nonché a prevenire o risolvere eventuali controversie.

Segnala che, da ultimo, il Titolo X (articoli 55-60) stabilisce che il testo bila-

terale possa essere modificato tramite un accordo scritto tra le Parti, disciplinandone altresì i termini per l'entrata in vigore e la durata e prevedendo l'applicazione provvisoria delle disposizioni già concordate dalle Parti.

Sottolinea, infine, che il disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 25 settembre scorso, si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La viceministra Marina SERENI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare e che s'intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento sarà, pertanto, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore*, prima di passare all'illustrazione del provvedimento, ricorda che il quadro dei rapporti fra l'Unione europea e l'Armenia è regolato dall'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) del 1996.

Sottolinea che l'Armenia, peraltro, dopo aver scelto di aderire all'Unione economica eurasiatica nel settembre 2013,

ha rinunciato alla sottoscrizione di un Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita (AA/DCFTA) con l'Unione europea, già negoziato in precedenza.

Evidenzia che l'Accordo in esame, frutto di negoziati avviati nel dicembre 2015, intende contribuire alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia ed è finalizzato ad ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei pregressi negoziati per l'Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita, utilizzando l'approccio duttile nei confronti di *partner* non pronti o non disponibili agli AA/DCFTA della nuova Politica europea di vicinato (PEV).

Rileva che la nuova intesa è imperniata sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, nonché del commercio e della cooperazione settoriale. In particolare, l'Accordo, basato sui principi dell'economia di mercato, è finalizzato a promuovere la cooperazione in numerosi settori – dalla sanità all'ambiente, dall'energia ai trasporti, dalla cultura agli affari sociali – coprendo anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica, la lotta al riciclaggio di denaro, al crimine organizzato e alla corruzione.

Osserva che il testo, che si compone di 386 articoli suddivisi in otto titoli, dodici Allegati e due Protocolli, stabilisce innanzitutto i principi generali e gli obiettivi dell'Accordo (Titolo I, articoli 1-2), richiamando il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ed esplicitando l'impegno delle Parti alla realizzazione dei principi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

Segnala che nel Titolo II (articoli 3-11), dedicato al dialogo politico, alle riforme e alla cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere

la risoluzione pacifica dei conflitti, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, nonché ad intensificare la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, per prevenire conflitti e gestire crisi, per assicurare il controllo nelle esportazioni di armi e per prevenire e reprimere il terrorismo.

Sottolinea che, relativamente alla cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, l'Accordo (Titolo III, articoli 12-21) disciplina la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la materia migratoria, la lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo, il contrasto alle droghe illecite, alla criminalità organizzata e transnazionale, la cooperazione giudiziaria e la protezione consolare.

Evidenzia che l'Accordo regola, inoltre, la cooperazione economica fra le Parti (Titolo IV, articoli 22-35), con particolare riguardo al dialogo economico, alla fiscalità, e al settore statistico.

Rileva che il Titolo V (articoli 36-112), disciplina gli aspetti relativi alla cooperazione settoriale, articolati su ventitré Capi, con dichiarazioni di impegno a sviluppare la collaborazione – fra gli altri – nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, della politica industriale, delle banche e delle assicurazioni, del turismo, dell'agricoltura, dell'occupazione, della politica sociale, dell'istruzione, della cooperazione a livello transfrontaliero e regionale.

Precisa che la parte più corposa dell'Accordo quadro è rappresentata dal Titolo VI (articoli 113-342) che disciplina gli scambi e le questioni commerciali, riguardanti, fra l'altro, oltre agli scambi commerciali in senso stretto, anche la cooperazione doganale, le questioni sanitarie e fitosanitarie, la circolazione di capitali, la tutela della proprietà intellettuale e le imprese di proprietà dello Stato.

Segnala che la relazione illustrativa precisa che l'Armenia, a seguito della sua adesione, si è impegnata a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'Organizzazione mondiale del commercio, in forza dei quali ad ogni Stato

membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri.

Sottolinea che gli ulteriori Titoli dell'Accordo riguardano, rispettivamente, l'assistenza finanziaria, le disposizioni antifrode e in materia di controllo (Titolo VII, articoli 343-361) e le disposizioni istituzionali, generali e finali (Titolo VIII, articoli 362-386), con le quali si istituisce un Consiglio di Partenariato avente il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e di aggiornarne o modificarne gli Allegati, previo consenso tra le Parti. In particolare, la cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 365, che istituisce il Comitato parlamentare di partenariato, assegnando ad esso il ruolo di foro privilegiato per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica d'Armenia.

Evidenzia che i dodici Allegati all'Accordo, che, ai sensi dell'articolo 385 paragrafo 4, ne fanno parte integrante, riguardano, rispettivamente i trasporti (Allegato I del capo 1 del Titolo V), l'energia (Allegato II del capo 2 del Titolo V), l'ambiente (Allegato III del capo 3 del Titolo V), le iniziative sul clima (Allegato IV del capo 4 del titolo V), la cooperazione nel settore della società dell'informazione (Allegato V del capo 8 del titolo V), la protezione dei consumatori (Allegato VI del Capo 14 del titolo V), l'occupazione (Allegato VII del Capo 15 del titolo V), gli scambi di servizi (Allegato VIII), la protezione delle indicazioni geografiche (Allegato IX), l'elenco delle indicazioni geografiche protette (Allegato X), gli appalti pubblici (Allegato XI) e le disposizioni antifrode (Allegato XII del capo II del titolo VII).

Rileva, infine, che sono parte integrante dell'Accordo anche il Protocollo I del titolo VII, che reca disposizioni antifrode e in materia di controllo, e il Protocollo II, relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Osserva che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 25 settembre scorso, si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclusivamente, auspica una celere conclusione dell'*iter* di approvazione di tale provvedimento, che fa riferimento ad un accordo inteso a favorire il rafforzamento delle istituzioni democratiche armenie e la stessa stabilizzazione della regione, in passato funestata da tragici eventi bellici. Sottolinea che esso potrà inoltre rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione tra le Parti sulla base dei valori comuni e degli stretti legami anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica di Armenia alle politiche e ai programmi delle agenzie dell'Unione europea, creando così le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

La viceministra Marina SERENI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nell'esprimere apprezzamento per l'avvio dell'esame del provvedimento, sottolinea l'importanza dell'Accordo in esame, che contribuisce a rafforzare il dialogo politico e gli scambi commerciali, ma anche a dare impulso alle riforme avviate dall'Armenia. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare e che s'intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento sarà, pertanto, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i paesi dell'America Latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca LA MARCA (PD), *relatrice*, ricorda che la Fondazione istituita dall'Accordo in esame, ideata nel maggio 2010 nel corso del VI vertice tra l'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, intende porsi quale strumento di rafforzamento del partenariato strategico fra l'Unione europea e la Comunità di Stati latino-americani e dei Caraibi (CELAC).

Sottolinea che l'obiettivo sotteso alla nuova organizzazione internazionale è, infatti, quello di favorire la conoscenza e la comprensione reciproche, di accrescere la visibilità di tali regioni e del partenariato che le lega, nonché di realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la CELAC, promuovendo altresì lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori.

Evidenzia che, composto di 30 articoli, l'Accordo precisa innanzitutto che il proprio oggetto è quello di istituire la Fondazione UE-ALC, di fissarne gli obiettivi e di stabilire le norme e gli orientamenti generali che ne disciplinano l'attività, la struttura e il funzionamento (articolo 1).

Rileva che la Fondazione UE-ALC, ai sensi dell'articolo 2, è definita quale organizzazione internazionale di natura intergovernativa, istituita a norma del diritto internazionale pubblico, avente sede ad Amburgo. Membri della Fondazione (articolo 3) sono l'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi. La Fondazione gode di personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle sue attività nel territorio di ciascuno dei suoi membri, potendo stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio (articolo 4).

Osserva che ulteriori articoli dell'Accordo (articoli 5 e 6) definiscono, quali obiettivi della Fondazione, quelli di rafforzare il partenariato strategico CELAC-UE, di favorire la conoscenza e la com-

preensione reciproche tra le due regioni, di accrescerne la visibilità, di promuoverne strategie comuni ed altre attività.

Precisa che tra le attività della Fondazione, l'articolo 7 ricomprende iniziative, eventi e programmi di sensibilizzazione, l'avvio di studi, nonché lo scambio di conoscenze e buone prassi sulle tematiche affrontate nelle riunioni del partenariato CELAC-UE.

Sottolinea che i successivi articoli dell'Accordo (articoli 8-16) disciplinano la struttura e il finanziamento della Fondazione, prevedendo un Consiglio dei governatori (articoli 9 e seguenti) – composto da rappresentanti di ciascuno dei membri, e a cui spettano le principali funzioni gestionali e decisionali dell'apparato – oltre che un Presidente e un Direttore esecutivo.

Evidenzia che il Consiglio tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno, a margine degli appuntamenti CELAC-UE a livello alti funzionari, e riunioni straordinarie, su richiesta del Presidente, del Direttore esecutivo o di un terzo dei suoi membri, ed opera in presenza di oltre la metà dei suoi membri (articoli 12-13).

Rileva che il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio dei Governatori per quattro anni, rinnovabili una sola volta, è una personalità nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi sia nell'Unione europea, ed esercita le proprie funzioni su base volontaria ma con diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate.

Segnala che la presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il Presidente designato proviene da uno Stato membro dell'Unione europea, il Direttore esecutivo nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa. Il Presidente rappresenta inoltre la Fondazione nelle sue relazioni esterne e ne assicura la visibilità (articolo 14).

Osserva che al Direttore esecutivo, nominato anch'esso dal Consiglio dei governatori per un mandato di quattro anni,

rinnovabile una sola volta e soggetto alle stesse regole di alternanza previste per la presidenza, spetta la gestione della Fondazione. Come rappresentante giuridico della struttura, elabora i programmi di lavoro, nomina e dirige il personale, redige ed esegue il bilancio, presenta al Consiglio dei governatori le relazioni periodiche, prepara le riunioni del Consiglio dei governatori e tiene i contatti con la società civile e le istituzioni coinvolte nell'attività della Fondazione (articolo 15).

Sottolinea che l'articolo 16 disciplina il finanziamento della Fondazione, assicurato tramite contributi versati su base volontaria dai membri. La Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario, i locali che ospitano la sede della struttura e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

Evidenzia che gli ulteriori articoli dell'Accordo (articoli 17-19) disciplinano l'*audit* e la pubblicazione dei conti, la valutazione della Fondazione e i partenariati strategici che essa può istituire.

Rileva, in particolare, che l'articolo 19 stabilisce che la Fondazione abbia quattro *partner* strategici iniziali; da parte dell'Unione europea, l'*Institut des Amériques* in Francia e la regione Lombardia in Italia, mentre da parte dell'America latina e dei Caraibi, la *Fundación Global Democracia y Desarrollo* nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi delle Nazioni Unite.

Segnala che il medesimo articolo prevede altresì che la Fondazione possa istituire ulteriori partenariati con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, nel rispetto dell'equilibrio bi-regionale.

Da ultimo, ricorda che l'Accordo disciplina i privilegi, le immunità e le lingue di lavoro della Fondazione, nonché le modalità di risoluzione delle controversie, di modifica, ratifica e adesione all'Accordo, regolandone altresì l'entrata in vigore, la durata, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione (articoli 20-30).

Osserva che il disegno di legge di ratifica, approvato all'unanimità dal Senato

il 25 settembre scorso, si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che non vi si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo.

Conclusivamente, auspica l'approvazione definitiva di questo provvedimento di ratifica riferito ad un Accordo che s'inserisce nella più ampia cornice delle relazioni bi-regionali tra l'Unione europea ed un Continente, come il Sud America, caratterizzato da grandi e significative presenze di comunità di connazionali e di loro discendenti.

La viceministra Marina SERENI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare e che s'intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento sarà, pertanto, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Yana Chiara EHM (M5S), *relatrice*, ricorda che l'intesa in esame, frutto di un iter negoziale durato quasi quattro anni, è finalizzata ad istituire un partenariato per rafforzare il dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le Parti e per sviluppare la

cooperazione bilaterale in un'ampia gamma di settori – dalla sicurezza allo sviluppo sostenibile fino al commercio –, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e di incoraggiare l'inserimento del Paese asiatico nel sistema economico internazionale.

Sottolinea che, composto di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli, l'Accordo definisce innanzitutto il proprio campo di applicazione (Titolo I, articoli 1-2), e vede le Parti confermare la loro adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Evidenzia che il Titolo II, dedicato alla cooperazione politica (articoli 3-11), esplicita l'impegno delle Parti ad instaurare un dialogo politico regolare per favorire una migliore comprensione reciproca, per cooperare alla promozione dei diritti umani e delle istituzioni che se ne occupano, nonché per consolidare le politiche relative alle questioni di genere.

Rileva che il Titolo II esplicita altresì la volontà delle Parti a cooperare per promuovere la piena applicazione dello statuto della Corte penale internazionale, per rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e la lotta alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché per contrastare il commercio illecito di armi leggere e il terrorismo.

Osserva che, con riferimento alla cooperazione allo sviluppo, il Titolo III (articolo 12) vede le Parti riaffermare il loro impegno a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio, a rispettare la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a collaborare nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali.

Segnala che l'Accordo definisce, quindi, (Titolo IV, articoli 13-23) la cornice della cooperazione bilaterale in materia di scambi ed investimenti, prevedendo l'avvio di un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale, la diversificazione degli scambi commerciali, l'eliminazione degli ostacoli non tariffari e la collaborazione su questioni sanitarie e di sicurezza alimentare. Vengono, inoltre, previsti l'inten-

sificazione della cooperazione tra le autorità doganali, l'incentivazione agli investimenti diretti esteri, l'accesso reciproco nel settore dei servizi e la tutela di diritti di proprietà intellettuale.

Sottolinea che con l'Accordo le Parti riconoscono altresì l'importanza di incrementare la loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, di collaborare per contrastare la criminalità organizzata e la corruzione, e convengono sull'impegno a combattere il traffico di droghe illecite, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, e a gestire in modo congiunto i flussi migratori, a partire dalla possibilità di negoziare un accordo che disciplini gli obblighi in materia di riammissione (Titolo V, articoli 24-30).

Evidenzia che, relativamente alla cooperazione settoriale (Titolo VI, articoli 31-47), l'Accordo prevede che le Parti collaborino nella modernizzazione della pubblica amministrazione in Afghanistan e nella gestione del rischio di catastrofi, e promuovano azioni concertate nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, dell'occupazione, dello sviluppo sociale, dei trasporti, dell'agricoltura, della sanità e della cultura.

Rileva che l'Accordo, dopo aver sottolineato l'importanza di iniziative di cooperazione regionale finalizzate a ripristinare lo *status* dell'Afghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente (Titolo VII, articolo 48), definisce il proprio Quadro istituzionale (Titolo VIII, articolo 49), prevedendo un Comitato misto – composto da rappresentanti delle due Parti al massimo livello possibile – destinato a riunirsi in alternanza a Kabul e a Bruxelles, con il compito di fissare priorità, formulare proposte d'interesse comune, promuovere obiettivi e comporre eventuali controversie.

Osserva, da ultimo, che il Titolo IX (articoli 50-60), relativo alle disposizioni finali, oltre a prevedere l'impegno delle Parti a lottare contro le frodi e la corruzione, ad accordare agli esperti che partecipino all'attuazione della cooperazione gli strumenti necessari allo svolgimento

delle loro mansioni, a garantire protezione adeguata alle informazioni scambiate, definisce l'ambito territoriale dell'Accordo e reca le indicazioni circa la sua entrata in vigore, l'applicazione in via provvisoria, la durata e le modalità di denuncia.

Segnala che il disegno di legge di ratifica, approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento il 30 ottobre scorso, si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclusivamente, auspica una pronta e definitiva adozione del progetto di legge poiché l'Accordo di cooperazione sul partenariato e lo sviluppo conferma l'impegno dell'Unione europea nei confronti del futuro sviluppo del Paese, chiamato a fronteggiare la difficile sfida della stabilizzazione durante il «decennio di trasformazione» (2014-2024).

La viceministra Marina SERENI, sottolineando la rilevanza della ratifica in esame, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Laura BOLDRINI (PD), associandosi alle riflessioni della viceministra Sereni sull'importanza del provvedimento in esame, ricorda che dal 2001 la comunità internazionale è impegnata per promuovere la rinascita dell'Afghanistan, non solo con la presenza di contingenti militari che assicurino la sicurezza nel Paese, ma anche con interventi umanitari, ad esempio l'iniziativa dell'UNHCR per consentire il rimpatrio di numerosi profughi afgani che si erano rifugiati in Pakistan e Iran. In questo quadro, sottolinea la necessità di mantenere un dialogo costruttivo con le autorità legittime dell'Afghanistan, ritenendo preoccupante la scelta degli Stati Uniti di avviare un negoziato parallelo con i rappresentanti dei talebani: a suo avviso, qualora il futuro assetto del Paese venisse deciso in esito a tale negoziato, si configurerebbe un totale fallimento della comunità internazionale.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare e che s'intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento sarà, pertanto, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

C. 1941 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2019.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia. Comunica, inoltre, che la Commissione Bilancio ha nuovamente espresso il proprio parere, rispetto a quello già pronunciato nello scorso mese di ottobre e revocato a seguito della presentazione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in quanto provvedimenti comportanti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi al 2019 e il cui *iter* non era ancora concluso. Nel nuovo parere la Commissione Bilancio si è espressa in senso favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, la relatrice Di Stasio ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (*vedi allegato 1*).

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, illustra l'emendamento 3.1.

La viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole.

La Commissione approva, all'unanimità, l'emendamento 3.1 della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Di Stasio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

C. 1962 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2019.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze e Politiche dell'Unione europea. Comunica, inoltre, che la Commissione Bilancio ha nuovamente espresso il proprio parere, rispetto a quello già pronunciato nello scorso mese di ottobre e revocato a seguito della presentazione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in quanto provvedimenti importanti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi al 2019 e il cui *iter* non era ancora concluso. Nel nuovo parere la Commissione Bilancio si è espressa in senso favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto

dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il relatore Cappellani ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (*vedi allegato 2*).

Santi CAPPELLANI (M5S), *relatore*, illustra l'emendamento 3.1.

La viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole.

La Commissione approva, all'unanimità, l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cappellani, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 18 dicembre scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di pro-

rogare il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020.

Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2020.

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 18 dicembre scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020.

Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2020.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 18 dicembre scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato

al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020.

Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2020.

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale

(Deliberazione di una proroga del termine)

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 18 dicembre scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020.

Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2020.

Sulla politica estera dell'energia dell'Italia tra crisi regionali e rotte transcontinentali.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 18 dicembre scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020.

Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2020.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

Audizione del Professor Giuliano Volpe, ordinario di archeologia presso l'Università degli Studi di Bari, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 476 Ascani e C. 2165, approvata in un testo unificato, dal Senato, recanti ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 18.10.

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione di rappresentanti della società civile irachena.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, quanto all'intervento del primo audito, il dottor Jeber, anche attraverso la trasmissione sul canale della *web-tv* della Camera dei deputati; quanto all'audizione del dott. Dawood, su richiesta dell'audito e come concordato in modo unanime in sede di Ufficio di presidenza, soltanto mediante resoconto stenografico.

Faisal JEBER, *geologo e archeologo di Mosul*, e Ismaeel DAWOOD, *segretario dell'Iraqi Civil Society Solidarity Initiative*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura BOLDRINI (PD), a più riprese, Yana Chiara EHM (M5S), a più riprese, e Vito COMENCINI (LEGA).

Faisal JEBER, *geologo e archeologo di Mosul*, e Ismaeel DAWOOD, *segretario dell'Iraqi Civil Society Solidarity Initiative*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (C. 1941 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: euro 30.261 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 124.330 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 17.200 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 20.261 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;

sostituire, ovunque ricorrono, le parole: a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;

sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 con le seguenti: bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

3. 1. La relatrice.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 (C. 1962 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	45
Sulla pubblicità dei lavori	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	58
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	54
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875/A Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale. C. 1466 Pagani e C. 2036 Ermellino (<i>Esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che il deputato Gubitosa ha cessato di far

parte della Commissione; entra a farne parte il deputato Fioramonti, cui dà il benvenuto.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

C. 1677 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, introduce l'esame del disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (C. 1677 Governo), ricordando che nella precedente legislatura un analogo disegno di legge era stato presentato presso il Senato e che, tuttavia, l'*iter* di quel provvedimento si era interrotto dopo la conclusione dell'esame in Commissione, essendo intervenuto lo scioglimento delle Camere.

Osserva, quindi, che l'Accordo si colloca nel solco dell'articolo 189 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e ha l'obiettivo di formalizzare e approfondire la stretta integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (GNSS – *Global Navigation Satellite Systems*). Ricorda che, per la prestazione dei servizi di navigazione satellitare, la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea (ESA), un programma di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO – sistema basato su una costellazione di satelliti artificiali in grado di fornire, con estrema precisione, le coordinate geografiche e la velocità di qualsiasi mezzo fisso o mobile in ogni punto in prossimità della superficie della Terra e nell'atmosfera, con continuità temporale – e dalla componente EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*), che si inserisce in maniera

complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati. Evidenzia, quindi, che la Svizzera ha collaborato al programma GALILEO fin dai suoi inizi e ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi del programma in quanto membro dell'ESA, anche attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture europee di *governance* specifiche del programma. Segnala, poi, che l'Accordo è diretto a stabilire i principi alla base della cooperazione tra le Parti in molti settori, quali lo spettro radio, la ricerca e formazione scientifiche, lo sviluppo del mercato, la cooperazione industriale e gli appalti, la standardizzazione e certificazione, lo scambio di informazioni classificate e gli scambi di personale. Esso, inoltre, consente all'Unione europea di fissare principi generali, fra cui misure di salvaguardia, in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. Rileva, inoltre, che le Parti sono impegnate a improntare la cooperazione nei suddetti ambiti al rispetto dei principi di reciproco vantaggio, su una base di parità di diritti e di obblighi, di scambio tempestivo di informazioni, di adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di libertà nel fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle Parti stesse, nonché di commercio senza restrizioni dei prodotti di GNSS. Sottolinea, quindi, che l'Accordo si compone di 27 articoli, suddivisi in quattro parti. La parte I (articoli da 1 a 3) reca disposizioni generali; la parte II (articoli da 4 a 17) contiene le disposizioni sulla cooperazione; la parte III (articolo 18) riguarda le disposizioni finanziarie; la parte IV (articoli da 19 a 27) reca le disposizioni finali. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione difesa, segnala l'articolo 14, che regola lo scambio e la tutela di informazioni classificate dell'Unione europea. Al riguardo, viene precisato, al comma 1, che queste avvengono conformemente all'accordo di sicurezza e alle relative modalità di attuazione

e, al comma 2, che la Svizzera può scambiare informazioni classificate recanti contrassegno di classificazione nazionale e relative ai programmi europei GNSS con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a tal fine. Infine, ai sensi del comma 3, le parti si sforzano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta lo scambio di informazioni classificate relative al programma Galileo tra tutte le Parti. Formano parte integrante dell'Accordo i due allegati che lo accompagnano relativi, rispettivamente, alla procedura di arbitrato (allegato I) e al contributo finanziario della Svizzera ai programmi europei di GNSS (allegato II). Infine, segnala che la relazione governativa che accompagna il disegno di legge precisa che l'Accordo è limitato agli aspetti necessari per permettere una stretta collaborazione con la Svizzera. Passando al disegno di legge, rileva che questo si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare oneri per la finanza pubblica. Infine, l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclude riservandosi di presentare – al termine del dibattito – una proposta di parere che, preannuncia sin da ora, sarà favorevole.

Giovanni RUSSO (M5S) rimarca l'importanza dell'Accordo di cui il disegno di legge autorizza la ratifica, soprattutto alla luce del ruolo che la Svizzera ricopre nell'ambito della partecipazione ai programmi spaziali dell'Agenzia spaziale europea (ESA). Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del M5S sulla proposta anticipata dal relatore.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

C. 1999 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca LOTTI (PD), *relatore*, riferisce che nello scorso mese di aprile 2019, la Ministra della difesa *pro-tempore* Elisabetta Trenta, a nome del nostro Governo, firmò con il suo omologo etiope l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia, sulla cooperazione nel settore della difesa. Rileva, quindi, che – ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione – questo disegno di legge è volto alla sua ratifica e che l'Accordo intende fornire una cornice giuridica idonea all'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati; questo al fine sia di consolidare le rispettive capacità difensive, sia di indurre indiretti effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali di entrambi i Paesi.

Ricorda che un accordo sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia ed Etiopia era già stato firmato, a Roma, il 12 marzo 1998 dall'allora Ministro della difesa, Beniamino Andreatta, e dal generale Gebre Tsadkan, vice ministro della difesa e Capo di stato maggiore della difesa etiopico. Tuttavia, tale accordo – come sottolineato anche nella relazione governativa che correda il provvedimento – non è entrato in vigore, non essendo mai stato avviato il relativo *iter* parlamentare, in ragione sia del sopraggiunto conflitto tra Etiopia ed Eritrea e del conseguente embargo disposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla vendita e sulla fornitura di armi e di materiale militare di qualsiasi tipo ai due Paesi belligeranti, poi revocato nel 2001 quando l'Eritrea e l'Etiopia hanno firmato un accordo di ces-

sazione delle ostilità, sia in quanto ritenuto carente sotto il profilo della tutela del personale in materia di immunità dalla giurisdizione, non essendo prevista alcuna disposizione al riguardo. Sottolinea che oggi, l'Etiopia sta conoscendo un accelerato e intenso processo di riforma, dovuto principalmente al suo nuovo Primo Ministro Abiy Ahmed, che ha inaugurato una nuova fase politica di riforme e di riconciliazione nazionale. Inoltre, sul piano regionale, il nuovo Primo Ministro ha puntato sulla pace con l'Eritrea, sulla distensione dell'area e sul rafforzamento dei legami con alcuni Paesi del Golfo, ricevendo un significativo riconoscimento da parte della Comunità internazionale con il conferimento del Premio Nobel per la pace nel 2019. Nelle motivazioni del premio Nobel in favore di Abiy Ahmed, il Comitato norvegese ha sottolineato che egli ha avviato importanti riforme e ha emanato un provvedimento di amnistia per moltissimi prigionieri politici, ha cessato le pratiche di censura sui *mass media* e ha congedato molti dirigenti militari sospettati di corruzione. Le motivazioni del premio danno atto anche al Capo del governo eritreo di aver colto l'occasione per un rasserenamento delle relazioni tra i due Paesi. Nondimeno e al contrario che in Etiopia, in Eritrea la pace con il paese confinante non ha portato benefici politici ed economici interni. L'Etiopia continua a essere meta di un flusso incessante di profughi dall'Eritrea, come è testimoniato dai rapporti dell'UNHCR e della Caritas diocesana italiana.

Rileva, quindi, che l'Accordo si compone di un breve preambolo e di 13 articoli. Nello specifico, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo. L'articolo 2 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, precisando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità agli ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dai due Paesi. L'articolo 3 enumera le materie della cooperazione,

che sono: difesa e sicurezza; formazione e addestramento militare e assistenza tecnica; ricerca e sviluppo in ambito militare e supporto logistico; operazioni di supporto alla pace; altri settori militari di reciproco interesse delle Parti. L'articolo 4 è dedicato alle modalità della cooperazione. Questa avverrà attraverso: scambi di visite e di esperienze; reciproca partecipazione a corsi, conferenze, studi, fasi di apprendistato, addestramento nonché a simposi organizzati da istituti di formazione e di addestramento militari; promozione di conoscenza e capacità, nel rispetto della legge nazionale e del diritto internazionale, correlate alle questioni della difesa; operazioni di sostegno alla pace; promozione dei servizi militari di sanità, compresa la ricerca medica; supporto a iniziative commerciali, relative ai prodotti per la difesa e ai servizi connessi alle questioni della difesa; altri campi di interesse comune delle Parti. A norma dell'articolo 5, le Parti si offriranno reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'attuazione dell'Accordo. L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza presso le proprie infrastrutture sanitarie al personale della Parte inviante, se possibile presso le infrastrutture militari. L'articolo 7 riguarda le questioni attinenti ai requisiti legali e alla giurisdizione. In particolare, è previsto che le Parti non intraprenderanno alcuna azione contraria agli obblighi internazionali e alle leggi nazionali e internazionali e che il personale dello Stato inviante sarà tenuto a rispettare le leggi e gli usi dello Stato ospitante. La Parte ospitante informerà la Parte inviante dei risultati di procedure giudiziarie adottate in relazione a reati commessi dal personale ospitato. Infine, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo

Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati da questo commessi che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Segnala, poi, che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se esse sono state già irrogate, non saranno eseguite. L'articolo 8 dispone in materia di risarcimento di danni. Di particolare rilevanza e delicatezza è l'articolo 9, che riguarda la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa e prevede forme di supporto alle iniziative commerciali finalizzate a razionalizzare il controllo sui prodotti a uso militare e sulle relative procedure. Più specificamente, vengono previste le modalità della cooperazione che avverrà attraverso la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze nel settore tecnico, l'approvvigionamento di equipaggiamento militare nel rispetto delle normative nazionali in materia. È previsto, altresì, l'impegno delle Parti a garantire la tutela dei prodotti intellettuali derivanti dalle attività intraprese sulla base dell'Accordo, secondo le leggi dei rispettivi ordinamenti e degli accordi internazionali in materia. Le Parti si impegnano anche a fornirsi assistenza e collaborazione, al fine di promuovere la realizzazione dell'Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni da parte delle proprie organizzazioni. Al proposito, ricorda che la recente modifica dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, operata dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, il Ministero

della difesa, d'intesa con il MAECI, possa svolgere tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. L'entrata in vigore dell'Accordo, dunque, consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo etiopie in relazione all'eventuale acquisizione da parte di questo di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale. Ciò, comunque, sempre nel rigoroso rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. L'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate. L'articolo 11 regola le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo. L'articolo 12 prevede la possibilità di sottoscrivere intese aggiuntive in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso uno Scambio di Note. Infine, l'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, stabilita in cinque anni, automaticamente rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata, sino a quando una delle Parti non decida, in qualunque momento, di denunciarlo. Quanto al disegno di legge, questo si compone di cinque articoli, che recano le consuete clausole concernenti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, la copertura finanziaria degli oneri imputabili alle visite reciproche e allo scambio di esperienze, pari a euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, l'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

Nel preannunciare, quindi, la presentazione di una proposta di parere favore-

vole, sottolinea come occorra tener fermo il dettato dell'articolo 11 della Costituzione e rammentare le ragioni per cui l'Accordo del 1998 non era stato ratificato. Dal parere dovrà pertanto emergere l'indirizzo che, in sede esecutiva, sia data preponderanza all'articolo 4 dell'Accordo, specialmente nelle parti in cui si predispone la cornice per la partecipazione ai corsi e agli studi, la formazione e l'addestramento, le operazioni a sostegno della pace e per la promozione dei servizi sanitari militari.

Giovanni RUSSO (M5S) osserva come la regione del Corno d'Africa abbia un notevole significato strategico per il nostro Paese e, pertanto, particolare importanza riveste la ratifica di questo Accordo di cooperazione nel settore della difesa con l'Etiopia. Sottolinea la grande opera di pacificazione che il Capo del governo etiope, Abiy Ahmed, ha portato avanti in questi ultimi anni e il proficuo lavoro del nostro Governo nel facilitare la cooperazione del settore, anche grazie alle modifiche di recente apportate all'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare e, pertanto, preannuncia l'orientamento positivo del proprio gruppo, auspicando che il provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi.

Salvatore DEIDDA (FdI) manifesta, a sua volta, un orientamento favorevole sul provvedimento, segnalando l'importanza di rendere più sicura la regione del Corno d'Africa anche in considerazione della presenza di popolazione di religione cristiana che, ancora oggi, è oggetto di attacchi da parte di gruppi terroristici. Sottolinea, poi, gli importanti ritorni industriali che l'Etiopia potrebbe assicurare al nostro Paese in considerazione degli accordi che tale Paese sta concludendo nel settore spaziale e rimarca l'importanza di collaborare con una nazione emergente.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) apprezza l'ampio ed esaustivo quadro delineato dal relatore e preannuncia che anche il gruppo della Lega sosterrà la pro-

posta di parere favorevole. Rileva come sia fondamentale che l'Italia, attraverso la cornice delineata dagli accordi di cooperazione nel settore della difesa, svolga un'azione positiva sull'evoluzione democratica dei Paesi emergenti e rivolge un invito a non nutrire timori nell'agevolazione degli scambi tecnologici in questo settore.

Alberto PAGANI (PD) sottolinea come spesso, all'interno della categoria degli accordi in esame, siano sottovalutati gli aspetti proficui che rivestono gli scambi di personale. Oltre a fornire maggiori conoscenze nel confronto tra differenti esperienze, tali scambi consentono anche di costruire relazioni di amicizia tra persone, prima, e tra due Stati, poi. Con il trascorrere degli anni tale comunione di sensibilità e intenti può consolidarsi. Sotto questo aspetto, segnala come gli accordi con il Libano e l'Iraq abbiano avuto un ruolo importante nel consentire di condividere con tali Paesi l'obiettivo di pacificare regioni incamminate verso processi di democratizzazione.

Renzo TONDO (M-NI-USEI-C!-AC) condivide l'utilità degli accordi in esame e richiama l'attenzione sull'opportunità di monitorarne periodicamente i risultati.

Luca LOTTI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, osserva che il provvedimento è composto da 43 articoli che, pur intervenendo su svariate materie, sono tuttavia avvinti dalla comune finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori. Illustra, innanzitutto, le disposizioni che ineriscono alle facoltà assunzionali della Pubblica Amministrazione. Al proposito, limitandosi alle parti di competenza della Commissione Difesa, rileva che l'articolo 1, al comma 3, reca disposizioni di proroga per le assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzate, per l'anno 2013, ai sensi dei commi 90 e 91 della legge n. 228 del 2012 e successivamente prorogate di anno in anno. Ricordo che il citato comma 90 prevede che, per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse nonché tenuto conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008) e che possano essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) per l'anno 2015. Il comma 4, lettera b), del medesimo articolo 1, proroga al 31 dicembre 2020 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014. Tale disposizione prorogava (al 31 dicembre 2015) le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza e del comparto dei

Vigili del fuoco e soccorso pubblico per l'anno 2014, disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge finanziaria 2014 (legge n. 147 del 2013) in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, e articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012). La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che il *turn-over* complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55 per cento (con un incremento quindi pari al 5 per cento rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012) e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di finanza. Anche quella proroga è stata seguita da altre, di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Inoltre, la disposizione in esame mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016), che stabilisce che le amministrazioni statali (e le agenzie e gli enti pubblici non economici) possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Segnala, poi, l'articolo 3, comma 4, che proroga al 30 giugno 2020 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. Tale norma era stata originariamente introdotta dall'articolo 5, comma 5,

del decreto-legge di proroga delle missioni per il secondo semestre del 2011 (decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130) e successivamente prorogata più volte. Ricorda, inoltre, che era necessario che le guardie giurate avessero partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi. In un decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, adottato il 28 dicembre 2012 (decreto ministeriale n. 266 del 2012) furono poi stabilite le modalità attuative per lo svolgimento dei corsi necessari ad acquisire l'abilitazione. Tuttavia, anche perché i corsi di addestramento per le guardie giurate banditi negli anni 2015 e 2016 non hanno registrato adesioni, è stato necessario predisporre uno schema di decreto di modifica del citato decreto n. 266 del 2012, al fine di creare un percorso semplificato per l'ammissione diretta all'esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Il relativo decreto è stato adottato di recente (decreto ministeriale n. 139 del 2019) e prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, potrà essere adibito ai predetti servizi solo il personale che abbia superato l'esame stabilendo, altresì, che siano ammesse direttamente a sostenere le prove d'esame le guardie particolari giurate che fino al 31 dicembre 2019 sono state impiegate a bordo delle navi in attività di servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni, negli ultimi tre anni. L'articolo 9, comma 1, attraverso una novella al comma 1-*bis* dell'articolo 2259-*bis* del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) consente, fino all'anno 2020, l'assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di *turn over*, ovvero, nello specifico, l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e

l'articolo 66, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. In relazione alle citate assunzioni, il comma 1 dell'articolo 2259-*bis* del Codice dell'ordinamento militare chiarisce che non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base alle quali le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, debbono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge governativo, la proroga è motivata dalla necessità di rendere effettivi i processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari che, a oggi, a causa di diversi fattori (in primis, il blocco del *turn over*), non è stato ancora possibile realizzare in maniera compiuta. A tal proposito, viene precisato che il Ministero della difesa è stato recentemente autorizzato ad avviare le procedure per il reclutamento e l'assunzione di personale per complessive 250 unità di personale, tra le quali figurano proprio diverse unità di assistente e funzionario del settore tecnico (circa 100 unità). Al riguardo, segnala che sull'argomento la Commissione difesa del Senato, nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio per l'anno 2020, ha approvato taluni ordini del giorno finalizzati a impegnare il Governo a valutare la possibilità di prorogare anche nell'anno 2020 le citate assunzioni. L'articolo 19 autorizza l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria). Inoltre, dispone l'assunzione di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, di cui 25 unità destinate a incrementare il contingente per la tutela dell'am-

biente previsto dall'articolo 828 del Codice dell'ordinamento militare al fine di garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in campo ambientale, con particolare riguardo alle esigenze di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, di predisporre azioni straordinarie di vigilanza volte a prevenire la formazione di altre discariche abusive di rifiuti sul territorio nazionale. Passa, quindi, all'articolo 20, comma 1, che reca un'autorizzazione per un aspetto retributivo e consente la spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati a integrare le risorse stanziare per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. La relazione illustrativa motiva l'incremento dello stanziamento al fine di valorizzare le specifiche funzioni e responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale. Tali risorse aggiuntive vanno a incrementare quelle del fondo istituito dalla legge di bilancio 2018 al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e del Corpo dei vigili del fuoco. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede, ai sensi del comma 2, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Da ultimo, illustra alcune ulteriori disposizioni che interessano comunque la Commissione. In particolare, il comma 9 dell'articolo 1, estende per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate da diversi soggetti, tra cui figurano anche le associazioni d'arma e combattentistiche. L'articolo 26, da ultimo, ma non per importanza, inerisce al tema della sicurezza cibernetica e prevede che il *Computer security incident response team* – CSIRT italiano, istituito presso la Presidenza del Consiglio, sia incardinato nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Al riguardo, ricorda che per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS si avvale di un contingente di personale, nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2018, compreso anche il personale proveniente dalla Difesa. L'articolo 27, a sua volta, reca alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2019, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. In particolare, la determinazione puntuale dei soggetti inclusi nel perimetro è affidata ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri – previsto dal nuovo comma 2-bis – anziché ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come originariamente previsto dal decreto-legge n. 105, al quale spetta invece la determinazione delle modalità e dei criteri procedurali per la relativa individuazione. La nuova disposizione sottrae tuttavia, in deroga alla legge n. 241 del 1990, l'atto amministrativo al diritto di accesso. Si pone pertanto il problema di contemplare una forma di controllo parlamentare su tale atto. Al

riguardo ipotizza che sia l'atto, sia i suoi aggiornamenti successivi, siano trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

In conclusione, si riserva di presentare al termine del dibattito una proposta di parere che, preannuncia sin da adesso, sarà favorevole, con una condizione nel senso indicato.

Alberto PAGANI (PD) esprime perplessità sulla proroga relativa all'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, evidenziando che, per contrastare gli attacchi sferrati dalle imbarcazioni pirata riducendo al massimo i rischi di perdite di vite umane, occorre disporre di personale adeguatamente formato. Ricorda come l'Italia abbia già conosciuto le possibili conseguenze dannose derivanti da questo servizio e auspica che la proroga di tale disposizione sia l'ultima.

Alessandra ERMELLINO (M5S) domanda, rivolta sia al relatore sia al Governo, se (con riguardo all'articolo 9, comma 1) la misura del 60 per cento del *turn over* consentito lasci spazio all'assunzione di personale diverso da quello tecnico. Si domanda in altri termini se l'autorizzazione alle nuove assunzioni nel ruolo tecnico possa rallentare le altre consentite dalla Legge di Bilancio per il 2018. Da ultimo, chiede se le 250 unità di personale tecnico del Ministero della difesa, cui il relatore ha accennato, siano la gran parte delle 294 di cui alla predetta Legge di Bilancio 2018.

Salvatore DEIDDA (FdI) rilevato che le guardie giurate non possono operare all'estero, ai sensi della disciplina vigente, se non come *contractors*, crede opportuno modificare questa normativa, come del resto il suo gruppo ha proposto di fare depositando un apposito testo in tal senso. Rimarca che si tratta pur sempre di un profilo legato ai divieti assunzionali di cui alla legge n. 244 del 2012.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), dettosi favorevole alle singole misure di proroga

dei termini per il reclutamento nei settori di interesse della Commissione, sottolinea tuttavia l'esigenza di superare una volta per tutte i vincoli al *turn over*. Condivide, poi, quanto affermato dal collega Deidda sull'attività antipirateria delle guardie giurate. Con riferimento al personale tecnico cui ha accennato la collega Ermellino, osserva che il *turn over* non è sufficiente, poiché è necessario anche un consistente investimento sul piano della formazione.

Luigi IOVINO (M5S) condivide l'ipotesi del relatore in ordine alla trasmissione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica dell'atto amministrativo di cui all'articolo 27.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, crede che le legittime preoccupazioni del collega Pagani possano trovare motivo di tranquillità nel citato decreto ministeriale n. 139 del 2019, il quale contempla stringenti requisiti formativi e di pratica. Rispetto alla notazione del collega Iovino, rammenta di avere presentato sul tema l'ordine del giorno n. 9/2100-A/012.

Il sottosegretario Giulio CALVISI si riserva di rendere i chiarimenti richiesti nella seduta di domani.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli

impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875/A Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, propone di procedere nell'esame del provvedimento fissando il termine per la presentazione degli emendamenti al 27 gennaio 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale.

C. 1466 Pagani e C. 2036 Ermellino.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che proprio oggi è stata assegnata alla IV Commissione, su identica materia, la proposta C. 2268 a prima firma Piastra. Ne dispone pertanto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento della Camera.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, rileva che le proposte di legge abbinata C. 1466 Pagani e C. 2036 Ermellino, entrambe composte da 4 articoli di contenuto simile, recano la delega al Governo per l'istituzione di una Riserva ausiliaria

dello Stato, finalizzata allo svolgimento di una serie di compiti nell'ambito del soccorso sanitario e socio assistenziale. Nelle relazioni illustrative allegate alle proposte di legge in esame si ricordano le principali modifiche che sono state apportate al Corpo militare della Croce Rossa nell'ambito della più generale riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I), attuata con il decreto legislativo n. 178 del 2012, e si sottolinea la necessità di individuare un meccanismo tale da garantire continuità all'attività resa da migliaia di volontari che operavano nella struttura del soppresso Corpo militare, aprendo nel contempo la possibilità a nuovi volontari di servire il Paese.

Per comodità, ricorda i più recenti passaggi della richiamata riorganizzazione. Fino al decreto legislativo n. 178 del 2012 avevamo un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.). All'interno di tale istituzione, basata soprattutto sul volontariato, operava il Corpo militare e quello delle Infermiere Volontarie. Successivamente al citato decreto legislativo n. 178, a partire dal 1° gennaio 2016, l'ente pubblico ha subito la cosiddetta smilitarizzazione ed è stato trasformato in ente privato, il quale ha preso il nome (pur simile) di Associazione della Croce Rossa Italiana. L'ente residuo di carattere pubblico, a far data dal 1° gennaio 2018, era stato pertanto messo in liquidazione, con conseguente subentro e assunzione definitiva da parte dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di tutte le attività ed i compiti precedentemente riferibili all'ente pubblico. In tal senso, l'ente residuo ha provveduto a trasferire all'Associazione, oltre ai rapporti giuridici in capo allo stesso ente pubblico, anche il relativo patrimonio mobiliare ed immobiliare. Il decreto legislativo n. 178 del 2012 è, quindi, intervenuto anche sul Corpo militare della Croce Rossa italiana, adesso denominato Corpo militare volontario, attribuendo la qualifica di soci dell'Associazione Croce Rossa Italiana a coloro che ne fanno parte e prevedendo una serie di disposizioni riguardanti il futuro assetto

del Corpo militare volontario e l'impiego del personale che prestava servizio in via continuativa nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana (CRI). In estrema sintesi, in base alla richiamata riforma, il Corpo militare volontario è composto esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico e non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste dall'ordinamento militare, fatta eccezione per quelle relative al congedo. Inoltre, al fine di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi resi dal Corpo militare e dalle Infermiere volontarie (Corpi ausiliari delle Forze armate), è stato mantenuto un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della Croce Rossa italiana, avente la qualifica di militare in congedo, è stabilita in trecento unità, transitato, a decorrere dal 1° ottobre 2017, nei ruoli del personale civile dell'ente residuale pubblico.

Fatto questo inquadramento generale, osserva che l'articolo 1 delle proposte di legge in esame, al fine di dare continuità alle attività di volontariato svolte attraverso il Corpo militare volontario della Croce Rossa e di valorizzare le risorse umane e strumentali presenti nel territorio nazionale, prevede l'istituzione di una Riserva ausiliaria dello Stato, costituita da nuclei operativi organizzati nel territorio nazionale a livello regionale e posti alle dipendenze dell'autorità militare più elevata nell'ambito di ciascuna regione. La proposta di legge a prima firma della collega Ermellino specifica, inoltre, che, da un lato, la Riserva è un Corpo militare ausiliario speciale, posto alle dipendenze organiche del Ministero della difesa e quelle funzionali dei comandi militari, con particolare riferimento all'Arma dei carabinieri; dall'altro, il Ministero della difesa cura la tenuta di un elenco delle risorse umane, dei beni strumentali e delle installazioni al fine di assicurare l'intervento da parte di una unità centrale di soccorso a supporto dei comandi di livello, in caso di emergenze nazionali o internazionali.

L'articolo 2 delle richiamate proposte reca disposizioni concernenti l'organizzazione della istituenda Riserva. In particolare, spetta all'Amministrazione della difesa garantire i servizi amministrativi, logistici e operativi necessari per consentire al personale della Riserva un'efficace collaborazione con le autorità militari e civili, avvalendosi anche dell'utilizzo delle uniformi, dei mezzi e dei materiali già in dotazione al Corpo militare della Croce Rossa. La Riserva potrà effettuare operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da altre emergenze, mentre la sola proposta di legge C. 2036 contempla la possibilità di interventi in occasione disastri tecnologici ed emergenze complesse. L'articolo 3 delle proposte reca la delega al Governo, a emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e su proposta del Ministro della difesa, uno o più decreti legislativi, per disciplinare lo stato giuridico militare del personale della Riserva e le modalità di reclutamento e gli incentivi da attribuire ai volontari. Gli schemi dei decreti delegati dovranno definire le modalità di costituzione e di funzionamento operativo di nuclei di pronto impiego e dovranno essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari le quali dovranno esprimersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'atto. Per quanto concerne, i criteri e i principi direttivi della delega, entrambe le proposte di legge fanno riferimento alla necessità di: valorizzare, ai fini del reclutamento, dello status giuridico e degli incentivi economici, le esperienze, le professionalità e i ruoli ricoperti dal personale volontario già appartenente alle componenti ausiliarie delle Forze armate; assicurare una struttura organizzativa che preveda la presenza capillare e omogenea della Riserva sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai nuclei di pronto impiego. La proposta di legge C. 1466, del collega Pagani, assegna, inoltre, ai richiamati decreti legislativi il compito di individuare i meccanismi di distacco dei nuclei operativi

per necessità di impiego ordinario, di addestramento e formazione e di pronto impiego presso altre amministrazioni dello Stato; prevedere che l'addestramento iniziale e specialistico, nonché l'aggiornamento del personale volontario, avvenga con risorse proprie e presso scuole ed enti di formazione dello Stato. Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria delle spese relative all'istituenda Riserva, entrambe le proposte di legge affidano ai decreti legislativi di cui all'articolo 3 il compito di individuare le apposite risorse finanziarie da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

In conclusione, auspica che l'iniziativa legislativa possa incontrare un ampio consenso presso i gruppi parlamentari presenti in Commissione e che il relativo iter possa consentire di approfondire, in tempi rapidi, tutti gli aspetti sui quali i colleghi intendano proficuamente discutere.

Alberto PAGANI (PD) fa presente che la proposta di legge a sua prima firma, pur prevedendo una delega legislativa al Governo, è stata presentata a inizio legislatura, quando il gruppo del Partito democratico non faceva parte delle forze di maggioranza. Ciò è significativo del fatto che l'iniziativa legislativa intende risolvere le problematiche che si sono verificate con la cosiddetta smilitarizzazione del Corpo militare della Croce Rossa e cercare di non disperdere il patrimonio assicurato fino ad allora da tutti i volontari che vi aderivano. Auspica, quindi, che il provvedimento possa trovare la condivisione degli altri gruppi parlamentari e avere un

iter rapido, anche attraverso un possibile ricorso alla sede legislativa.

Alessandra ERMELLINO (M5S) condivide la proposta avanzata dal collega Pagani e rimarca come i volontari del Corpo militare della Croce Rossa svolgessero importanti funzioni non solo sul territorio nazionale, ma anche all'estero.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) apprezza lo spirito sincero delle proposte di legge in esame e condivide l'esigenza di valorizzare l'esperienza volontaristica di coloro che sono appartenuti al Corpo militare della Croce Rossa. Sottolinea, tuttavia, come la tematica non sia priva di nodi da sciogliere e per questa ragione, pur non essendo contrario a procedere in maniera spedita, considera necessario svolgere un minimo di approfondimento attraverso una mirata attività conoscitiva.

Salvatore DEIDDA (FdI) manifesta l'interesse del proprio gruppo a contribuire a rimediare i danni provocati dalla smilitarizzazione del Corpo militare della Croce Rossa.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (C. 1999 Governo);

ricordato che:

l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di tredici articoli che forniscono fornire una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dell'economia dei due Paesi;

un Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia ed Etiopia era già stato firmato, a Roma, il 12 marzo 1998 dall'allora Ministro della difesa, Beniamino Andreatta, e dal generale Gebre Tsadkan, vice ministro della Difesa e Capo di stato maggiore della Difesa etiopico, senza tuttavia entrare in vigore non essendo mai stato avviato il relativo *iter* parlamentare;

considerato che:

l'Etiopia sta conoscendo un accelerato e intenso processo di riforma, dovuto principalmente al suo nuovo Primo Ministro Abiy Ahmed, che ha inaugurato una nuova fase politica di riforme e di riconciliazione nazionale;

sul piano regionale, il nuovo Primo Ministro ha puntato sulla pace con l'Eri-

trea, sulla distensione dell'area e sul rafforzamento dei legami con alcuni Paesi del Golfo, ricevendo un significativo riconoscimento da parte della Comunità internazionale con il conferimento del Premio Nobel per la pace nel 2019;

particolare rilevanza e delicatezza riveste l'articolo 9, che riguarda la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa e prevede forme di supporto alle iniziative commerciali finalizzate a razionalizzare il controllo sui prodotti a uso militare e sulle relative procedure;

conseguentemente, l'entrata in vigore dell'Accordo consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo etiopico in relazione all'eventuale acquisizione da parte di questo di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale;

rilevato che occorre tener fermo il dettato dell'articolo 11 della Costituzione e rammentare le ragioni per cui l'Accordo del 1998 non era stato ratificato;

ritenuto opportuno che, in sede esecutiva, sia data preponderanza all'articolo 4 dell'Accordo, specialmente nelle parti in cui si predispone la cornice per la partecipazione ai corsi e agli studi, la formazione e l'addestramento, le operazioni a sostegno della pace e per la promozione dei servizi sanitari militari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO	59
---------------------------------	----

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI.

La seduta comincia alle 9.55.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per procedere, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento, all'elezione di un Segretario, in sostituzione dell'onorevole Nunzio Angiola, che ha cessato di far parte della Commissione medesima. Avverte altresì che, essendo la Commissione costituita in seggio elettorale, non potranno avere luogo interventi, ivi compresi quelli a titolo di dichiarazioni di voto, se non per dichiarare un'eventuale astensione. Ricorda inoltre che risulterà eletto Segretario il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un Segretario.

(La Commissione procede alla votazione)

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Segretario:

Presenti e votanti: 38

Hanno riportato voti:

Lovecchio: 23

D'Attis: 15

Schede bianche: 0

Proclama eletto Segretario il deputato Giorgio Lovecchio.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Adelizzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Boschi, Buompane, Vanessa Cattoi, Cestari, D'Attis, D'Ettore, Donno, Fassina, Flati, Frassini, Garavaglia, Gava, Gubitosa, Lorenzin, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Lucaselli, Madia, Mancini, Mandelli, Manzo, Melilli, Misiti, Navarra, Occhiuto, Padoan, Ubaldo Pagano, Pella, Prestigiacomo, Raduzzi, Sodano, Tabacci, Tomasi, Torto, Trizzino.

La seduta termina alle 10.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2020 — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, informa che sono stati presentati diversi ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri. In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso adottati dai ricorrenti, avverte che la Presidenza ritiene di poter rivedere i giudizi di inammissibilità su alcune delle citate proposte emendative. In particolare, comunica che devono considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative: Bu-

ratti 1.04, Currò 1.07, Ruggiero 1.08, Burratti 1.038, 1.039 e 1.040, Giacomoni 2.012 e 2.013, Trano 2.019 e 2.020.

Cede quindi la parola al relatore Mancini onde acquisirne l'avviso in ordine alla programmazione del seguito dei lavori.

Claudio MANCINI (PD), *relatore*, rileva come sia tuttora in corso la Conferenza dei Presidenti di gruppo per la predisposizione del prossimo calendario dei lavori dell'Assemblea, nell'ambito del quale dovrà altresì essere stabilita la data di avvio della discussione sulle linee generali del presente provvedimento. Riterrebbe pertanto opportuno definire la tempistica dettagliata dell'esame delle proposte emendative riferite al decreto-legge all'esito della Conferenza. In tale quadro, nonché al fine di consentire al Governo di ultimare l'elaborazione dei pareri di propria competenza, l'esame delle proposte emendative potrebbe essere avviato a partire dalla seduta già convocata per la prima mattina di domani.

Marco OSNATO (FdI), nel concordare con il relatore circa l'opportunità di attendere l'esito delle decisioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo in ordine alla calendarizzazione in Aula del prov-

vedimento in esame, si limita ad osservare la paradossale tendenza della maggioranza parlamentare ad una sorta di deriva ostruzionistica, giacché la parte largamente preponderante delle proposte emendative da porre in votazione – alcune delle quali, peraltro, volte a modificare in maniera assai significativa l'impianto originario del decreto-legge – sono state presentate proprio dai gruppi di maggioranza.

Carla RUOCCO, *presidente*, nel prendere atto delle indicazioni fornite dal relatore, ferma restando l'esigenza di attendere comunque l'esito della Conferenza dei Presidenti di gruppo tuttora in corso e salvi i diversi orientamenti che dovessero

eventualmente emergere nell'ambito dell'ufficio di presidenza della Commissione, previsto al termine della seduta, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per le ore 9.30 della giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica.	
Audizione di Paolo Mottana, professore ordinario di filosofia dell'educazione e di ermeneutica della formazione e pratiche immaginali presso l'Università degli studi di Milano Bicocca; Michela Schenetti, professoressa associata di didattica generale e metodologia e didattica dell'attività motoria presso l'Università degli studi di Bologna; Gisella Langé, esperta di lingue straniere e internazionalizzazione, e Francesco Paolicelli, consulente <i>opengov</i> ed esperto di <i>coding</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
AVVERTENZA	63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica.

Audizione di Paolo Mottana, professore ordinario di filosofia dell'educazione e di ermeneutica della formazione e pratiche immaginali presso l'Università

degli studi di Milano Bicocca; Michela Schenetti, professoressa associata di didattica generale e metodologia e didattica dell'attività motoria presso l'Università degli studi di Bologna; Gisella Langé, esperta di lingue straniere e internazionalizzazione, e Francesco Paolicelli, consulente *opengov* ed esperto di *coding*.

(Svolgimento e conclusione).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Gisella LANGÉ, *esperta di lingue straniere e internazionalizzazione*, Francesco PAOLICELLI, *consulente opengov ed esperto di coding*, Paolo MOTTANA, *professore ordinario di filosofia dell'educa-*

zione e di ermeneutica della formazione e pratiche immaginali presso l'Università degli studi di Milano Bicocca, e Michela SCHENETTI, professoressa associata di didattica generale e metodologia e didattica dell'attività motoria presso l'Università degli studi di Bologna, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luigi GALLO, *presidente*, Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), Valentina APREA (FI), Giorgia LATINI (LEGA), Lucia CIAMPI (PD) e Alessandro MELICCHIO (M5S).

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	64
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1428 Pellicani recante « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (<i>Deliberazione</i>)	64

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ». Atto 137 (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (<i>Esame e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
D.L. 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Sull'ordine dei lavori	85
AVVERTENZA	86

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che per il Gruppo Italia

Viva è entrata a far parte della Commissione, come membro effettivo, il deputato Davide Bendinelli.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1428 Pellicani recante « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ». (*Deliberazione*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno

reca la deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1428 Pellicani recante Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Sulla base di quanto convenuto nell'ufficio di presidenza dell'11 dicembre, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione è oggi chiamata a deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nell'ambito della proposta di legge C. 1428 Pellicani « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna », già incardinata lo scorso 17 dicembre.

Ricorda che si è convenuto di procedere alle audizioni di rappresentanti dei ministeri competenti e degli enti territoriali, dei titolari di incarichi istituzionali, dei rappresentanti delle associazioni di categoria, di istituti di ricerca e di enti del mondo ambientalista, nonché comitati impegnati per la salvaguardia di Venezia. La durata dell'indagine è prevista in tre mesi, a partire dalla sua deliberazione.

Resta inteso che – ove emerga l'esigenza di estendere il novero dei soggetti da invitare in audizione, in ragione delle esigenze istruttorie connesse alla conoscenza di una realtà tanto complessa quanto unica – la Commissione valuterà se ampliare il campo dell'indagine oppure procedere ad integrare l'attività istruttoria sulla proposta di legge con un ciclo di audizioni informali esterno all'indagine stessa.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ».

Atto 137.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 1° febbraio 2020. Comunica altresì che la richiesta di espressione del parere parlamentare avanzata dal Governo non è corredata della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata né del previsto parere del Consiglio di Stato.

Ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega – che scade il prossimo 6 febbraio – e all'urgenza segnalata dal Governo, la Presidenza della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dell'atto alla Commissione Ambiente, nonché alla V Commissione, per le conseguenze di carattere finanziario.

Resta inteso che le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ».

Ricorda che la legge 16 marzo 2017, n. 30, ha attribuito al Governo la delega per disciplinare il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, attuata in via principale con il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, entrato in vigore il 6 febbraio 2018.

La stessa norma di delega consente l'emanazione, entro 2 anni dalla suddetta data, di disposizioni integrative e corret-

tive del decreto legislativo, sulla base di una relazione motivata che espliciti le ragioni della scelta di esercitare la potestà legislativa delegata di tipo integrativo e correttivo e ne indichi le principali finalità, che il Presidente del Consiglio presenta alle Camere. La relazione è stata effettivamente trasmessa lo scorso 21 novembre ed evidenzia come in sede attuativa della nuova disciplina siano emerse molteplici criticità.

In primo luogo, è emersa l'esigenza di interventi rapidi nei confronti dei cittadini colpiti dagli eventi calamitosi, assicurando un rapido rientro nelle proprie abitazioni, nonché di favorire la rapida ripresa delle attività economiche e produttive interessate.

In secondo luogo, rileva la necessità di ridurre gli adempimenti amministrativi in occasione di eventi emergenziali, nonché di garantire l'immediata attivazione di tutte le strutture di protezione civile e il coinvolgimento degli enti locali al fine di garantire la continuità amministrativa.

Il citato documento governativo evidenzia inoltre l'opportunità di chiarire la *governance* del Servizio nazionale della protezione civile, anche al fine di introdurre un esplicito riferimento alle Province, non presente nel testo vigente in quanto redatto alla luce della riforma costituzionale che le sopprimeva, poi non confermata dal referendum.

Ancora, si evidenzia la necessità di un intervento chiarificatore in materia di pianificazione delle attività ordinarie in materia di protezione civile, con riguardo alla all'adozione dei piani da parte degli enti locali.

L'obiettivo di superare tali criticità si coniuga — secondo quanto riportato nella relazione — con l'obiettivo di semplificazione, anche su stimolo del Consiglio di Stato che, nel parere sul decreto principale, aveva formulato la raccomandazione « di rivedere- se nel caso anche in sede di decreti integrativi e correttivi — il testo per meglio realizzare la semplificazione in parola ».

La relazione governativa precisa che le disposizioni sulle quali è risultato neces-

sario intervenire possono pertanto raggrupparsi in tre aree tematiche: *a)* gestione delle emergenze, con riferimento alle modalità di dichiarazione dello stato di emergenza, anche internazionale, ai soggetti coinvolti nonché ai relativi adempimenti (articoli 8, 23, 25, 26, 27, 29 e 40); *b)* *governance*, con riferimento ai soggetti che intervengono nelle varie attività di protezione civile e relativo coordinamento (articoli 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 e 42); *c)* prevenzione non strutturale, con particolare riferimento alla pianificazione di protezione civile (articoli 8, 17, 18 e 22).

Venendo all'esame del testo, l'articolo 1 interviene sulla disciplina delle attività di protezione civile (articolo 2 del Codice). In primo luogo si specifica che le attività di prevenzione non strutturale di protezione civile possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale.

In secondo luogo, si precisa che, tra le attività e gli interventi connessi alla fase di superamento dell'emergenza, è inclusa anche la ricognizione dei danni subiti dai beni paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private.

L'articolo 2 reca due modifiche puntuali alla vigente disciplina del Servizio nazionale della Protezione civile (articolo 3, comma 3, del Codice) nella parte in cui prevede che gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali definiti in sede di pianificazione di protezione civile, sono individuati dalle regioni e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.

La prima modifica è volta a precisare che l'individuazione da parte delle regioni deve avvenire in raccordo con i prefetti. Al riguardo, occorrerebbe forse apportare una analoga integrazione anche all'articolo 11 del Codice, che attribuisce tale funzione alla Regione senza citare i prefetti. La seconda modifica corregge invece un errato rinvio normativo interno.

L'articolo 3 modifica l'articolo 6 del Codice per specificare che le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili dell'articolazione delle strutture or-

ganizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile, purché di propria competenza e per correggere un errato rinvio normativo interno.

L'articolo 4 reca modifiche all'elenco delle funzioni di rilievo nazionale attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 8, comma 1, del Codice).

In primo luogo, si precisa che la sala operativa nazionale interforze (c.d. Sala Situazione Italia) opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio.

Una seconda modifica specifica che il coordinamento dell'intervento è garantito anche attraverso l'impiego sul territorio di personale dello Stato o degli enti territoriali in raccordo con le amministrazioni interessate. In proposito la relazione illustrativa evidenzia che la finalità della norma è quella di « disciplinare l'impiego di team di personale del Sistema di protezione civile a supporto dei territori colpiti secondo una prassi consolidata ».

Una terza integrazione è invece volta a chiarire che il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, non ha come compito solo l'esecuzione di esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica dei piani nazionali (come previsto dal testo vigente), ma anche quello di provvedere alla programmazione delle esercitazioni medesime. Scopo di tale integrazione, secondo la relazione illustrativa, è « rappresentare un concetto di esercitazione più ampio, che prevede un preventivo percorso di programmazione sia in termini di attività che di obiettivi da perseguire, ai fini di una maggiore efficacia di tale importante attività di prevenzione dei rischi ».

L'ultima modifica ha carattere formale: in luogo del coordinamento dell'intervento in occasione di emergenze all'estero, si fa infatti riferimento al coordinamento delle operazioni del Servizio stesso.

L'articolo 5 inserisce tra i destinatari dello scambio informativo attivato dal Prefetto in occasione di eventi emergenziali

(articolo 9 del Codice) anche le province, ove delegate per le ragioni indicate in premessa.

L'articolo 6 modifica l'articolo 11 del Codice.

Un primo gruppo di novelle riguarda il comma 1. In virtù di tali modifiche la predisposizione e approvazione del piano di protezione civile di ambito viene posta in capo alle Province in qualità di enti di area vasta (ove non diversamente disciplinato dalle leggi regionali) e sottratta (in virtù delle modifiche recate dall'articolo 7) ai Comuni. In proposito la relazione illustrativa sottolinea che « tali modifiche servono per meglio inquadrare le responsabilità anche nel caso dei piani di ambito, nel contesto degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, per evitare dubbi interpretativi ».

Un'ulteriore modifica è volta a precisare anche in questo caso che il flusso di raccolta e scambio delle informazioni deve interessare anche le province, ove delegate. La modifica recata dal punto 3) riveste invece carattere formale.

Un secondo gruppo di modifiche interviene sul comma 3 del medesimo articolo 11, che affida alle Regioni il compito di favorire l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze fronteggiabili in via ordinaria.

In tale contesto si prevede che il livello territoriale citato non sia, come prevede il testo vigente, quello « comunale o di ambito » bensì quello regionale.

In secondo luogo si include nei compiti attribuiti alla Regione anche quello di favorire l'organizzazione di modalità di supporto per le attività di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio.

Infine, l'articolo in esame reca anche una modifica del comma 4 dell'articolo 11 del Codice, che impone alla disciplina regionale di essere aggiornata e coerente con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia. Il testo in esame limita l'esigenza di procedere a tale adeguamento

solo con riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio finalizzate ad assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, e le conseguenti indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina delle funzioni dei comuni (articolo 12 del Codice). Una prima modifica specifica che la funzione dei comuni di provvedere anche in forma associata, all'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi va intesa anche con riguardo alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, sulla base dei criteri fissati da apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri come recepiti dai diversi ordinamenti regionali. Si tratta di una modifica connessa a quella illustrata con riguardo alla lettera *b*) dell'articolo 6 relativa alle funzioni delle regioni.

Tutte le altre modifiche recate dall'articolo in esame sono volte a restringere la competenza del comune al solo territorio comunale, eliminando i riferimenti all'ambito previsti dal testo vigente, salvo l'ultima, che riveste carattere meramente formale.

L'articolo 8 integra le disposizioni relative alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (articolo 13 del Codice).

La lettera *a*) include nel novero delle strutture operative anche le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo competenti alla messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. La relazione tecnica sottolinea che « dette strutture, attivabili solo in occasione di eventi emergenziali, sono già previste ed operanti ».

La lettera *b*), invece, interviene sul comma 2-*bis* dell'articolo 13 del Codice, che disciplina l'effettuazione di attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in oc-

casione degli eventi emergenziali di protezione civile, precisando che tali attività riguardano anche i beni culturali e paesaggistici, avvengono in raccordo con il MIBAC.

La lettera *c*) integra il disposto del comma 5 dell'articolo 13 del Codice, che demanda ad un apposito D.P.C.M. la definizione delle modalità e delle procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile, al fine di prevedere che con lo stesso decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui – su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di emergenze di rilievo nazionale e limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali – il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di protezione civile (disciplinate dall'articolo 25 del Codice).

L'articolo 9 modifica le funzioni e la composizione del Comitato operativo nazionale della protezione civile (articolo 14 del Codice). Il Comitato operativo è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti e delle strutture operative con valenza nazionale. La relazione illustrativa sottolinea che la modifica è volta ad evitare dubbi interpretativi a seguito dell'inserimento nel novero delle strutture operative delle articolazioni del MIBACT, operata dall'articolo 8. In questo senso si dispone che – fermo restando che è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, allora al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente.

L'articolo 10 integra la disciplina sulla tipologia dei rischi di protezione civile (articolo 16 del Codice) al fine di precisare che rispetto a tale azione sono fatte salve

le competenze organizzative di coordinamento previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi (L. 353/2000).

L'articolo 11 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile (articolo 17 del Codice).

In primo luogo si integra la normativa vigente al fine di prevedere la facoltà, per il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome, di avvalersi per la gestione del sistema di allerta anche di eventuali dati e strumenti elaborati e forniti dalle strutture tecniche delle Regioni, previa stipula di apposite convenzioni.

In secondo luogo, si prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avvenga anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico denominato IT-alert, la cui disciplina è stata recentemente introdotta nel testo del Codice delle comunicazioni elettroniche, dal c.d. decreto sblocca cantieri, che ha anche previsto l'emanazione di un apposito decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri per individuare, tra l'altro, le modalità e i criteri di attivazione del servizio. Tale decreto non risulta essere stato ancora emanato.

L'articolo 12 reca modifiche alla disciplina della pianificazione di protezione civile (articolo 18 del Codice).

In primo luogo si specifica che la definizione degli ambiti ottimali avviene solamente su base provinciale e non anche, come prevede il testo vigente, su base comunale.

Con la lettera *b*) si integra la disciplina dei contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio, affidando a tale strumento anche il compito di definire le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali. La relazione illustrativa evidenzia come sia « necessario per garantire un'efficace risposta operativa e di assistenza alla popolazione in caso di eventi emergenziali che coinvolgono le predette infrastrutture ».

L'articolo 13 modifica la normativa sulle azioni di coordinamento e monitoraggio in materia di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile (articolo 22 del Codice) per chiarire che possono essere definite con una o più direttive (il testo vigente usa il singolare) e devono riguardare sia le azioni di previsione e prevenzione sia i loro effetti (il testo vigente sembra riferirsi solo « agli effetti »).

L'articolo 14 modifica la disciplina della procedura per la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (articolo 23, comma 1, del Codice).

In primo luogo, si specifica che, ai fini della richiesta di mobilitazione da parte del presidente della regione o della provincia autonoma, occorre una dichiarazione – e non una attestazione – dei medesimi enti sul pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili. In secondo luogo, è previsto il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili, oltre che delle Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato di protezione civile, delle strutture operative nazionali, anche dei comuni o delle loro forme associative per supportare gli enti locali coinvolti.

L'articolo 15 reca una limitata modifica alla norma riguardante la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (comma 2 dell'articolo 24 del Codice).

In particolare, prevede che, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, il Consiglio dei ministri emani « una o più deliberazioni » (il testo attuale usa il singolare: « propria deliberazione ») per lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per gli interventi indicati nell'articolo 25.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che l'intervento introdotto risulta necessario al fine di non attendere « l'effettuazione di una puntuale quantificazione di tutti gli interventi », precisando, altresì, che « nei due anni di vigenza del codice, le Regioni interessate hanno infatti evidenziato la necessità di ottenere in tempi rapidi le risorse di cui alla lettera *c*)

[prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità] che possono essere stimate in un breve lasso di tempo, rinviando ad una successiva approfondita valutazione, i fabbisogni per la riduzione del rischio residuo ».

L'articolo 16 modifica la disciplina la procedura di emanazione delle ordinanze di protezione civile (commi 7 e 10 dell'articolo 25 del Codice). Nello specifico, si sopprime il riferimento secondo cui i commissari delegati, dopo la scadenza dello stato di emergenza, proseguono le attività previste in regime ordinario fino alla chiusura della contabilità speciale aperta per l'emergenza, dal momento che tale evenienza risulta già prevista nell'articolo 26 del Codice.

La norma sopprime inoltre nell'ambito della disciplina del sistema di monitoraggio delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile, ogni riferimento alle ispezioni ivi previste, in quanto, come sottolineato nella relazione illustrativa al provvedimento, « si tratta di un refuso ».

L'articolo 17 interviene sulla disciplina delle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (articolo 26 del Codice).

In particolare, la modifica del comma 1 dell'articolo 26 consente di disporre con l'ordinanza volta a regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria – entro il termine di scadenza della contabilità speciale e previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile – anche la rimodulazione del piano degli interventi.

Inoltre, mentre il testo vigente del comma 2 si limita a consentire che il soggetto che gestisce la contabilità speciale possa essere autorizzato a gestirla anche in regime ordinario fino alla scadenza, la nuova disciplina prevede che tale soggetto sia individuato con ordinanza. In più, a tale soggetto si attribuisce il potere di revocare gli interventi previsti dal piano

che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, stabilendo, altresì, la possibilità di utilizzare le somme residue per la realizzazione di nuovi interventi, strettamente connessi al superamento della medesima emergenza. Con la medesima ordinanza si individuano le modalità di prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.

L'articolo 18 reca puntuali modifiche alla disciplina dell'istituto delle contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale (articolo 27 del Codice).

La lettera *a*) e la lettera *c*) sono volte ad esplicitare il termine massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza, per il mantenimento delle contabilità speciali. Attualmente il termine è di 36 mesi dopo la scadenza del primo termine (12 mesi prorogabile per altri 12).

La lettera *b*) specifica che le risorse da versare nelle contabilità speciali possono provenire anche da donazioni e da altre pubbliche amministrazioni.

La lettera *d*) disciplina l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, specificando che sono utilizzate secondo le modalità e nei termini previsti dalle ordinanze di chiusura dello stato di emergenza di cui all'articolo 26. Nel caso di somme ancora non utilizzate, le stesse sono versate al Fondo per le emergenze nazionali ovvero all'entrata del bilancio delle amministrazioni che hanno finanziato gli interventi.

L'articolo 19 si propone di adeguare la disciplina sulla partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale (articolo 29 del Codice), alla decisione UE 2019/420, che ha recentemente riformato il meccanismo unionale di protezione civile.

A tal fine, la lettera *b*) sostituisce il comma 2 dell'articolo 29, per autorizzare – in sede di partecipazione del servizio nazionale di protezione civile al pool europeo di protezione civile (ex EERC) e al sistema rescEU – l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel si-

stema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.

Analogamente, la lettera *c*) riscrive, senza determinare modifiche sostanziali, il comma 3 dell'articolo 29 del Codice, che disciplina i compiti del Capo Dipartimento della protezione civile in caso di intervento all'estero, prevedendo l'attivazione dell'intervento, anche nelle more della dichiarazione dello stato di mobilitazione o della deliberazione dello stato di emergenza per interventi all'estero (articoli 23 e 24 del Codice), e in assenza di impedimenti dovuti ad emergenze nazionali. Le risorse inviate possono essere ritirate sempre in caso di necessità nazionali.

Le ulteriori modifiche riguardano interventi di natura formale.

L'articolo 20 modifica la disciplina del rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (articolo 40 del Codice).

La lettera *a*) consente che – in occasione di attività o interventi all'estero di lunga durata del volontariato organizzato di protezione civile – sia possibile erogare un'anticipazione dei rimborsi dovuti, nei limiti stabiliti con le ordinanze emergenziali, mentre la lettera *b*) consente che le richieste di rimborso siano presentate mediante dichiarazione autocertificata.

Infine, la lettera *c*), ai fini della disciplina transitoria per la presentazione delle istanze di rimborso, elimina il riferimento al paragrafo 2 della Direttiva 9 novembre 2012 recante gli indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. Conseguentemente, fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 21 riscrive il comma 3 dell'articolo 42 del Codice, con la finalità – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa – di « sottolineare la necessità che il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile e le due Commissioni (nazionale e territoriale, che lo compongono) definiscano le modalità organizzative adottando specifici regolamenti di funzionamento », finalità che tuttavia non appare pienamente realizzata con la formulazione normativa utilizzata.

Infine, gli articoli da 22 a 24 prevedono, rispettivamente, un intervento di mero coordinamento normativo, la clausola di invarianza finanziaria, e l'entrata in vigore del provvedimento in esame, prevista 15 giorni dopo la data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente, ritiene opportuno che la Commissione – compatibilmente con i ristretti tempi di esame a disposizione – svolga una limitata ma esaustiva istruttoria. In tal senso sarebbe a suo avviso opportuno acquisire elementi informativi da parte del Capo dipartimento della Protezione civile e, eventualmente, anche dei rappresentanti delle autonomie regionali e degli enti locali anche se la posizione di questi ultimi trova già una sua espressione ufficiale nell'esigenza che sia acquisita l'intesa da parte della Conferenza Unificata.

Erica MAZZETTI (FI) segnala l'importanza della materia oggetto del provvedimento, che rende condivisibile la richiesta di svolgere audizioni e una ampia attività istruttoria. Si sofferma quindi su due questioni che ritiene meritevole di attenzione.

Un primo aspetto concerne la maggiore attenzione che in sede correttiva al decreto originario si è inteso prestare alle Province, alle quali sono attribuiti compiti prima spettanti ai Comuni. Resta però la perplessità sulla effettiva capacità di assolvere a compiti così delicati da parte di enti che una errata politica istituzionale portata avanti negli ultimi anni ha privato di mezzi e capacità operative.

Una seconda questione, segnalata da operatori del settore, riguarda le proble-

matiche concernenti l'uso delle scorte da parte dei comuni interessati da eventi calamitosi senza che si provveda al rimborso, lacuna normativa che forse potrebbe essere colmata in questa sede.

Paolo TRANCASSINI (FdI) ricorda che i gruppi in Commissione avevano raggiunto l'accordo di iniziare nel mese di gennaio l'esame della sua proposta di legge in materia di gestione delle emergenze. Scopre invece che, sorprendentemente, il Governo ha prodotto una riforma della Protezione civile che – a suo avviso – appare di ampia portata e di sostanziale sconfessione delle scelte assunte nella scorsa legislatura dal partito democratico.

Tale scelta parte dall'esplicita ammissione da parte del Governo, richiamata dalla stessa relatrice secondo cui il modello attuale non assicura interventi rapidi nei confronti dei cittadini colpiti dagli eventi calamitosi e non consente un rapido rientro nelle proprie abitazioni, né risponde a criteri di semplificazione burocratica.

In un ambito di azione in cui il fattore tempo assume un ruolo determinante, si conferma la fondatezza delle critiche che la sua parte politica ha avanzato verso un modello di Protezione civile non titolare di specifici compiti di ricostruzione di immobili, che fortunatamente questo decreto correttivo vuole superare, auspicabilmente per un ritorno al modello precedente, simbolicamente rappresentato dall'allora titolare della struttura, il dottor Bertolaso.

Proprio in ragione della evidente portata innovativa dell'atto, non comprende perché la relatrice voglia limitare l'istruttoria a una sola audizione. Gli sembra invece l'occasione opportuna per dare finalmente adeguato spazio agli amministratori locali dei comuni e delle province colpiti da eventi calamitosi – cui la Commissione ha riservato un tempo ridicolo di ascolto in occasione del recente decreto sugli eventi sismici – per comprendere da loro le reali esigenze di protezione civile.

Conclude condividendo le valutazioni della collega Mazzetti sulla necessità di un

rilancio degli enti provinciali, anche in funzione di maggiore efficacia dell'azione di protezione civile

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, reputa necessario puntualizzare che il testo assume un mero valore integrativo e correttivo dell'attuale codice. Né potrebbe essere diversamente data la natura dello strumento e la circostanza che i principi e criteri direttivi della delega non sono cambiati.

Non condivide quindi la lettura del collega Trancassini che giudica frutto di un approccio errato al testo, secondo cui è in atto un pentimento da parte del partito democratico o un progetto di ritorno al « modello Bertolaso », che ha prodotto innegabili storture dello strumento di protezione civile.

Nel dichiararsi favorevole ad ampliare il novero delle audizioni purché si rispettino i tempi di conclusione dell'esame, invita tuttavia la Commissione ad evitare di affrontare il tema della riforma complessiva del Sistema di protezione civile in questa sede, o a riproporre polemiche, pur legittime, sulla attività di ricostruzione post sismica essendo un tema che non riguarda in senso stretto il *corpus* normativo oggetto di esame.

Paolo TRANCASSINI (FdI) ribadisce che il provvedimento a suo avviso non costituisce una mera modifica dell'attuale normativa, ma ne cambia i connotati di fondo. Non vede perché debba esprimersi una critica a quella fase della storia della protezione civile, da Zamberletti in poi, in cui si individuava un responsabile unico degli interventi urgenti in fase di emergenza.

Riferendosi ad alcune fasi del recente dibattito parlamentare, richiama gli inviti avanzati dal Partito democratico a rispettare ruolo e dignità del Parlamento che, a suo giudizio, in questo contesto impongono lo svolgimento di una serrata ma estesa istruttoria.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, rinviando ogni determinazione re-

lativa allo svolgimento di audizioni alla riunione dell'ufficio di presidenza, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 27 gennaio 2020.

Comunica altresì che la richiesta di espressione del parere parlamentare avanzata dal Governo non è corredata del previsto parere della Conferenza unificata. Ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega – che scadeva il 19 gennaio ove non fosse stato attivato il meccanismo di « scorrimento del termine » di tre mesi – e all'urgenza segnalata dal Governo, la Presidenza della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dell'atto alla Commissione Ambiente, nonché alla V e alla XIV Commissione.

Resta inteso che le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, riferisce sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle

emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Ricorda che il decreto legislativo oggetto delle integrazioni ha modificato la Parte Quinta, del c.d. Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) con riferimento alla disciplina del settore degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera, in attuazione della delega conferita dalla legge di delegazione europea del 2015.

Come noto, per i decreti adottati in attuazione di deleghe legislative conferite dalle leggi di delegazione europea, è previsto il potere di adottare disposizioni correttive ed integrative entro due anni dalla loro entrata in vigore, termine che – per effetto dello « scorrimento » di tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della sua scadenza – è adesso fissato al 19 marzo 2020.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, lo schema di decreto si è reso necessario per superare alcune criticità segnalate dai soggetti interessati nel primo anno di applicazione del disposto normativo, nonché per correggere alcuni refusi contenuti nella normativa vigente. Le modifiche proposte sono volte a semplificare le procedure autorizzative, i sistemi di controllo e gli obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, aumentandone il grado di certezza normativa, nonché a razionalizzare il sistema delle sanzioni.

Passando al contenuto dello schema, esso si compone di quattro articoli e un allegato.

L'articolo 1 interviene sulla Parte V del Codice.

In particolare, la lettera *a)* definisce l'emissione odorigena – già introdotta dal decreto legislativo n. 183 – precisando che è tale qualsiasi emissione convogliata o diffusa se caratterizzata da effetti di natura odorigena e si allinea la definizione di solvente organico a quella prevista dalla normativa europea.

La lettera *b*) introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269), allo scopo di semplificare e chiarire i procedimenti ivi previsti.

Viene specificato che i valori limite di emissione identificati e riportati nell'autorizzazione rilasciata al gestore dello stabilimento devono riferirsi solo alle sostanze e ai parametri specificati nel ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio e non alle sostanze generiche.

Un'altra modifica riguarda il comma 8 che riguarda le autorizzazioni nel caso in cui il gestore intenda procedere alla modifica dello stabilimento. Il testo vigente distingue il caso di modifica sostanziale, soggetta ad una domanda di autorizzazione, e modifica non sostanziale, che prevede solo una preventiva comunicazione da parte del gestore alle autorità competenti. A tale riguardo la modifica proposta introduce una particolare ipotesi di modifica non sostanziale che riguarda la variazione del gestore dello stabilimento per la quale si rimanda alla specifica procedura prevista dal comma 11-*bis* anch'esso introdotto dallo schema in esame, unitamente al comma 11-*ter*, entrambi finalizzati a regolare due particolari ipotesi di modifica non sostanziale ad oggi non disciplinati, con conseguenti difformità di procedure da parte delle autorità competenti, come si legge nella Relazione illustrativa.

A tal fine, il comma 11-*bis* prevede quindi che in caso di variazione del gestore, il nuovo gestore ne dia comunicazione alle autorità competenti. Il comma 11-*ter* prevede che nel caso di trasferimento di uno stabilimento il gestore cessionario richieda il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita e che l'autorità proceda all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di un'apposita comunicazione da parte di quest'ultimo.

Viene poi aggiunto il nuovo comma 11-*quater* che specifica che le spese che riguardano l'istruttoria relativa al regime

delle autorizzazioni (rilievi, sopralluoghi, accertamenti, verifiche) sono a carico del richiedente, sulla base di tariffari adottati dalle autorità competenti.

La lettera *c*) introduce modifiche formali all'articolo 270, relativo all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni.

La lettera *d*) modifica la disciplina dei valori limite di emissione e delle prescrizioni per gli impianti e le attività (articolo 271 del codice), introducendo semplificazioni e chiarimenti sulle modalità di definizione, controllo e monitoraggio dei suddetti valori limite.

In primo luogo si inserisce, al comma 7-*bis*, una norma di principio in base alla quale le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute debbono essere limitate il più possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e tali sostanze, assieme a quelle classificate come « preoccupanti » dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), debbono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile dai cicli produttivi da cui originano. Si tratta di sostanze che possono provocare mutazioni genetiche, sostanze cancerogene e tossiche per la riproduzione.

In secondo luogo, sempre il comma 7-*bis* prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto della suddetta norma di principio in sede di istruttoria autorizzativa. Nella relazione che accompagna lo schema in esame, si evidenzia che non viene inserito un termine predefinito per la sostituzione delle sostanze pericolose dai cicli produttivi poiché si intende lasciare alle autorità competenti la facoltà di declinare caso per caso la tempistica.

Oltre a correggere alcuni refusi, la lettera *d*), con riguardo alle attività di controllo e di monitoraggio, inserisce un periodo in base al quale tali attività si dovranno riferire solo alle sostanze e ai parametri per i quali l'autorizzazione prevede dei limiti di emissione o prescrizioni. Come specificato nella Relazione, tale modifica si ricollega al principio sancito nella già illustrata modifica dell'articolo 269, comma 4, per cui l'autorizzazione deve

riferire i valori limiti di emissioni solo alle sostanze specifiche pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento.

Infine, al comma 20, che disciplina i casi in cui si verifica un superamento dei valori limite di emissione prescritti sulla base delle difformità accertate dalle autorità competenti, viene sostituito l'ultimo periodo con una formulazione che si riferisce alle difformità accertate nei casi di monitoraggio di competenza del gestore relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione del rispetto dei valori limite previsti su base media o percentuale. Ancora una volta la Relazione precisa che data l'eterogeneità di situazioni è stata riservata all'autorizzazione la scelta e la definizione dei casi in cui vi sia un obbligo di comunicazione all'autorità.

La lettera *e*) modifica la disciplina relativa agli impianti e alle attività in deroga (articolo 272). Oltre a correggere un refuso, la norma in esame limita, al comma 4, i casi in cui si vieta il ricorso alle autorizzazioni di carattere generale nel senso di non escluderlo per tutti gli impianti ed attività che utilizzano sostanze pericolose, ma solo per quelli che in cui tali sostanze siano utilizzate nei cicli produttivi in cui si generano le emissioni.

La lettera *f*) interviene in materia di medi impianti di combustione (articolo 273-*bis* del codice). Rispetto alla vigente disciplina, si specifica che la possibilità che l'adeguamento – che può essere previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione – sia anche su richiesta delle autorità competenti.

Inoltre, al comma 10, viene aggiunta una nuova lettera *q*)-*bis*), per aggiungere all'elenco attualmente previsto di fattispecie che non costituiscono medi impianti di combustione anche la fattispecie degli impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW, per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento in punti di emissione comuni (punto 2) della lettera *f*) dello schema in esame).

Ancora, è inserito un nuovo comma 10-*bis*, in base al quale agli impianti previsti dalla nuova lettera *q*-*bis*) si applicano i valori limite di emissione previsti per impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 mW, nonché le norme sui controlli previste dall'articolo 272, comma 1-*bis*) del codice, relativo agli impianti ed attività in deroga non sottoposti ad autorizzazione.

La lettera *f*) provvede infine a correggere taluni refusi.

La lettera *g*) reca modifiche all'articolo 279, commi 1, 3 e 4.

Secondo la relazione illustrativa, le modifiche mirano ad aggiornare il sistema delle sanzioni relative agli stabilimenti, in modo da assicurare effettività, proporzionalità e a dissuadere da violazioni delle norme di legge.

Rispetto al vigente comma 1, che riguarda le sanzioni penali o pecuniarie per autorizzazione mancante o scaduta, decaduta, sospesa o revocata, vengono individuati gli atti autorizzativi imprescindibili cui si riferiscono i reati da punire. Le autorizzazioni in questione riguardano le emissioni in atmosfera da parte degli stabilimenti nonché gli impianti e le attività, presenti negli stabilimenti stessi, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Inoltre, nel quadro delle sanzioni per chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista, si afferma che il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo; di conseguenza, il trasferimento comporterà la necessità di nuove autorizzazioni.

In secondo luogo, si interviene sul comma 3 dell'articolo 279. Sono modificate innanzi tutto le sanzioni per chi omette le dovute comunicazioni. Per effetto di queste nuove disposizioni i responsabili di tali reati non saranno più passibili di arresto fino ad un anno, ma le sanzioni pecuniarie saliranno dall'attuale massimo di 1.032 euro ad una fascia tra i 2.000 e 20.000 euro.

Altre modifiche sanzionatorie interessano le violazioni dell'articolo 273-bis (concernente i medi impianti di combustione), comma 6 e comma 7, lettere *c*) e *d*); le attuali sanzioni amministrative pecuniarie da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvedono le Regioni o le Province autonome o diversa autorità individuata dalla normativa regionale, riguarderanno non soltanto chi non effettua una delle comunicazioni previste, ma anche chi non presenta entro i tempi prescritti la domanda autorizzativa ai fini dell'adeguamento di stabilimenti già dotati di un'autorizzazione in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.

In terzo luogo, modificando il comma 4 dell'articolo 279 del Codice, sono modificate le sanzioni previste per le mancate comunicazioni all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, ovvero dei risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare. Le mancate comunicazioni non saranno più sanzionabili con l'arresto fino a sei mesi, mentre resteranno sanzioni pecuniarie.

La lettera *h*) aggiunge un nuovo comma, 10-bis, all'articolo 281 del D.Lgs. n. 152/2006. Si tratta di una disposizione transitoria, così come le altre contenute nel suddetto articolo 281 del citato decreto legislativo. Il comma 10-bis si applica a stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Fino al 19 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 272, comma 1 del Codice ambientale, tali impianti e attività non erano sottoposti ad autorizzazione, ma in seguito il decreto legislativo n. 183/2017 aveva posto fine alla deroga che li riguardava, in quanto aveva introdotto l'obbligo autorizzativo per tutti gli impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW. Ora, la lettera *h*) applica agli impianti prima esclusi e poi assoggettati ad obbligo auto-

rizzativo la normativa sulle tempistiche di adeguamento e sulle procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione previsti per i medi impianti di combustione, vale a dire gli impianti di 7 potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

La lettera *l*) interviene sull'articolo 284 del Codice.

Con una prima modifica, si stabilisce che in caso di modifica di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia che sono ormai fuori produzione, l'installatore dichiarerà che il libretto di centrale è stato integrato da un atto secondo cui l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche previste dalle norme di legge ed è idoneo a rispettare i valori limite da esse fissate.

La seconda dispone che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 siano preventivamente iscritti nell'apposito registro autorizzativo e che a tal fine i relativi dati siano trasmessi all'autorità titolare del registro, entro un termine non inferiore a sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto. Tuttavia, il suddetto termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista un'urgenza imprevedibile e che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è tenuto a dichiarare l'urgenza in un atto allegato.

La lettera *m*) interviene in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione (articolo 294 del Codice). Il nuovo comma 1, rispetto alla norma vigente, prevede che gli impianti in questione devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione – il quale consenta la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile – soltanto ove ciò sia tecnicamente possibile. Tale norma si giustifica – secondo la relazione illustrativa – in quanto solo le istruttorie autorizzative possono stabilire caso per caso, alla luce di un esame degli aspetti impiantistici e tecnologici, la possibilità tecnica di tale adempimento. Si tratta di un aspetto, quello del controllo della combustione – afferma sempre la Relazione illustrativa – che non è preso in esame dalla direttiva

comunitaria e che rientra nel complesso delle prescrizioni operative previste da molti anni dalla normativa nazionale per tutti gli impianti di combustione.

Inoltre, la nuova formulazione del comma 1 prevede che non si applichino più le norme di aggregazione dell'articolo 272, comma 1, del Codice, in base alle quali, attualmente, al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria.

Viene poi aggiunto un nuovo comma 3-bis all'articolo 294 che riguarda il sistema di controllo della combustione. Il nuovo comma prescrive che il sistema di controllo garantisca il mantenimento dei valori di rendimento anche in presenza di variazioni chimico-fisiche dell'aria o del combustibile, per mezzo di una regolazione automatica che preveda misurazioni continue. I dispositivi di misura saranno compatibili con le norme europee e saranno tarati conformemente alle modalità e alle periodicità indicate nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica in taluni punti gli Allegati IV, VI e IX alla Parte Quinta del Codice.

L'Allegato IV (Impianti e attività in deroga), nella sua prima parte, elenca una serie di impianti e di attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e perciò possono essere presenti e avere luogo negli stabilimenti senza bisogno di autorizzazione. A tale elenco sono aggiunte le turbine a gas e i motori a gas usati su piattaforme *off-shore*, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.

Nella sua parte seconda, invece, l'Allegato IV elenca impianti e attività che possono essere oggetto di autorizzazioni di carattere generale da parte dell'autorità competente riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali

sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

Anche tale elenco viene modificato. Mentre quest'ultimo elenco comprendeva gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3,9 MW e inferiore a 10-50 MW, a seguito della modifica rientreranno nell'elenco gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.

L'Allegato VI alla Parte Quinta del Codice reca criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni. Il paragrafo 2.3 concerne in particolare la concentrazione di emissioni, le relative misurazioni discontinue, i campionamenti e le autorizzazioni dei prelievi in funzione di questi ultimi.

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame indica nel dettaglio i nuovi criteri da adottare nei campionamenti e i parametri di valutazione in base ai quali le emissioni convogliate saranno ritenute conformi ai valori limite.

L'Allegato IX (Impianti termici civili) alla Parte Quinta del codice è formato da moduli, tabelle nonché da indicazioni di requisiti termici e costruttivi e di valori di emissione.

Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e lettera e) dello schema in esame, in materia di valori limite per impianti che utilizzano biomasse, estendono agli impianti fino a 3 MW gli attuali valori limite già previsti per gli impianti termici civili di potenza compresa fra 1 e 3 MW e correggono taluni refusi presenti nelle tabelle.

L'articolo 2 stabilisce che l'Allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del codice, in materia di emissione per specifiche tipologie di impianti, è modificato sulla base dell'Allegato I dello schema in esame.

Si tratta di interventi su parti di tabelle relative a varie tipologie di medi impianti

di combustione, ivi compresi impianti di combustione costituiti da motori fissi e da turbine a gas. La relazione illustrativa rileva che le suddette modifiche sono introdotte con norma primaria in quanto ciò è espressamente previsto dalla norma di delega, mentre i successivi aggiornamenti saranno attuati mediante procedimento amministrativo.

L'articolo 3 reca le norme transitorie e finali.

Si prevede, al comma 1, che in caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del Codice dell'ambiente, in materia di prescrizione per il rendimento di combustione, come modificato dal presente decreto (si veda la lettera m) dello schema in esame), sia effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione o, in caso di impianti termici civili, entro il 1° gennaio 2025.

Il comma 2, in relazione alle disposizioni sostitutive di sanzioni penali con sanzioni amministrative, prevede l'applicazione della procedura applicata a fattispecie di depenalizzazioni.

Si dispone inoltre al comma 3 che negli allegati alla Parte Quinta del Codice, il riferimento agli « ossidi di azoto » sia sostituito con il riferimento ad « ossidi di azoto (NOx) ».

L'articolo 4 reca disposizioni finanziarie, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria e stabilendo che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'Allegato I dello schema in esame modifica l'Allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del codice, inerente ai valori di emissione per specifiche tipologie di impianti.

Rispetto ai valori attualmente previsti, viene modificato il valore relativo agli ossidi di azoto (NOX), attualmente previsto a 300 mg/Nm³, che viene indicato a 400. Inoltre, in materia di composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, si prevede il primo valore a 30,

anziché a 50 attualmente previsti, mg/Nm³; Infine, con la lettera f), vengono modificati a 150 mg/Nm³ rispetto ai 180 attualmente previsti, i valori della Tabella relativa a turbine a gas costituenti medi impianti di combustione alimentati a combustibili liquidi.

Conclusivamente, evidenzia come l'articolato contenuto del provvedimento richieda un'adeguata istruttoria, anche comprensiva di un numero modesto di audizioni da svolgere compatibilmente con i tempi a disposizione.

Alberto ZOLEZZI (M5S) condividendo le valutazioni del relatore, segnala come la complessità dei temi trattati, alcuni dei quali anche oggetto di procedura di infrazione comunitaria, richiederanno probabilmente di disporre di tempi aggiuntivi rispetto a quelli attualmente assegnati alla Commissione.

Si riferisce, in particolare, alle questioni connesse alla valutazione delle emissioni differenziate, anche legate alla filiera dei rifiuti, agli impatti cumulativi delle emissioni, alle dispersioni di inquinanti, al convogliamento delle polveri negli impianti produttivi, all'esigenza di integrazione dell'elenco delle sostanze preoccupanti nel citato regolamento dell'Unione europea, che presenta lacune evidenti.

Concorda quindi sull'opportunità di svolgere alcune audizioni.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 1862 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, anticipando il punto all'ordine del giorno altro invita la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

Caterina LICATINI (M5S), *relatrice*, riferisce alla Commissione, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

In via preliminare, ricorda che il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (*Pollutant release and transfer registers*), adottato il 21 maggio 2003 a Kiev nel corso della V Conferenza ministeriale « Ambiente per l'Europa », ratificato finora da 32 Paesi e dall'Unione europea e in vigore dall'8 ottobre 2009, rappresenta il primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali sulle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive, piuttosto che quelle autorizzate e di rendere maggiormente accessibili al pubblico le informazioni ambientali.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, gli obiettivi del Protocollo comprendono e ampliano quelli già perseguiti a livello europeo con il registro EPER (european pollutant release and transfer register), finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti e, a livello nazionale, con la dichiarazione INES con

la quale, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), si attua tale raccolta informativa.

L'Italia ha di fatto già attuato i contenuti di tale documento internazionale. Si rammenta infatti che il regolamento europeo n. 166 del 2006 ha dato attuazione a livello europeo al protocollo PRTR, in particolare disponendo l'aggiornamento del precedente registro EPER (ora sostituito dallo E-PRTR) e l'ampliamento del campo di indagine da 50 a 91 sostanze inquinanti, da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali, da 56 a 65 settori di attività.

Il nuovo registro contiene informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti rilasciate nell'aria, nell'acqua e nel suolo da complessi industriali operanti in ambito europeo, nonché altre informazioni, quali la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti negli impianti preposti al loro trattamento, sia all'interno che al di fuori di ciascuno Stato.

Attraverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 sono state definite le modalità di esecuzione del citato regolamento europeo, individuando le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR, fissando al 30 aprile di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione da parte degli interessati e disponendo le linee guida per la dichiarazione stessa.

Le dichiarazioni PRTR, raccolte attraverso una comunicazione che i gestori dei complessi industriali interessati presentano annualmente al Ministero dell'ambiente, contengono una serie di informazioni relative alle attività da cui provengono le emissioni, alle emissioni medesime nell'aria, nell'acqua e nel suolo, qualora superiori a determinati valori soglia e ai trasferimenti fuori sito di rifiuti o di sostanze inquinanti, qualora superiori ai valori soglia.

Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni agli impianti collaborano con l'ISPRA per la validazione dei dati forniti dai gestori. I dati validati sono

quindi inviati all'Unione europea a cura dell'ISPRA, per conto del Ministero dell'ambiente.

Infine l'articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, ha definito un apparato sanzionatorio per i casi di inadempimento o non corretto adempimento degli obblighi di comunicazione stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011.

Con l'adozione della suddetta disciplina sanzionatoria è stato completato il quadro normativo di attuazione, a livello nazionale, del regolamento (CE) n. 166/2006, ponendo così le condizioni per procedere alla ratifica del Protocollo.

Venendo all'esame del contenuto del Protocollo, esso è composto da 30 articoli e 4 allegati.

Dopo aver precisato scopo del Protocollo (articolo 1) e definizioni (articolo 2), l'articolo 3 norma le disposizioni generali nell'ambito delle quali si precisa il diritto delle Parti di istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio di quello previsto dal Protocollo.

L'articolo 4 individua gli elementi fondamentali di un sistema di registri di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti, la forma di tenuta e presentazione dei dati (articolo 5) e i contenuti del registro (articolo 6). Fissa quindi gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti (articolo 7), nonché il periodo di notificazione, gli elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni (articoli 8-11). L'articolo 12 specifica le condizioni per le quali ciascuna Parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro.

Altre misure riguardano la partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali (articolo 13), l'accesso alla giustizia per quanti si ritengano lesi nel proprio diritto informativo (articolo 14), la sensibilizzazione del pubblico ri-

guardo al registro, garantendo assistenza nella consultazione (articolo 15), la cooperazione internazionale e le riunioni fra le Parti (articoli 16 e 17) e gli strumenti di modifica del Protocollo (articolo 20). Ciascuna Parte dispone di un voto (articolo 18). L'articolo 21 prevede un Segretariato la cui funzione è svolta dal Segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europa. Il Protocollo detta inoltre norme per la risoluzione delle controversie (articolo 23) ed esclude che possano essere ammesse delle riserve al testo (articolo 28).

Gli allegati al testo individuano le attività (Allegato I), le sostanze inquinanti (Allegato II), le operazioni di smaltimento e recupero (Allegato III), la procedura di arbitrato in caso di controversie (Allegato IV).

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, anticipando il punto all'ordine del giorno altro invita il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, in qualità di relatore, riferisce sui contenuti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 162 del 2019.

In primo luogo, segnala che l'articolo 3, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la SCIA parziale deve essere presentata. Tali proroghe riguardano le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, alle quali la disposizione in esame aggiunge quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

L'articolo 7, comma 3, lett. *a*), proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 la non applicazione delle disposizioni sui limiti alle spese di personale e in materia di contenimento della spesa di personale al personale assunto con contratto a tempo determinato per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera.

L'articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (bonus verde). L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di 5.000 euro annui, ovvero 1.800 euro.

L'articolo 12, comma 1, proroga agli acquisti effettuati nell'anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante. Il contributo è concesso sotto forma di sconto, pari al 30 per cento del prezzo, fino ad un massimo di 3.000 euro nel limite di 8 milioni di euro.

Il comma 2 estende la possibilità di fruire del contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici o ibridi, anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati « Euro zero ».

L'articolo 13, comma 3, reca il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali per l'anno 2020, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza. A tal fine, la norma stabilisce che le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari, che dovranno essere predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), sono presentate dai concessionari al concedente entro il 30 marzo 2020 e che l'aggiornamento è perfezionato entro il 31 luglio 2020.

Il recente « decreto Genova » (articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109/2018), con riferimento al settore autostradale, ha previsto che l'ART stabilisca, per le nuove concessioni e per i rapporti in essere, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che « allo stato attuale, le società concessionarie hanno presentato proposte di adeguamento tariffario sulla base di criteri stabiliti dai precedenti piani economici – finanziari. Siffatta circostanza potrebbe comportare aumenti delle tariffe in misura superiore a quella stabilita dall'Autorità di regolazione dei trasporti ».

La norma riguarda le sole concessionarie per le quali il periodo regolatorio è pervenuto a scadenza e che risultano essere le seguenti: RAV, SAT, Strada dei Parchi, Satap (A4), Milano Serravalle, Brescia Padova, Autostrade per l'Italia, Asti-Cuneo, SALT (Autocamionale della Cisa), Autostrada dei Fiori (Tronco A10), Autostrada dei Fiori (Tronco A6), SALT (Tronco Ligure Toscano), SAV, SITAF, Tangenziale di Napoli, CAS. Peraltro, nel recente decreto-legge n. 123 del 2019 (decreto sisma), esaminato da questa Commissione, è stata già disposta la sospensione, per il periodo intercorrente tra il 1°

gennaio 2019 e il 31 ottobre 2021, dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25, affidate in concessione alla società Strada dei Parchi, nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle condizioni della concessione, in ogni caso non oltre la data di conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione qualora tale data sia anteriore al 31 ottobre 2021.

L'articolo 13, comma 4, riguarda il contenzioso Anas, di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 50 del 2017. In particolare, si proroga fino al 2022 (il termine originario era il 2019) la facoltà per ANAS S.p.A. di definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali.

Inoltre, si introduce un nuovo comma 7-ter che estende tale facoltà anche alle controversie derivanti da richieste di risarcimento con i contraenti generali. Mentre la norma originaria prevede che la suddetta facoltà sia subordinata al preventivo parere favorevole dell'ANAC e la valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa, il nuovo comma 7-ter non prevede – per la definizione delle controversie con i contraenti generali – il preventivo parere dell'ANAC.

L'articolo 13, comma 5, rinvia al Contratto di programma 2021-2025 la integrale applicazione del sistema di remunerazione di ANAS tramite « corrispettivo » introdotto dall'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015.

Al riguardo la legge di stabilità per il 2016, ha previsto che il contratto di programma, di durata quinquennale, definisca il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere. In sostanza, si è introdotto – in luogo del sistema di finanziamento tramite « contributo » – un meccanismo di remunerazione fondato sulla logica del « corri-

spettivo », articolato in « corrispettivo parte servizi » e « corrispettivo parte investimenti ».

Tale meccanismo trova quindi applicazione soltanto parziale nel Contratto di programma 2016-2020 nonché nei recenti aggiornamenti del Contratto approvati dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019.

Per quanto riguarda i servizi erogati da ANAS nel Contratto 2016-2020 è stato utilizzato il regime del corrispettivo solo a decorrere dal 2017. Per quanto concerne gli investimenti, nel biennio 2017-2018, di carattere transitorio, è stato previsto un contributo pubblico esattamente corrispondente alla spesa effettuata. Nel triennio 2019-2021, gli investimenti che, in ragione del loro avanzato stato di realizzazione, non potevano essere trasferiti ad un regime di corrispettivo (il fattore « rischio » è infatti essenziale per il calcolo del corrispettivo), sono stati considerati remunerati dal contributo in conto impianti. Nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, si evidenzia che anche l'aggiornamento relativo agli anni 2018 e 2019 (seduta CIPE del 14 luglio 2019) prevede il riconoscimento in favore di ANAS « di un contributo in conto impianti e non già di un corrispettivo ».

L'articolo 15 proroga alcuni termini relativi a interventi emergenziali.

In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di prorogare, fino ad una durata complessiva di tre anni, lo stato di emergenza correlato al crollo di un tratto del ponte Morandi, in deroga al limite ordinario di due anni.

La norma in esame prevede, tra l'altro, che l'eventuale ulteriore proroga debba essere disposta previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile, da parte del Commissario delegato, sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, e con la dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, al fine di far fronte alle connesse attività.

Il comma 2 estende la suddetta previsione anche per lo stato di emergenza

dichiarato per gli eventi sismici avvenuti in provincia di Campobasso dal 16 agosto 2018.

Il comma 5 posticipa, dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020, il termine modificato da ultimo dal decreto sblocca cantieri (già previsto dall'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 55 del 2018), il quale prevede che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nell'aprile 2009 e le eventuali osservazioni in merito alle somme effettivamente percepite siano presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2019.

Il comma 6 proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 20 e 29 maggio 2012, indicando la finalità di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

L'articolo 16 reca modifiche alle disposizioni del decreto sblocca cantieri (comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019) riferite alla nomina di un Commissario incaricato di sovrintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana.

Nel differire al 28 febbraio 2020 il termine per la nomina del Commissario, si precisa che la sua attività riguarda la sola rete viaria provinciale, che la sua funzione comprende la realizzazione di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari nonché, infine, che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS S.p.A., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici.

L'articolo 24 reca diverse disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente.

Il comma 1 differisce al triennio 2020-2022 il termine per l'assunzione presso il Ministero dell'ambiente di 50 unità di personale appartenenti all'area II, previste

all'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019, e attualmente relativo al triennio 2019-2021.

I commi 2 e 3 apportano quindi una serie di novelle al comma 317 sostituendo il riferimento alla posizione economica F1 relativamente all'area II con quello alla posizione economica F2 e rideterminano gli oneri quantificati in relazione alla disposizione. La relazione illustrativa evidenzia che il differimento del termine per le assunzioni si iscrive in un quadro in cui le procedure concorsuali non sono state ancora avviate alla luce dell'erronea indicazione, nel comma 317 richiamato, della fascia economica in F1 anziché F2.

I commi 4 e 5 incrementano l'autorizzazione di spesa per la gestione e il funzionamento delle aree marine protette per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Inoltre, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento che afferiscono a Penisola della Campanella – Isola di Capri, Costa di Maratea, Capo Spartivento, Isola di San Pietro.

L'articolo 29 prevede il pagamento dei rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990, mediante le risorse stanziare sui capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro. La disposizione interviene sulla norma della legge di stabilità per il 2015 la quale ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1 marzo 2010.

L'articolo 35 introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal

Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio.

Si prevede, in primo luogo che – nei casi di revoca, di decadenza o di risoluzione delle suddette concessioni – la gestione e la manutenzione possa essere affidata ad ANAS S.p.A., nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione. Tale disciplina deroga all'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), secondo cui – salvo il caso di risoluzione per inadempimento del concessionario – in questi casi il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera. Nei casi che invece comporterebbero la risoluzione per cause imputabili al concessionario, i commi da 8 a 10 consentono agli enti finanziatori di indicare un operatore economico, che subentri nella concessione.

Il secondo periodo della norma in esame fa salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, nonché la possibilità per ANAS di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un corrispettivo determinato, avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno. Si demanda quindi ad un apposito decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, la disciplina dell'oggetto e delle modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A.

Il quarto periodo della disposizione in esame disciplina il caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario. In tal caso viene prevista l'erogazione al concessionario dell'indennizzo previsto dal citato articolo 176, comma 4, lettera *a*) del Codice dei contratti pubblici, che riguarda il valore delle opere realizzate. In estrema sintesi, la disposizione esclude che al concessionario

spettino penali e indennizzi a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire, rendendo nulle ex lege eventuali clausole contrattuali difformi anche se approvate per legge. Il richiamo all'articolo 1419 del codice civile esclude anche che il concessionario possa invocare alcuna risoluzione di diritto.

Il quinto periodo della norma in esame dispone che l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dall'articolo 176, comma 4, lettera *a*), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), anche in questo caso derogando esplicitamente a quanto previsto dall'articolo 176, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Paolo TRANCASSINI (FdI) nell'evidenziare come la prassi di adottare un decreto milleproroghe il 31 dicembre di ciascun anno non faccia venir meno la patologia legislativa che motiva tale rito – un tempo definito strumento di « marchette » da parte del Movimento 5 stelle – denuncia la scarsa affidabilità di alcuni esponenti di Governo. Infatti, rispetto alla sollecitazione ad inserire nel recente decreto sugli eventi sismici talune norme fondamentali per il funzionamento dei comuni e la prosecuzione del processo di ricostruzione, i rappresentanti del Governo avevano dichiarato che si sarebbe proceduto in sede di legge di bilancio e quindi, disatteso quell'appuntamento, avevano rinviato ogni intervento al « milleproroghe ».

Ora si scopre che anche in questo testo non si risponde ad esigenze elementari dei comuni del cratere che, infatti, in data odierna hanno manifestato le proprie difficoltà in una riunione presso la sede dell'ANCI.

Viceversa, si è mostrata solerzia nel prorogare, addirittura fino al 2021 l'emergenza conseguente al terremoto in Emilia Romagna che pure risale al 2012, suscitando il sospetto che un ruolo abbia avuto l'imminente scadenza elettorale in quella regione.

Non si è invece inteso affrontare problemi reali delle comunità colpite dal sisma, quale ad esempio la definizione chiara delle forme e degli importi di restituzione di quella quota della cosiddetta « busta paga pesante » che presenta una serie di voci per le quali non è dato sapere se vanno computate o meno nei rimborsi.

Da ultimo, si sofferma sulla normativa delle concessioni autostradali che, nonostante sia contenuta nel decreto milleproroghe, non reca alcuna proroga ma anzi deroga ancora una volta al Codice dei contratti pubblici, dimostrando plasticamente anche in questo strano caso come tale strumento sia necessariamente da superare, per stessa ammissione di quella parte della maggioranza che ne difende strenuamente l'applicazione.

Silvia FREGOLENT (IV) condivide le critiche allo strumento normativo oggetto di esame, purtroppo ormai entrato nella consuetudine parlamentare ad opera di tutti i governi. Rassicura in ogni caso il collega Trancassini che il suo gruppo non avallerà nessuna operazione che distingue tra terremoti di serie A e serie B ma anzi ritiene doveroso che sia rispettato ogni impegno preso dal Governo in sede parlamentare e, ove disatteso, sarà possibile rimediare in sede emendativa

Erica MAZZETTI (FI) condivide le considerazioni del collega Trancassini in ordine al mancato rispetto di impegni presi, soprattutto perché vanno a detrimento di aiuti in cittadini in difficoltà.

Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 35, per il quale invita la maggioranza a un sostanziale ripensamento, atteso che l'eventuale revoca della concessione autostradale – per di più in assenza di colpe accertate in sede giudiziale – non colpirà la sola società Autostrade, ma anche e soprattutto i lavoratori, le imprese dell'indotto e quindi la stessa economia italiana nel suo complesso.

Gianluca ROSPI (MISTO) esprime compiacimento per le disposizioni del provvedimento riferite al territorio di Matera, che recepiscono i contenuti di una mozione a sua prima firma con la quale aveva richiamato con forza il Governo ad impegnarsi, soprattutto per consentire il completamento di alcuni interventi particolarmente qualificanti, quali ad esempio la realizzazione di tre musei avviati ma non ancora messi in funzione per lungaggini burocratiche.

Quanto alla norma relativa all'eventuale revoca della concessione autostradale, invita l'Esecutivo a svolgere un supplemento di riflessione sul tema. In primo luogo, occorre infatti definire un piano B, da attuare nel caso in cui la procedura si avvii in una direzione favorevole al gruppo Benetton, che finirebbe per essere sollevato da ingenti e costosissimi interventi di manutenzione straordinaria ormai indifferibili.

Un secondo elemento di perplessità riguarda l'attribuzione temporanea ad ANAS della gestione della rete stradale in quanto, nel suo ruolo di soggetto pubblico, vi è il rischio che tale ente si trovi ad espletare procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di manutenzione con tempi così lunghi da risultare incompatibili con l'urgenza di mettere in sicurezza l'infrastruttura stradale, né appare praticabile o condivisibile la scelta di procedure troppo accelerate ove accompagnate da una sorta di « scudo penale ».

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, in relazione all'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, si trova costretto a concludere i lavori della Commissione, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

Chiara BRAGA (PD) manifesta sconcerto per l'improvvisa conclusione dei lavori della commissione, che non consente di avviare l'esame di un punto che, peral-

tro, figurava all'ordine del giorno prima di altri e che è stato invece pretermesso dalla presidenza senza alcuna motivazione.

Paolo TRANCASSINI (FdI) avverte, ove non fosse stata assunta questa decisione di interrompere i lavori, avrebbe desiderato intervenire nuovamente sul decreto milleproroghe. Ciò posto, comprende il desiderio del partito democratico di discutere e concludere rapidamente l'esame di una nomina che presuppone l'intesa della regione Calabria e che avviene a pochi giorni dall'elezioni in quella regione che presumibilmente porteranno al Governo una diversa maggioranza.

Erica MAZZETTI (FI) si associa alla denuncia del collega, evidenziando l'assoluta improcedibilità di una nomina che interessa la regione Calabria e che interviene a pochi giorni dalle elezioni in quella regione. Peraltro anche il Senato postici-

perà l'esame di questo punto alla settimana successiva alle elezioni in Calabria.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'Avv. Leo Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Nomina n. 42.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03372 Silvestroni: Iniziative per il ripristino della viabilità nei viadotti dell'A14.	
5-03373 Grippa: Iniziative per il ripristino della viabilità nei viadotti dell'A14	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	96
5-03374 Tasso: Iniziative urgenti per l'inserimento della stazione di Foggia tra le fermate del Frecciargento Bari-Roma	88
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	98
5-03375 Bergamini: Mancata adozione del decreto attuativo in materia di contributi per i dispositivi antiabbandono	88
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	99
5-03376 Maccanti: Mancata nomina del Commissario di Governo per la linea ferroviaria Torino-Lione	89
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	100
5-03377 Gariglio: Iniziative urgenti per lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile	89
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	101

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista. Atto n. 141 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 14.20.

Alessandro MORELLI, *presidente*, fa presente di aver dato mandato agli uffici della Commissione di svolgere una verifica sulle modalità di trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati delle sedute dedicate alle interrogazioni a risposta immediata, riservandosi di assumere, all'esito di tale verifica, un'iniziativa presso la

Presidenza della Camera affinché sia garantita la massima trasparenza dei lavori della Commissione.

Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la predetta trasmissione sulla *web-tv*, disponendone pertanto l'attivazione.

5-03372 Silvestroni: Iniziative per il ripristino della viabilità nei viadotti dell'A14.

5-03373 Grippa: Iniziative per il ripristino della viabilità nei viadotti dell'A14.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Francesco ACQUAROLI (FdI), confermatario dell'interrogazione n. 5-03372 Silvestroni, la illustra.

Carmela GRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco ACQUAROLI (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, sottolineando come le criticità segnalate sui viadotti della A14 insistano da tempo immemore arrecando gravi danni al tessuto economico dei territori coinvolti con un impatto devastante sulla viabilità di quelle tratte. Ritiene quindi che il Governo si debba far carico di interventi urgenti, anche di natura transitoria, garantendo contestualmente la sicurezza dei cittadini e la tutela delle attività produttive soprattutto in vista del periodo estivo.

Carmela GRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, anche alla luce delle recenti notizie relative

alla stabilità del viadotto di Cerano. Sottolinea al riguardo come siano assolutamente indifferibili interventi urgenti di ripristino della normale viabilità delle citate tratte con gli adeguati interventi di manutenzione straordinaria dei viadotti che riguardano territori già duramente colpiti e danneggiati. Evidenzia, in conclusione, l'urgenza della revoca delle concessioni autostradali per l'attuale concessionario e la necessità di individuare nuovi soggetti privati in grado di garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai contratti vigenti.

5-03374 Tasso: Iniziative urgenti per l'inserimento della stazione di Foggia tra le fermate del Frecciarmento Bari-Roma.

Antonio TASSO (MISTO-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio TASSO (MISTO-MAIE), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, non concordando, in particolare, con la ricostruzione relativa all'attuale servizio di trasporto ferroviario della tratta Roma-Bari operato da Trenitalia, evidenziando come i treni indicati non rappresentino in realtà una soluzione adeguata alle esigenze di mobilità dei cittadini di quei territori e che la richiesta di una fermata presso la stazione di Foggia non può rappresentare un grave motivo di rallentamento del servizio medesimo.

5-03375 Bergamini: Mancata adozione del decreto attuativo in materia di contributi per i dispositivi antiabbandono.

Deborah BERGAMINI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Deborah BERGAMINI (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta del rappresentante del governo che giudica incomprensibile e non conferente rispetto alla richiesta formulata.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, ad integrazione degli elementi di risposta già forniti, evidenzia come nella risposta in realtà siano presenti anche indicazioni circa i tempi di emanazione del decreto attuativo.

Deborah BERGAMINI (FI) ribadisce la circostanza che nella risposta fornita non è prevista una chiara indicazione circa la data di emanazione del decreto attuativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 9 gennaio.

5-03376 Maccanti: Mancata nomina del Commissario di Governo per la linea ferroviaria Torino-Lione.

Elena MACCANTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, precisando che, pur non essendo in grado in questa sede di fornire una data certa della nomina del nuovo commissario, essa è prevista a breve (*vedi allegato 4*).

Elena MACCANTI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta solo parzialmente della risposta fornita dal rappresentante del governo, auspicando che si proceda tempestivamente alla prevista nomina e venendo così incontro alle necessità evidenziate anche recentemente dalle istituzioni territoriali, anche al fine di garantire l'utilizzo delle somme messe a disposizione dall'Unione europea, finanziamento il cui ammontare potrebbe anche aumentare.

Prendendo atto quindi del fatto che il M5S ha abbandonato le posizioni contrarie alla permanenza dell'osservatorio sulla

TAV e alla nomina del nuovo commissario, preannuncia che il gruppo della Lega continuerà a monitorare con attenzione l'evolversi di tale vicenda.

5-03377 Gariglio: Iniziative urgenti per lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile.

Davide GARIGLIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Davide GARIGLIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, auspicando che le risorse finanziarie già stanziare per i progetti di mobilità sostenibile vengano effettivamente messe in circolazione al fine di rilanciare un sistema economico evidentemente in difficoltà e realizzare i previsti progetti di sviluppo della mobilità sostenibile, a cominciare da quelli relativi al trasporto pubblico locale.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

C. 1677 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Esteri, sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sui programmi europei di navigazione satellitare. L'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione ha l'obiettivo di formalizzare ed approfondire la stretta integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. La Svizzera ha collaborato al programma GALILEO, lanciato dalla Commissione europea, fin dai suoi inizi ed ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le sue fasi del in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture comunitarie di *governance* specifiche del programma.

Più in generale, occorre sottolineare che in qualità di membro dell'ESA, la Svizzera partecipa già al progetto Galileo. L'Ue dà però ora al nostro Paese la possibilità di sostenerlo e finanziarlo direttamente. Si tratterà per esempio di definire la somma investita dalla Svizzera, i diritti di partecipazione, le modalità di accesso alle pubbliche gare e le condizioni di accesso ai servizi di Galileo. In confronto al GPS americano, e in alternativa ad esso, Galileo garantirà una navigazione satellitare più precisa e affidabile. Il sistema consente infatti di gestire e sorvegliare in modo più efficiente il traffico aereo, stradale, ferroviario e la navigazione sui corsi d'acqua. Galileo può inoltre essere impiegato per proteggere in modo mirato la popolazione; in esso potranno infine essere integrati servizi di telecomunicazione e reti di radiocomunicazione private.

L'Accordo, si compone di 27 articoli e di due allegati, che formano parte integrante dell'accordo stesso.

L'articolo 1 definisce l'obiettivo dell'accordo, volto a rafforzare la cooperazione a lungo termine tra le Parti nel campo della

navigazione satellitare, sotto controllo civile, in particolare mediante la partecipazione della Svizzera ai programmi GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*). L'articolo 2 illustra la terminologia dell'accordo. L'articolo 3 stabilisce i principi cui deve ispirarsi l'attività di cooperazione. L'articolo 4 definisce i settori dell'attività di cooperazione: spettro radio, ricerca e formazione scientifiche, appalti, cooperazione industriale, diritti di proprietà intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi. L'articolo 5 riguarda lo spettro radio e la cooperazione sulle questioni ad esso attinenti nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). L'articolo 6 è relativo alla ricerca e formazione scientifiche e prevede la promozione di attività comuni e l'impegno a definire un meccanismo adeguato volto ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi. L'articolo 7 si riferisce agli appalti, nel quadro degli accordi sottoscritti in materia. L'articolo 8 stabilisce che in materia di cooperazione industriale, le Parti si impegnano a sostenere le rispettive industrie, anche mediante la creazione di *joint ventures* e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee e viceversa al fine del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.

L'articolo 9 riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più rigorose, stabilite dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà individuale attinenti al commercio (TRIPS). L'articolo 10 tratta della politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei di GNSS. L'articolo 11 riguarda lo sviluppo del commercio e del mercato e prevede che le parti incoraggino gli investimenti e le misure adeguate per agevolare tale espansione. L'articolo 12 dispone, in materia di norme,

certificazione e misure di regolamentazione, che le Parti sostengono lo sviluppo di norme Galileo ed EGNOS e di promuovere la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS. L'articolo 13 tratta della sicurezza e delle misure da adottare dalle Parti a garanzia dei servizi di 2 navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori. L'articolo 14 disciplina lo scambio di informazioni classificate, in conformità agli accordi che la Svizzera ha sottoscritto a tale fine. L'articolo 15 disciplina le modalità di accesso della Svizzera ai servizi di GNSS. L'articolo 16 disciplina la partecipazione Svizzera all'agenzia dei GNSS europei, alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'UE e la Svizzera. L'articolo 17 disciplina la partecipazione della Svizzera ai comitati del programma di GNSS, in qualità di osservatori e senza diritto di voto. L'articolo 18 riguarda i finanziamenti e disciplina il contributo svizzero al finanziamento dei programmi europei di GNSS.

L'articolo 19 tratta della non responsabilità della Svizzera derivante dalla non proprietà dei GNSS. L'articolo 20 tratta dell'istituzione di un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo. L'articolo 21 prevede consultazioni e regolari scambi di informazioni tra le Parti. L'articolo 22 prevede misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione. L'articolo 23 tratta della risoluzione delle controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo mediante consultazione in sede di Comitato misto. L'articolo 24 stabilisce che gli allegati costituiscono parte integrante dell'accordo. L'articolo 25 prevede la possibilità di revisione dell'accordo. L'articolo 26 disciplina le modalità di denuncia dell'accordo. L'articolo 27 prevede che l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione. L'Allegato I definisce le linee guida per il ricorso alla procedura arbitrale. L'Allegato II definisce

le modalità di definizione, gestione ed erogazione del contributo finanziario da parte svizzera.

Il disegno di legge dell'accordo si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 reca la clausola di entrata in vigore della legge al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone infine alla Commissione di esprimere una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.

Atto n. 141.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica di avere conferito la funzione di relatrice alla deputata Termini.

Guia TERMINI (M5S) *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame dello schema di decreto in titolo, in materia di sportello telematico dell'automobilista.

Lo schema di decreto consta di 3 articoli. L'articolo 1 contiene le modifiche al citato decreto del presidente della Repubblica n. 358 del 2000, l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

In dettaglio, con la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 viene adeguata la terminologia del decreto del Presidente della Repubblica n. 358200, nelle definizioni dei soggetti interessati di cui all'articolo 1, comma 2, in particolare introducendo la definizione del CED, il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e modificando quella dello STA, come lo « sportello telematico dell'automobilista » o gli « sportelli telematici dell'automobilista » presso cui è possibile effettuare le operazioni previste dal decreto. Gli UMC vengono inoltre introdotti nelle definizioni come Uffici motorizzazione civile e relative sezioni coordinate, anziché come « uffici provinciali » citati attualmente nel successivo articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica.

Con la lettera *b*) si modifica l'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica, prevedendo che lo sportello telematico dell'automobilista rilasci, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. Si prevede inoltre che lo STA sia attivato mediante un unico collegamento con il CED (mentre nella formulazione attuale è prevista anche la possibilità di collegamento con il sistema informativo dell'ACI), per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal regolamento.

Con la lettera *c*) si sopprime l'obbligo per le imprese di consulenza automobilistica e l'ACI, previsto dall'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica, di conservare e custodire le etichette autoadesive in precedenza utilizzate. Inoltre si dispone che la presa in carico e l'utilizzo di tali materiali sono annotati in appositi

registri, secondo le modalità indicate dal Ministero (e non anche più dall'ACI).

Come risulta dalla relazione illustrativa, la soppressione del riferimento alle etichette autoadesive deriva dalla circostanza secondo la quale « in detta ipotesi dovrà essere rilasciato un nuovo documento unico a nome del nuovo proprietario ».

Si prevede inoltre che solo gli UMC accertino il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalità indicate al comma 1 dell'articolo 3, escludendo pertanto da tale funzione gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA.

La lettera *d*) sostituisce l'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica e definisce le procedure e gli adempimenti per il funzionamento dello STA. Ricorda che attualmente l'articolo 4 reca le procedure di competenza del Ministero per i soggetti che intendano attivare uno sportello collegato telematicamente con il CED per svolgere le operazioni consentite. Le operazioni contemplate nella nuova formulazione del comma 1 sono le seguenti: *a*) immatricolazione, reimmatricolazione, iscrizione della proprietà e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche; *b*) rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, trascrizione dei trasferimenti della proprietà e di ogni altro mutamento delle annotazioni di cui alla lettera *a*); *c*) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione; *d*) consegna delle targhe, nei casi previsti dall'articolo 102, commi 1, 2 e 3 del codice della strada (smarrimento, sottrazione o distruzione e conseguente reimmatricolazione). Rispetto alla disciplina vigente vengono espressamente inserite tutte le operazioni originariamente afferenti al soppresso certificato di proprietà (iscrizione della proprietà e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche, trascrizione dei trasferimenti della proprietà e mutamento delle annotazioni).

Il nuovo comma 2 dell'articolo 4 prevede che gli sportelli operino nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quindi secondo i principi generali dell'attività amministrativa (secondo i fini determinati dalla legge e secondo criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza) applicabili anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

Il nuovo comma 3 prevede che l'UMC consenta il collegamento con il CED (viene invece eliminato il riferimento alla possibilità di collegamento per il tramite del sistema informativo dell'ACI) e assegni allo STA, mediante utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente, analogamente a quanto previsto dall'attuale comma 3.

Il nuovo comma 4 dispone che lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni previste, redatta sul modello unificato (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98), accertata l'identità del richiedente e verificato il versamento delle imposte e delle tariffe previste e di ogni altro importo, se dovuto, nonché l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione presentate, provveda alla formazione del fascicolo digitale e lo trasmetta in via telematica al CED entro le ore tredici del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda. Attualmente è invece prevista la trasmissione delle informazioni al CED senza la predisposizione del fascicolo digitale e senza termini per espletare tale pratica.

Le domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe nonché di ogni altro importo dovuto, o dal loro contestuale versamento, non sono prese in considerazione, analogamente a quanto previsto attualmente.

Il successivo comma 5 conferma che il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel P.R.A., attra-

verso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del P.R.A., consente allo STA la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto assegnato allo sportello.

Come risulta anche dall'analisi di impatto della regolamentazione, le procedure descritte richiedono, quale presupposto, l'interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, atteso che l'annotazione della proprietà nel documento unico presuppone necessariamente l'allineamento delle due banche dati, non potendo evidentemente sussistere incongruenze nella univoca individuazione sia dei veicoli sia dei relativi proprietari.

Viene poi aggiunto un comma 6 secondo il quale gli uffici del PRA provvedono quindi alle iscrizioni e alle trascrizioni secondo la disciplina vigente ed a tal fine, il sistema informativo dell'ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione.

La lettera e) introduce un nuovo articolo 4-bis nel testo del regolamento che introduce il « fascicolo digitale » alla cui formazione provvederà, come detto, lo STA per trasmetterlo poi al CED del Dipartimento del Ministero entro le ore tredici del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda: viene così superato l'obbligo attualmente previsto di consegnare agli sportelli i fascicoli cartacei. Tale procedura, all'esito positivo delle previste verifiche, porterà, come detto, alla stampa del documento unico da parte dello STA.

Il fascicolo digitale contiene la domanda di una delle operazioni previste, sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata e ogni altra documentazione di supporto, compresa la riproduzione in formato digitale del documento di identità del richiedente nonché l'atto o la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata (secondo quanto

previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 82/2005, il codice dell'amministrazione digitale). Nei casi in cui il titolo, l'atto o la dichiarazione di vendita siano formati all'origine su supporto cartaceo, si dispone che gli stessi siano preventivamente consegnati agli uffici del PRA che procedono all'attestazione di conformità prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale per le copie informatiche di documenti analogici, a seguito della quale il fascicolo digitale si considera perfezionato.

La lettera *f*) introduce, sostituendo l'articolo 5, la procedura di trasmissione del fascicolo digitale tra lo STA ed il CED, al posto di quella cartacea: lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale remota; alla fine di ciascuna giornata lavorativa (entro le ore venti e trenta) lo STA richiede informaticamente al CED l'elenco delle carte di circolazione emesse nella giornata dallo sportello. La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata dallo STA quando compare in tale elenco e dall'esame dell'istanza e della documentazione, da parte del competente UMC e del competente ufficio provinciale dell'ACI, le stesse risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e sono state correttamente inviate in via telematica al CED entro il termine. A tale proposito si segnala che la norma si riferisce testualmente al « termine di cui al comma 2 », ma posto che il comma 2 non fa riferimento a termini potrebbe desumersi che il riferimento corretto sia al termine del comma 1.

La lettera *g*) interviene in materia di trattamento dei dati personali, introducendo il nuovo articolo 5-*bis*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ACI, mediante appositi accordi, dovranno adeguare le attività e le procedure STA alle disposizioni del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e assumeranno il ruolo di contitolari del trattamento dei dati personali di terzi, mentre le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni degli Automobile Club, in

quanto STA, assumeranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati stessi.

Tale disposizione recepisce quanto richiesto nel proprio parere dal Garante per la protezione dei dati personali che ha rilevato (punto 3.2) che « il trattamento dei dati personali posto in essere per il rilascio del « documento unico » comporta lo scambio di dati personali su larga scala (dovrebbero essere circa 10 milioni i documenti rilasciati in un anno, come indicato nella relazione AIR), per cui si rende necessario individuare appropriate misure tecniche e organizzative per garantirne la sicurezza ».

La lettera *h*) modifica l'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica, relativo all'irregolare rilascio dei documenti ed alle relative procedure di cancellazione. Viene adeguata nell'articolo la dicitura degli UMC e vengono introdotti due nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* in base ai quali, in caso di accertata inidoneità della documentazione o del versamento degli importi dovuti, l'ufficio del P.R.A. sospende l'esito positivo della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA.

Solo decorso inutilmente il termine di sospensione o in caso di incompletezza delle integrazioni, si applica quanto previsto dal nuovo comma 1-*ter* che prevede per il PRA un termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione per ricusare la domanda di iscrizione o di trascrizione e l'immediata comunicazione allo STA e all'UMC al fine dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione del documento irregolare, previsti dal comma 1 dell'articolo 6. Si prevede poi che la domanda ricusata potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto. Si abroga infine il comma 4 dell'articolo 6, che prevede l'applicazione di tale proce-

dura da parte degli sportelli istituiti presso le delegazioni ACI e presso gli uffici provinciali ACI.

La lettera *i*) abroga gli articoli 7, 8 e 9 relativi alle procedure di competenza del PRA (articolo 7), alla inidoneità o irregolarità della documentazione (articolo 8) ed all'irregolare rilascio dei documenti (articolo 9), in quanto relative al rilascio del certificato di proprietà presso gli STA, ora sostituito dalla nuova procedura del documento unico di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 6.

La lettera *l*) modifica l'articolo 10, relativo alle norme transitorie e finali, prevedendo, con la nuova formulazione del comma 1, che i collegamenti telematici siano attivati dall'UMC. Tale nuova formulazione recepisce quanto richiesto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere reso sul testo vigente dell'articolo 10 comma 1. L'AGCM aveva infatti evidenziato la necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 10 in quanto contrastante con la direttiva « Servizi » n. 2006/123/CE, nella parte in cui prevede che i collegamenti telematici degli STA siano attivati « in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio. » Tale inciso è stato nell'attuale formulazione soppresso.

Viene inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 10, posto che esso prevedeva che le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonché ogni altra misura necessaria al funzionamento dello sportello, vengano definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, e comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del sistema, entro sei mesi dalla stessa data.

In conclusione segnala alla Commissione, una questione che potrebbe meritare un approfondimento in merito al

contenuto dell'articolo 3, che fissa l'entrata in vigore del regolamento alla data stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per l'entrata in vigore del documento unico, ossia, al 1° gennaio 2020.

Su tale scadenza è peraltro intervenuta la legge di bilancio 2020, che ha previsto che, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. Appare quindi opportuno adeguare la data di entrata in vigore di tali disposizioni al fine di evitare che le medesime presentino efficacia retroattiva.

Infine segnala che i profili più rilevanti di tale provvedimento potranno essere approfonditi nel corso delle audizioni che la Commissione intende svolgere.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-03372 Silvestroni: Iniziative per il ripristino della viabilità nei viadotti dell'A14.**5-03373 Grippa: Iniziative per il ripristino della viabilità nei viadotti dell'A14.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente ai *question time* dell'Onorevole Silvestroni e dell'Onorevole Grippa in quanto vertono su analogo argomento.

Ben consapevole dei disagi arrecati al territorio dalle limitazioni imposte sulla tratta autostradale A14, il Ministero si è da subito attivato per assicurare il superamento delle criticità rilevate e il ripristino dell'ordinaria circolazione in condizioni di sicurezza per l'utenza.

A tal fine, nell'immediatezza dei provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria, è stato richiesto al concessionario un piano di verifiche sulla funzionalità delle infrastrutture coinvolte. Il concessionario ha, quindi, commissionato ad istituti e a professionisti esterni una serie di accertamenti su elementi strutturali e una modellazione dei fenomeni franosi in corrispondenza del viadotto Cerrano sulla A14.

L'esito di tali verifiche è stato comunicato al Ministero il 13 gennaio scorso; il giorno seguente i competenti uffici – preso atto dello stato dell'infrastruttura – hanno favorevolmente valutato l'ipotesi di consentire il ripristino del transito dei mezzi pesanti, subordinatamente alle finali determinazioni dell'Autorità giudiziaria e condizionatamente all'applicazione di misure di regolazione del traffico.

Ove l'Autorità giudiziaria dovesse accogliere l'istanza di dissequestro del viadotto Cerrano sulla base dei nuovi dati disponibili, la tratta autostradale verrebbe tempestivamente riaperta al transito dei mezzi

pesanti con contestuale alleggerimento del traffico sulla strada statale 16 che attualmente funge da viabilità alternativa.

Relativamente alle restrizioni di carreggiata derivanti dai provvedimenti di sequestro delle barriere, è in corso un confronto tra il Ministero e il concessionario per accertare le modalità di cantierizzazione dei lavori di ripristino, assicurando il minor ingombro ed escludendo il transito su una corsia. Anche tali soluzioni saranno oggetto di richiesta all'Autorità giudiziaria che ha emesso i provvedimenti di sequestro.

Circa poi lo stato delle autostrade A24 e A25 gestite dalla società Strada dei Parchi, evidenzio che sono stati già stanziati contributi per l'esecuzione del programma di « antiscalinamento » per un importo di 163 milioni di euro ed è in corso un ulteriore programma di messa in sicurezza urgente per una spesa stimata di 192 milioni di euro.

Contestualmente sono in corso gli approfondimenti necessari per consentire la prosecuzione del programma di ammodernamento dell'infrastruttura, secondo modalità che meglio rispondano all'interesse pubblico relativo alla sicurezza e alla funzionalità dell'infrastruttura, nonché al contenimento degli oneri economici a carico dell'utenza e della finanza pubblica.

Ricordo poi che, in considerazione della particolare rilevanza delle autostrade A24 e A25, principale via di collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico, sulle stesse

continueranno ad applicarsi le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017, con incremento tariffario sospeso fino al 31 ottobre 2021 ai sensi del decreto-legge n. 123 del 2019 e relativa legge di conversione.

Più in generale, il decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. decreto-legge « milleproro-

ghe ») ha differito gli incrementi tariffari previsti al 1° gennaio 2020 per la quasi totalità della rete autostradale, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei Piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

ALLEGATO 2

5-03374 Tasso: Iniziative urgenti per l'inserimento della stazione di Foggia tra le fermate del Frecciargento Bari-Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa Ferrovie dello Stato segnala che la stazione di Foggia è collegata con la capitale, ogni giorno, da 8 treni Frecciargento e due Intercity dei quali il primo parte da Foggia alle ore 5.00 e l'ultimo arriva a Roma alle 22:20 che coprono quindi l'intero arco della giornata.

Inoltre, la stazione di Foggia è servita da 8 Frecciargento, 8 Frecciabianca e 4 Frecciarossa che la collegano a Milano, Torino, Venezia, Bari, Taranto e Lecce.

Circa la possibilità di prevedere una fermata nella stazione di Foggia per la coppia di treni AV Frecciargento con partenza da Bari centrale alle 6.22 e da Roma Termini alle 19.05, si evidenzia che Trenitalia svolge due tipi di servizi fonamen-

tali: il primo è un servizio a mercato e riguarda in pratica quelle che più comunemente si chiamano Frece; il secondo è un servizio pubblico che l'impresa ferroviaria svolge attraverso il servizio universale con l'apposito contratto di servizio e il trasporto regionale, mediante contratti con le regioni.

Alla luce dell'analisi di fattibilità tecnica economica svolta, Trenitalia riferisce che la nuova fermata dei treni AV Frecciargento sopra richiamati allungherebbe i tempi di percorrenza di circa 20 minuti.

Ciò a differenza delle altre fermate di linea che, nel tempo, sono state aggiunte ai treni che in precedenza venivano effettuati no-stop tra Bari e Roma.

ALLEGATO 3

5-03375 Bergamini: Mancata adozione del decreto attuativo in materia di contributi per i dispositivi antiabbandono.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come è noto, con il decreto ministeriale del 2 ottobre 2019 sono state individuate le specifiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi antiabbandono e, per incentivarne l'acquisto, l'articolo 52 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha previsto il riconoscimento di un contributo di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.

Il MIT ha quindi predisposto il decreto ministeriale per la disciplina delle relative modalità attuative, sul quale è stato già acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, e sul quale proprio domani si esprimerà il Garante per la protezione dei dati personali.

Con specifico riguardo alle modalità attuative, ricordo che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il rag-

giungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica.

E pertanto si prevede, in collaborazione con SOGEI s.p.a. e CONSAP s.p.a., l'utilizzazione, ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo, delle applicazioni *web* già in uso alle pubbliche amministrazioni (quali « 18App » e « Carta del docente ») opportunamente adattate alle finalità del decreto in argomento.

Infine ricordo che, considerate le difficoltà riscontrate nell'acquisto di tali dispositivi, il citato articolo 52, come modificato dalla legge di conversione n. 157 del 2019, ha previsto che le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-*bis*, del Codice della strada si applicheranno alle sole violazioni accertate a decorrere dal prossimo 6 marzo.

ALLEGATO 4

5-03376 Maccanti: Mancata nomina del Commissario di Governo per la linea ferroviaria Torino-Lione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2006 a seguito della decisione assunta dal Tavolo istituzionale di Palazzo Chigi del 10 dicembre 2005, è la sede tecnica di confronto di tutte le istanze interessate alla realizzazione della Nuova Linea Torino Lione (NLTL), con l'analisi delle criticità e l'istruzione di soluzioni per i decisori politico-istituzionali.

Attraverso l'Osservatorio – composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, della regione Piemonte, della città metropolitana di Torino, degli altri enti locali interessati, da un rappresentante della Delegazione italiana della Commissione intergovernativa italo-francese per la NLTL (CIG) e dai rappresentanti di RFI, ITALFERR e TELT e il Promotore Pubblico incaricato della progettazione e costruzione della sezione transfrontaliera dell'opera – si favorisce lo svolgimento tutte le attività occorrenti alla realizzazione dell'intervento in questione.

La composizione dell'Osservatorio ed il procedimento di nomina del Presidente sono state, da ultimo, disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017.

Detto decreto, all'articolo 3, nell'individuare come Presidente dell'Osservatorio il Commissario straordinario di governo, *pro tempore*, per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione, prevede che, ove detto Commissario non sia stato nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri provveda all'individuazione del Presidente dell'Osservatorio.

Sul punto evidenzio che, nei prossimi giorni, il Presidente del Consiglio procederà alla nomina, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del nuovo Presidente dell'Osservatorio, cui verrà conferito lo specifico mandato di assicurare, per quanto di competenza dell'Osservatorio stesso, il rapido svolgimento di tutte le attività conseguenti anche relativamente alle compensazioni.

ALLEGATO 5

5-03377 Gariglio: Iniziative urgenti per lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sulla base delle disposizioni del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, il Ministero ha previsto lo stanziamento a favore delle regioni di 2,2 miliardi di euro per l'acquisto di nuovi bus ecologici adibiti al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture. L'obiettivo è quello di rinnovare il parco dei bus con mezzi meno inquinanti – elettrici, a metano o a idrogeno – e più moderni, riducendo così l'età media del parco vetture, promuovendo il miglioramento della qualità dell'aria e ricorrendo a tecnologie innovative in linea con gli accordi internazionali e con le disposizioni normative dell'Unione Europea.

Il relativo decreto di riparto – già approvato in Conferenza unificata e inviato ai dicasteri concertanti – indica le modalità di erogazione, i vincoli di destinazione e le diverse graduatorie per le regioni del centro Nord e del Sud, tenendo conto del criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente nelle regioni del Sud.

Lo stanziamento prevede, inoltre, che alle regioni del Sud sia destinato circa il 35 per cento degli stanziamenti e che le risorse assegnate nel primo triennio, sino al 50 per cento del contributo concesso, possano essere destinate alla realizzazione della rete infrastrutturale per l'alimentazione alternativa (ad esempio metano, idrogeno, elettrica).

Inoltre, con decreto MIT del 27 dicembre 2019 è stato individuato un elenco di interventi per lo sviluppo dei trasporti rapidi di massa in area urbana a cui destinare le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 pari a 2,319 miliardi di euro.

Un ulteriore decreto ministeriale, già approvato in Conferenza unificata, ha ripartito tra le regioni risorse pari a circa 523 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete ferroviaria nazionale, risorse derivanti dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019. Tali interventi sono destinati a sistemi tecnologici e di protezione della marcia del treno per integrarne i livelli di sicurezza.

Infine ricordo che l'articolo 1, comma 29, della legge di bilancio 2020 ha assegnato ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, ivi compresi quelli in materia di mobilità sostenibile. Mentre il comma 47 ha istituito, nello stato di previsione del MIT, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Tutto ciò conferma l'impegno del Ministero per una mobilità sostenibile, sempre più rispettosa dell'ambiente e a favore della qualità di vita delle persone.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (C. 1677 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 » (C. 1677 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03378 Moretto: Sullo stato della crisi dell'azienda Whirlpool di Napoli	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	107
5-03379 Andreuzza: Sulle misure per supportare le aziende italiane del <i>packaging</i>	104
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	108
5-03380 Fiorini: Sulle iniziative a favore della filiera di produzione e trasformazione della plastica dell'Emilia Romagna	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	110
5-03381 Nardi: Sull'applicazione di misure della legge di bilancio 2020 a tutela di alcuni specifici settori, quali tessile e moda	104
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	112

RISOLUZIONI:

7-00381 Squeri: Liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica (<i>Discussione e rinvio</i>)	105
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 142/2019 recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Mirella Liuzzi.

La seduta comincia alle 14.30.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03378 Moretto: Sullo stato della crisi dell'azienda Whirlpool di Napoli.

Sara MORETTO (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (IV), replicando, non può che dichiararsi soddisfatta dagli impegni presi dal Governo. Non si può tuttavia, a suo avviso, chiudere gli occhi sulla gestione pregressa che definisce fallimentare e che non ha prodotto alcun risultato. Comprende la cautela della rappresentante del Governo sull'effettività della data indicata ed auspica che ciò sia dovuto alla necessità di valutazione delle proposte messe in campo per salvare un'azienda di grande rilevanza.

5-03379 Andreuzza: Sulle misure per supportare le aziende italiane del packaging.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta della rappresentante del Governo, che si è limitata ad elencare una serie di informazione e di dati già noti, senza dare risposta ai quesiti posti circa il monitoraggio delle conseguenze dell'introduzione della *plastic tax* e le misure a tutela del settore. Ciò conferma come si stia accompagnando il processo di trasformazione industriale in modo coercitivo e impositivo e non in un modo educativo come, a suo avviso, sarebbe necessario.

5-03380 Fiorini: Sulle iniziative a favore della filiera di produzione e trasformazione della plastica dell'Emilia Romagna.

Claudia PORCHIETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, che si lega a quella precedente e che auspica abbia risposte più esaustive e non un'elencazione di dati ben noti. Ricorda come il suo gruppo abbia già presentato e svolto un'altra interrogazione prima dell'effettiva introduzione della *plastic tax*. In quell'occasione il rappresentante del Go-

verno aveva fornito rassicurazioni su un importo ridotto della tassa, immediatamente smentito dal Governo e da una tassazione ben superiore. Con l'interrogazione in titolo ci si focalizza in particolare sulla filiera di produzione di plastica della regione Emilia Romagna. Ricorda al proposito la contrarietà alla *plastic tax* del Presidente della Regione, esponente di una forza della maggioranza. Si chiede, quindi, al Governo quali misure intenda adottare a tutela della suddetta filiera.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Claudia PORCHIETTO (FI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta della rappresentante del Governo. Sottolinea come, continuando sul percorso intrapreso, il Governo dovrà intervenire a fianco delle aziende in crisi che chiuderanno. Ricorda infatti che mancano i decreti attuativi delle misure del decreto-legge crescita citate nella risposta, come il credito d'imposta. Evidenzia, quindi, come le aziende dovranno trasformare il loro modulo industriale in un arco temporale troppo breve senza l'ausilio delle misure economiche messe in campo dallo Stato, e ciò produrrà inevitabilmente uno stato di crisi e la chiusura di molte delle medesime aziende. Si tratta di una situazione che, lo vuole sottolineare, l'attuale Ministro dello sviluppo economico ha ereditato dal suo predecessore.

5-03381 Nardi: Sull'applicazione di misure della legge di bilancio 2020 a tutela di alcuni specifici settori, quali tessile e moda.

Martina NARDI (PD) illustra l'interrogazione in titolo che parte dalle dichiarazioni rese in audizione dal Ministro dello sviluppo economico relativamente a modifiche al Piano Impresa 4.0, specialmente a favore di settori specifici quali tessile e moda, le cui aziende rappresentano il tessuto produttivo della media azienda italiana. Si chiede, quindi, quale sia lo

stato di attuazione di queste modifiche, con particolare riguardo al credito d'imposta, indispensabile sussidio economico per le aziende.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Martina NARDI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo, in quanto il medesimo Esecutivo dimostra di aver tenuto fede ai propri impegni per mettere in atto modalità più favorevoli e maggiormente semplificate per aziende di punta del sistema produttivo italiano. In ogni modo, la sua forza politica intende vigilare sull'indispensabile rispetto dei termini previsti.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Mirella Liuzzi.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00381 Squeri: Liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Luca SQUERI (FI) fa presente che con la risoluzione a sua prima firma, si intende mettere in evidenza un tema fondamentale quale la liberalizzazione del

mercato elettrico e del gas, prevista dalla legge sulla concorrenza del 2017, e il cui avvio è stato sempre procrastinato. Si tratta di un tema sul quale si è sviluppato un dibattito vivace. La necessità di rispettare la data del 1° luglio 2020 per l'avvio della liberalizzazione del mercato è stata più volte sottolineata sia a livello istituzionale, da rappresentanti del Governo, da direttive europee e dall'Autorità di regolazione, che ad altri livelli, come il tavolo che ha messo insieme associazioni di produttori e di consumatori. Su tutto questo si è abbattuto il rinvio, previsto dal decreto-legge cosiddetto milleproroghe attualmente in discussione alla Camera, addirittura al 1° luglio 2022. Sottolinea come anche in questo caso, come in occasioni precedenti, la X commissione sia stata estromessa da un coinvolgimento diretto in una questione di suo indubbio interesse. L'avvio della discussione della risoluzione a sua prima firma, intervenuto prima della scadenza per la presentazione di proposte emendative presso le Commissioni riunite I e V, competenti ad esaminare in sede referente il predetto decreto, permette di sottolineare la necessità di porre rimedio alla proroga al 2022. Con la risoluzione si propone di distinguere in modo graduale l'avvio della liberalizzazione, che per il mercato del gas potrebbe partire già, a suo avviso, dal 1° luglio 2020. Si tratta infatti di un mercato più maturo con maggiore concorrenza, un albo dei fornitori e dove, ad esempio, le partite IVA sono già fuori dal regime di tutela. Rispetto alla previsione del cosiddetto decreto milleproroghe si potrebbe perlomeno anticipare la data al 1° gennaio 2021. Il mercato elettrico è invece sicuramente più arretrato, con una caratterizzazione monopolistica e statalista e con sedici milioni di utenti domestici e tre milioni di imprese compresi nel regime tutelato. In questo caso si potrebbe ipotizzare una partenza per le sole imprese al 1° gennaio 2021, ma all'interno di un percorso che permetta una scelta consapevole da parte degli utenti.

In conclusione ribadisce l'intento della risoluzione di smuovere le acque su una questione rilevante, ma è anche consape-

vole, visto l'atteggiamento denotato dal Governo, che si tratterà di una battaglia ardua.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il Viceministro per lo sviluppo economico, Stefano Buffagni.

La seduta comincia alle 15.05.

D.L. 142/2019 recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

C. 2302 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio scorso.

Marco RIZZONE (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 5*).

Claudia PORCHIETTO (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Desidera sottolineare la posizione chiara e trasparente del suo gruppo, in coerenza con quella favorevole assunta su provvedimenti analoghi di salvataggio di istituti di credito, ad esclusiva tutela dei risparmiatori. Ricorda invece le posizioni denigratorie di una forza politica che hanno fatto anche la sua fortuna elettorale. La stessa forza politica che ora è al Governo e che sostiene provvedimenti come quello in esame e come quello sul salvataggio della banca Carige. Rivendica, quindi, la posizione responsabile e seria del gruppo di Forza Italia e sottolinea che provvedimenti come quello in discussione non escludono l'accertamento delle responsabilità gestionali degli istituti.

Il viceministro Stefano BUFFAGNI esprime apprezzamento per la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-03378 Moretto: Sullo stato della crisi dell'azienda Whirlpool di Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al *question time* in discussione, premetto in primo luogo che l'azione del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito della crisi che ha investito la Whirlpool – così come per le altre imprese in crisi – è orientata alla difesa del patrimonio produttivo dell'azienda nonché alla tutela dei livelli occupazionali.

A tal proposito, ricordo, infatti, che il Ministro Stefano Patuanelli, in apertura del tavolo tenutosi il 27 novembre scorso, ha espressamente affermato che si era in presenza di un « primo incontro », scaturito dalla decisione dell'azienda di ritirare la procedura di cessione dello stabilimento di Napoli. Lo stesso Ministro ha, tuttavia, sottolineato che, dopo tale incontro, sarebbe iniziata la fase maggiormente sfidante della vertenza, che avrebbe visto istituzioni, azienda e sindacati coinvolti in maniera sinergica, al fine di trovare una soluzione condivisa per garantire la continuità produttiva ed occupazionale dell'azienda stessa sul sito di Napoli.

Pertanto, mentre a Napoli si è ripreso a produrre in una condizione migliore rispetto al passato, presso il MiSE sono stati prontamente ed immediatamente ri-

attivati i necessari tavoli tecnici di confronto sulle possibili azioni di rilancio. Di conseguenza, soltanto a seguito delle citate verifiche e dopo i riscontri su precise richieste fatte all'azienda stessa, potrà essere definita la data di un nuovo incontro con la Whirlpool.

Colgo l'occasione per comunicare inoltre che il Ministero del lavoro, per quanto di propria competenza, ha riferito che per la Whirlpool Italia S.r.L. e per la Whirlpool Emea S.p.A. sono stati emanati appositi decreti direttoriali con i quali è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori impiegati presso diverse unità produttive dell'azienda (tra cui quelli della sede di Napoli) e per i quali è stato stipulato apposito contratto di solidarietà.

In conclusione, dunque, posso confermare che vi è la massima attenzione del Ministero dello sviluppo economico sulla crisi aziendale della Whirlpool e ribadisco che, al termine degli approfondimenti tecnici in corso, volti a trovare una soluzione definitiva per garantire l'effettivo rilancio delle attività produttive, sarà definita la data di un nuovo incontro con l'azienda.

ALLEGATO 2

5-03379 Andreuzza: Sulle misure per supportare le aziende italiane del packaging.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, con Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 634-658) è stata introdotta la cosiddetta « *Plastic tax* », ossia l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (« MACSI ») fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di plastica.

L'iter che ha portato all'approvazione della « *Plastic tax* » è stato lungo e impegnativo, svolto anche attraverso le riunioni del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alla presenza delle altre Amministrazioni interessate (tra cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente), dei principali rappresentanti del sistema produttivo e delle organizzazioni sindacali.

La *ratio* della nuova imposta è, in aderenza agli obiettivi della Direttiva europea n. 2019/904/UE, quella di ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente nonché di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di plastica e ridurre, conseguentemente, la dispersione degli stessi nell'ambiente.

Per quanto riguarda la filiera interessata dalla « *Plastic tax* », il Registro delle imprese delle CCIAA, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, (II e III trimestre 2019) conta 1.301 imprese produttrici di imballaggi in plastica con 28.333 addetti, nonché 892 imprese di fabbricazione di macchinari per imballaggi, con 25.768 addetti (di cui circa la metà in Emilia Romagna).

Le filiere della plastica sono le filiere produttive da cui si ottengono centinaia di prodotti, impiegati in numerosi settori in-

dustriali e classificabili in tre famiglie: gli stampati in plastica, i film per imballaggio e le fibre sintetiche. Tutti i materiali plastici utilizzati in ciascuno dei prodotti appartenenti a queste tre famiglie provengono dalla petrolchimica, che è perciò un settore abilitante e di importanza strategica per la competitività dell'intero sistema industriale.

In termini produttivi, gli *input* necessari a produrre imballaggi sono polimeri provenienti dalla petrolchimica, che in Italia vengono ottenuti prevalentemente nei poli chimici di Marghera, Ferrara, Brindisi, Priolo, Ragusa e Mantova. La principale impresa chimica italiana ha un fatturato di 3,9 miliardi di euro e 4.143 addetti. Il commercio all'ingrosso di imballaggi conta in Italia 3.989 imprese che occupano 59.533 addetti.

Peraltro, per quello che attiene l'aumento della spesa per le famiglie, occorre sottolineare che la stima delle maggiori entrate complessive, ripartita sul numero complessivo di famiglie italiane indicato nei dati dell'ISTAT, risulta di gran lunga inferiore ai 140 euro/anno richiamati dagli Onorevoli.

Alla luce della finalità dell'imposta, inoltre, nel corso delle riunioni del tavolo tecnico sopra richiamato, si è convenuto di escludere dall'applicazione dell'imposta, oltre a quei contenitori monouso che non potrebbero essere realizzati se non con materiali plastici (dispositivi medici o i contenitori dei preparati medicinali), anche tutti i contenitori monouso realizzati con materiali plastici « compostabili ».

Tenuto conto degli elementi caratteristici dell'imposta e dell'entità della stessa,

si evidenzia inoltre che, attraverso il meccanismo della traslazione economica, i soggetti produttori di contenitori monouso non rimarranno incisi dall'imposta stessa che avrà invece la funzione di indirizzare i consumatori verso comportamenti maggiormente rispettosi dell'ambiente.

Il processo di trasformazione della plastica svolge un ruolo importante e strategico nell'economia nazionale e garantirà che i necessari interventi a tutela dell'ambiente e della salute umana non si traducano in una discriminazione al contrario per l'industria italiana.

Sarà pertanto un impegno del Ministero che rappresento soffermarsi sulle

misure a favore della filiera legata al ciclo della produzione e della trasformazione della plastica.

Come affermato dal Ministro Patuanelli la « *sugar tax* e *plastic tax* sono elementi giusti che vanno temperati con la capacità e la possibilità che dobbiamo dare alle imprese di transitare verso una produzione diversa che non abbia più al centro la plastica o beni inquinanti » e che « la transizione verso produzioni compatibili con l'ambiente deve essere fatta in accordo con le imprese e dando loro giusto tempo e spazio per adeguarsi alle nuove tendenze imprenditoriali ».

ALLEGATO 3

5-03380 Fiorini: Sulle iniziative a favore della filiera di produzione e trasformazione della plastica dell'Emilia Romagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione sottoposta dagli Onorevoli interroganti, il Governo si trova a bilanciare due opposti interessi: da un lato, la necessità di occuparsi della tutela dell'ambiente e della salute umana, alla luce delle crescenti tendenze di consumo di plastica, dall'altro lato, la necessità di tutelare un settore industriale di rilievo nel quadro dell'economia nazionale.

Vorrei precisare che l'imposta della « *Plastic tax* » è una singola misura, inserita in un insieme più ampio di interventi finalizzati prevalentemente ad incentivare una nuova modalità produttiva e di consumo, a favorire il riciclo e il reimpiego dei materiali, anche sulla scia delle disposizioni europee in materia.

Numerose sono le misure promosse dal Governo a favore della filiera legata al ciclo della produzione e della trasformazione della plastica, per le imprese dell'Emilia-Romagna, come per tutte le imprese italiane del settore, misure che fanno leva sull'incentivazione e lo stimolo alla rinnovazione.

La politica del MiSE per il settore è infatti finalizzata alla qualificazione e alla reindustrializzazione dei poli chimici, nonché a promuovere la nascita di nuove piccole e medie imprese di filiera e a rafforzare lo sviluppo ecocompatibile delle PMI trasformatrici esistenti.

Per quanto attiene specificamente alle misure adottate per supportare le aziende italiane del *packaging* e riattivare gli investimenti delle più grandi realtà industriali operanti sul territorio nazionale in conseguenza dell'introduzione del nuovo tributo, occorre evidenziare che, nella

stessa Legge di Bilancio 2020, unitamente e conseguentemente all'istituzione del tributo stesso, si riconosce (articolo 1, commi da 653 a 658) alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici dei « MACSI » (manufatti in plastica con singolo impiego), un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili, nonché la possibilità di beneficiare, sempre nell'anno 2020, anche del credito d'imposta per le spese in attività di formazione del personale dipendente necessarie per acquisire o consolidare le conoscenze connesse al predetto adeguamento tecnologico.

Ricordo, inoltre, le misure già introdotte con il Decreto Crescita: le agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare; le disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi; le agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso; il credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

Ricordo ancora i regolamenti cosiddetti « *end of waste* » riguardanti la plastica (che sono in lavorazione presso il MATTM, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) o ancora i bandi (dello stesso MATTM) per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e di

sviluppo sperimentale finalizzati, tra l'altro, ad incentivare la corretta gestione dei rifiuti.

Ricordo, infine, l'iniziativa *Global Start Up Program* del MiSE a sostegno delle *start up* titolari di brevetti non ancora presenti sui mercati internazionali, che dedica uno specifico settore all'economia circolare, con l'obiettivo di incentivare un'economia a basse emissioni di carbonio e l'uso di materiali innovativi sostitutivi della plastica.

Per quanto attiene lo specifico rilievo mosso dagli Onorevoli interroganti sul tema della concorrenza, occorre rilevare che l'imposta cosiddetta « *Plastic tax* » sarà applicata, nella stessa identica misura

prevista per i prodotti monouso ottenuti nel territorio nazionale, anche sui prodotti di importazione e su quelli provenienti da altri Paesi UE. Parimenti è previsto che l'imposta non sarà applicata sui « MACSI » realizzati nel territorio nazionale ed esportati (o venduti in altri Paesi dell'UE). Risulterà pertanto garantita la concorrenzialità delle aziende nazionali rispetto a quelle operanti in altri Paesi.

Il Governo, dunque, anche alla luce delle citate misure, intende continuare ad essere a fianco delle imprese interessate dall'applicazione della *plastic tax* e si impegnerà a trovare tutte le possibili soluzioni per contemperare le ragioni industriali con quelle ambientali.

ALLEGATO 4

5-03381 Nardi: Sull'applicazione di misure della legge di bilancio 2020 a tutela di alcuni specifici settori, quali tessile e moda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti del quesito posto alla nostra attenzione perché mi permette di evidenziare quanto sta facendo il Ministero che qui rappresento per il Piano Nazionale Impresa 4.0.

Rappresento che nel passato, sia con circolare del Ministero dello sviluppo economico dell'aprile 2009 che con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2016, era stata prevista la possibilità di beneficiare del credito d'imposta anche per le imprese operanti nel settore tessile e della moda collegate all'ideazione e realizzazione dei nuovi campionari.

L'attuale Governo, così come anticipato nella citata audizione dal Ministro Patuanelli, ha mantenuto gli impegni assunti, nel presupposto che in questi comparti produttivi il mantenimento del livello di competitività richiede all'impresa continui investimenti per l'introduzione di prodotti nuovi o notevolmente migliorati.

Nella Legge di Bilancio 2020, infatti, è stato dato seguito alla profonda revisione del Piano Impresa 4.0 sia per quanto attiene alle misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali sia con riferimento al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, la citata Legge di Bilancio ha ampliato l'ambito di applicazione di quest'ultima disciplina, limitato, inizialmente, alle sole attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite da un'apposita Comunicazione della Commissione Europea (Comunicazione n. 2014/C 198/01).

Con le modifiche introdotte si è infatti inteso agevolare due ulteriori fattispecie, in particolare:

le attività di innovazione tecnologica, individuate tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale dell'OCSE;

le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafico, mobile e arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Mi preme inoltre evidenziare che la Legge di Bilancio 2020 ha superato il cosiddetto approccio incrementale nel calcolo del credito spettante: il beneficio, infatti, non sarà più calcolato prendendo a riferimento la differenza tra le spese sostenute nell'anno rispetto alle medesime spese del triennio 2012-14, ma sarà calcolato sull'intero ammontare delle spese agevolabili, nell'ottica di garantire la massima agevolazione alle imprese coinvolte.

In merito, invece, all'individuazione dei contenuti tecnici, occorre precisare che lo stesso legislatore ha demandato a un decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, la definizione dei criteri per la corretta applicazione della norma.

È intenzione del Ministero dello sviluppo economico rispettare i termini previsti e che gli Uffici del nostro Ministero sono impegnati nella redazione del decreto. Con lo stesso saranno, inoltre, individuati gli ulteriori comparti nei quali sarà possibile applicare la disciplina con riferimento alle attività di *design*.

ALLEGATO 5

D.L. 142/2019 recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 142/2019 recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzo-

giorno e per la realizzazione di una banca di investimento (C. 2302 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Uber Italia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (<i>gig working</i>) ..	114
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Paolo Lazzara, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a vice presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (nomina n. 41)	114
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a vice presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 41 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti di Uber Italia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del professor Paolo Lazzara, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a vice presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (nomina n. 41).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2020. – Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 15.25.

Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a vice presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Nomina n. 41.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, martedì 14 gennaio, il relatore, onorevole Tripiedi, ha svolto la relazione sulla proposta di nomina in esame e che la Commissione, nella giornata odierna, ha proceduto all'audizione informale del professor Paolo Lazzara.

Avverte, pertanto, che la Commissione, nella seduta odierna, procederà all'espressione del parere di competenza.

Walter RIZZETTO (FdI) chiede la verifica del numero legale per la votazione che la Commissione si accinge a effettuare.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che, in relazione alla tipologia di votazione a cui si accinge la Commissione, la verifica del numero legale è effettuata al termine della votazione medesima.

Non essendoci, quindi, richieste di intervento, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore*, alla luce di quanto già evidenziato nella relazione e degli ulteriori elementi emersi nel corso dell'audizione informale del professor Paolo Lazzara, ritiene di poter confermare la proposta di parere favorevole

sulla sua nomina a vice presidente dell'INAIL.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione passerà alla votazione sulla proposta di parere favorevole del relatore, segnalando che il deputato Scoma è in missione e che i deputati Bonomo e Siani sostituiscono, rispettivamente, i deputati Mura e Soverini.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	32
Votanti	26
Astenuti	6
Maggioranza	14
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aiello, Amitrano, Barzotti, Bonomo in sostituzione del deputato Soverini, Bucalo, Carla Cantone, Ciprini, Cominardi, Costanzo, Cubeddu, D'Alessandro, De Lorenzo, Epifani, Invidia, Lepri, Librandi, Rizzetto, Segneri, Serracchiani, Siani in sostituzione della deputata Mura, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Villani, Viscomi e Zangrillo.

I deputati Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccione, Legnaioli ed Eva Lorenzoni si sono astenuti.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00172 Boldi e 7-00391 Carnevali: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 116

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00172 Boldi e 7-00391 Carnevali in materia di prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

Rappresentanti del Collegio italiano dei chirurghi (CIC) 116

Rappresentanti dell'Associazione italiana pazienti con apnee del sonno (AIPAS-Onlus) 117

COMITATO RISTRETTO:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 117

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00172 Boldi e 7-00391 Carnevali: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il 12 dicembre scorso è stata presentata la risoluzione n. 7-00391 Carnevali, in materia di prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno, vertente sulla medesima

materia della risoluzione n. 7-00172 Boldi, di cui è già iniziata la discussione. Pertanto, le due risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00172 Boldi e 7-00391 Carnevali in materia di prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

Rappresentanti del Collegio italiano dei chirurghi (CIC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20.

**Rappresentanti dell'Associazione italiana pazienti
con apnee del sonno (AIPAS-Onlus).**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 15.20 alle 15.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 gennaio 2020.

**Norme per il sostegno della ricerca e della produ-
zione dei farmaci orfani e della cura delle malattie
rare.**

**C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De
Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
15.50 alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
17.50 alle 18.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
COMITATO RISTRETTO:	
Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani	122
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 162 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).	
Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	122
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	122

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, fa presente preliminarmente che il provvedimento si compone di 44 articoli.

Soffermandosi sulle sole disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura, osserva che l'articolo 10, comma 1, proroga per l'anno 2020 l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, che consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Ricorda che la misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi da 12 a 15) e che la disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui

è possibile ottenere la detrazione sono: la « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Ai fini della detraibilità della spesa è necessario che: le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni; le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Rammenta, inoltre, che ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Segnala che tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

Ricorda, inoltre, che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato è disciplinata dall'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154. È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.

Rileva che il secondo periodo del comma 1 fornisce la copertura finanziaria della proroga, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame (pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030) si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.

Segnala che il medesimo articolo 10, comma 2, differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro.

In particolare, osserva che la disposizione interviene sul decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 24, comma 1-*bis*) per prorogare dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei per importi superiori a 5 mila euro e inferiori a 25.000 euro, presentare l'informazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

A tale riguardo, ricorda che l'articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di riforma del cosiddetto Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), intervenendo sull'articolo 91 del Codice, ha introdotto l'obbligo di presentare l'informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti: beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo; titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

L'informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017.

Rammenta, peraltro, che in sede di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 è stata introdotta una disposizione volta a limitare l'operatività della riforma del Co-

dice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei: l'articolo 19-*terdecies* del decreto-legge ha modificato, infatti, l'articolo 91 del Codice antimafia, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.

Fa presente che è in seguito intervenuta la legge di bilancio 2018 escludendo che debbano presentare l'informazione antimafia coloro che hanno inoltrato la domanda per accedere ai fondi europei – a prescindere dall'entità dei fondi richiesti – prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma e, inoltre, escludendo dall'obbligo di presentare l'informazione antimafia, fino al 31 dicembre 2018, coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000. Conseguentemente, sono soggetti all'obbligo coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro.

Da ultimo, l'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 113 del 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine individuato dalla legge di bilancio 2018.

Osserva, dunque che, in conseguenza dei recenti interventi normativi, sui titolari di terreni agricoli gravano quindi i seguenti obblighi di informazione antimafia: nessun obbligo grava su quanti abbiano presentato la domanda di accesso ai fondi europei, per qualsiasi importo, prima del 19 novembre 2017 (in base alla legge di bilancio 2018); coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017); coloro che accedono a fondi da 5.001 euro a 25.000 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2020 (decreto-legge in esame); coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia (legge n. 161 del 2017).

Rileva che l'articolo 10, comma 3, rifinanzia di 30 milioni di euro per il 2019 l'autorizzazione di spesa che autorizza il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

Nello specifico, viene quindi disposto un rifinanziamento della misura di cui all'articolo 18, comma 16, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che aveva disposto il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

Il comma 4 del medesimo articolo 10 rinvia all'articolo 43 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, che la relazione tecnica quantifica in 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di saldo netto da finanziare ed in 30 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Segnala che l'articolo 41, recante Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del *Made in Italy* agroalimentare, al comma 1 dispone la non applicabilità all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dei limiti previsti dal comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, in ordine alle spese per l'acquisto e la manutenzione delle autovetture a disposizioni delle pubbliche amministrazioni.

Ricorda che tale ultima disposizione ha previsto, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Lo stesso comma 14 ha esentato dall'applicazione del predetto limite le solo autovetture utilizzate dal

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Segnala che la relazione tecnica, allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, specifica che nel corso del 2018 la spesa complessiva sostenuta per autovetture è stata pari ad euro 481.056,51 e che nel 2019 la spesa sostenuta nel 2019 sarà pari a 481 mila.

Con l'eliminazione del vincolo di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, l'ICQRF intende procedere alla sostituzione del 30 per cento del parco auto per le ispezioni. La spesa che sarà sostenuta eccedente il limite dell'80 per cento sarà pari a 319 mila euro. Tale somma è disponibile nel bilancio dell'Ispettorato grazie alla possibilità – disposta dall'articolo 26, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 231 del 2017 – di poter assegnare all'Ispettorato i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora eccedenti il gettito già previsto a legislazione vigente antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2017.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalla deroga disposta dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Rileva, infine, che l'articolo 28, comma 3, incrementa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria per il Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

Osserva che la relazione illustrativa precisa come tale incremento della dotazione sia disposto anche in considerazione della necessità di attuare specifiche misure di accompagnamento all'internazionalizzazione delle imprese italiane, volte a cogliere le opportunità di business derivanti

dalla presidenza italiana di turno del G20 (dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021) e dall'Expo 2020 Dubai.

Ricorda che l'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha previsto l'istituzione del Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti in Italia, finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del *Made in Italy* nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, la norma istitutiva ha indicato le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (articolo 30, comma 2, lettere da a) ad l)) e ne aveva demandato l'effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni riguardanti il settore agroalimentare. All'ICE (articolo 30, comma 3) è stata assegnata la competenza sull'attuazione del Piano.

Rammenta poi che recentemente il decreto-legge n. 104 del 2019, ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ivi comprese le competenze gestionali sul Piano. Per quanto concerne le risorse finanziarie stanziare per il Piano, ricorda che, da ultimo, la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 297, della legge n. 160 del 2019), ha autorizzato la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano in questione da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l'attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione era in corso.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

COMITATO RISTRETTO

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 162 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).

Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.55.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. C. 1769 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	127
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

C. 1677 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) sottolinea la bontà dell'accordo in titolo, nonché l'importanza che vengano sviluppate sinergie su programmi come Galileo di cui l'Italia è, peraltro, componente di rilievo. Ricorda che nel predetto programma la Svizzera ha fortemente investito e collaborato fornendo tecnologie fondamentali, quali ad esempio gli orologi a idrogeno. Rammenta, a tal proposito, che ha avuto occasione di visitare gli impianti presso cui

è situato l'orologio atomico utilizzato da Galileo e realizzato con la collaborazione elvetica. Evidenzia inoltre che l'accordo all'esame va valutato positivamente anche perché è diretto a stabilire i principi alla base della cooperazione tra le Parti su, tra l'altro, ricerca e formazione scientifiche, sviluppo del mercato, cooperazione industriale e appalti, standardizzazione e certificazione.

Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando che attraverso la ratifica dell'accordo siano rinsaldati i rapporti di collaborazione tra l'Italia e la Confederazione elvetica e che questi si rafforzino anche in altri settori.

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 1862 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla III Commissione Affari esteri e comunitari sul disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, adottato dalla riunione straordinaria sulla Convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale, alla partecipazione dei cittadini e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, tenutasi il 21 maggio 2003 a Kiev. Rileva che il Protocollo, che è stato

finora ratificato da trentadue Paesi e dall'Unione europea ed è entrato in vigore nell'ottobre 2009, costituisce il primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive, piuttosto che quelle autorizzate e di rendere maggiormente accessibili al pubblico le informazioni ambientali.

Fa presente che gli obiettivi del Protocollo ricomprendono e ampliano quelli già perseguiti a livello europeo con il registro EPER (*European Pollutant Release and Transfer Register*), finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti, e a livello nazionale attraverso Dichiarazione INES, prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che ha stabilito per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tale raccolta informativa. Il contenuto del documento risulta peraltro in concreto già attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea: con il regolamento europeo n. 166 del 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, è stata infatti già data attuazione al Protocollo in esame, in particolare disponendo l'aggiornamento del precedente registro EPER (ora sostituito dallo E-PRTR) e l'ampliamento del campo di indagine da 50 a 91 sostanze inquinanti, da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali, e da 56 a 65 settori di attività.

Rammenta che in Italia, le modalità di concreta esecuzione del citato regolamento europeo sono state stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157. Dopo aver sommariamente richiamato le disposizioni dei trenta articoli di cui si compone il Protocollo, richiama altresì gli allegati al testo, che individuano le attività (Allegato I), le sostanze inquinanti (Allegato II), le operazioni di smaltimento e

recupero (Allegato III) e la procedura di arbitrato in caso di controversie (Allegato IV).

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, il cui esame era stato avviato durante la scorsa legislatura presso la Commissione Affari esteri del Senato, fa presente che consta di quattro articoli concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), la clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4). Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la disamina di dettaglio del contenuto dell'Accordo, rileva che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi all'ulteriore corso del disegno di legge.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se vi siano le condizioni per la presentazione della sua proposta di parere.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, fa presente di essere pronta a presentare una proposta di parere.

Augusta MONTARULI (FdI) intervenendo sull'ordine dei lavori, richiamandosi a quanto dichiarato nel corso della seduta del giorno precedente, chiede che il seguito dell'esame e la conclusione dell'atto in oggetto siano rinviati ad altra seduta, al pari di quanto avvenuto nella giornata di ieri con riferimento al disegno di legge di ratifica in materia di programmi europei di navigazione satellitare, considerato anche che non è prassi della Commissione concludere l'esame di un atto in una sola seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, replicando alla deputata Montaruli segnala che il rinvio, nella seduta di ieri, dell'esame del provvedimento concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sui programmi europei di navigazione satellitare,

è stato motivato dal fatto che si è ritenuto preferibile proseguire l'esame alla presenza del relatore designato. Sottolinea che in questo caso, al contrario, la relatrice è presente ed in grado di presentare una proposta di parere.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori segnala che anche il suo gruppo preferirebbe che il voto sulla proposta di parere della relatrice possa essere espresso in altra seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, prende atto che la maggioranza dei gruppi componenti la Commissione è favorevole a concludere l'esame del disegno di legge nella seduta odierna e invita pertanto la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Dimitri COIN (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, esprimendo tuttavia l'auspicio che l'obiettivo di rendere maggiormente accessibili al pubblico le informazioni ambientali, attraverso la registrazione su inventari con registri nazionali dei dati riguardanti le emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, non comporti episodi di strumentalizzazione di tali informazioni a detrimento delle realtà produttive interessate che, operando entro i limiti previsti dalla legge, contribuiscono al benessere sociale ed economico del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

C. 1769 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla III Commissione Affari esteri e comunitari sul disegno di legge recante la Ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri e comunitari.

Osserva che l'Accordo in esame si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di Convenzioni finalizzate a evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra gli Stati contraenti. In questa prospettiva, l'Accordo intende definire un quadro giuridico stabile di riferimento, che consenta alle imprese italiane di operare in Colombia in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

Segnala che la struttura dell'Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili,

comunemente detto «BEPS» (*Base Erosion and Profit Shifting*). Inoltre, come evidenzia la relazione illustrativa, il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle raccomandazioni di cui al progetto BEPS, in particolare a quelle contenute nella relazione sulla *action 6* sull'abuso dei trattati, e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è conforme alla recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e costituisce la base giuridica per negare l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefici convenzionali.

Per quanto riguarda più strettamente il testo della Convenzione, fa presente che essa si compone di 31 articoli e di un Protocollo (a sua volta articolato in otto paragrafi) che ne forma parte integrante, e tratta dei principali aspetti inerenti alla tassazione dei redditi da capitale, di impresa e da lavoro. Tra le diverse disposizioni, segnala l'articolo 25, in materia di scambio di informazioni, che risulta conforme al più recente parametro internazionale del modello di Convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni, prevedendo il superamento del criterio dell'interesse delle informazioni per l'amministrazione finanziaria dello Stato richiesto («*domestic tax interest*») nonché del segreto bancario. Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale di natura transnazionale.

Segnala altresì l'articolo 26, che prevede, sempre conformemente al modello di convenzione dell'OCSE, un ulteriore istituto di cooperazione amministrativa che si sostanzia nell'assistenza alla riscossione delle imposte che uno Stato vanta nei confronti di residenti dell'altro. In proposito, ricorda che la Colombia risulta firmataria della Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa in tale materia, ma con

la riserva di definire tale particolare aspetto di cooperazione a livello bilaterale. Analoghe disposizioni sono state negoziate da parte colombiana anche nei trattati con la Francia, la Spagna e il Regno Unito; l'Italia ha aderito alla Convenzione dell'OCSE-CdE ai sensi della legge 10 febbraio 2005, n. 19.

Per quanto concerne il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ricorda che esso si compone di tre articoli che contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo e l'entrata in vigore della legge di autorizzazione. Il disegno di legge, oltre che della relazione illustrativa, è corredato di una relazione tecnica nella quale si precisa che l'attuazione dell'Accordo non produce effetti finanziari sul gettito fiscale.

Nel rinviare alla documentazione di dettaglio predisposta dagli uffici per la disamina del contenuto dei 31 articoli di cui si compone la Convenzione, rileva che, per quanto di competenza della Commissione, non appaiono sussistere profili ostativi all'ulteriore corso del disegno di legge; pertanto, si dichiara disponibile a presentare una proposta di parere già nel corso della seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a presentare la sua proposta di parere.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Alex BAZZARO (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore in linea, peraltro, con l'orientamento del medesimo gruppo presso la Commissione di merito.

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

C. 2302 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, chiede una breve sospensione della seduta al fine di consentire l'ultimazione delle interlocuzioni in corso tra i gruppi di maggioranza per la definizione della sua proposta di parere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorde la Commissione sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.40.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame con un'osservazione che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare che lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., sia promosso nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (*vedi allegato*).

Guido Germano PETTARIN (FI) confermando quanto già preannunciato nel corso della seduta del 14 gennaio, e ribadendo che la priorità in questo momento è rappresentata dall'esigenza di tutelare i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, valutando positivamente il contenuto dell'osservazione proposta. Conclude sottolineando come il Fondo interbancario per la tutela dei depositi non sia un fondo costituito con risorse pubbliche, ma sia invece alimentato da risorse provenienti

dalle altre banche e abbia perciò natura privatistica e che, pertanto, l'esito della controversia, ancora in corso, presso gli organi giurisdizionali dell'Unione europea in ordine alla possibilità di utilizzo del Fondo per interventi di sostegno a intermediari in crisi sia, a suo avviso, del tutto scontato.

Marco MAGGIONI (LEGA) ribadendo quanto già espresso nella precedente seduta, evidenzia la necessità di tutelare, in primo luogo, i risparmiatori rimasti coinvolti incolpevolmente in situazioni di crisi imputabili alla cattiva gestione delle banche e che rischiano di vedersi depauperato il proprio patrimonio. Osserva, inoltre, come il decreto-legge in oggetto non richiami espressamente la vicenda della Banca Popolare di Bari e ciò a suo avviso rende meno evidente il collegamento delle disposizioni in esame con la predetta esigenza di tutela dei risparmiatori. Stigmatizza, inoltre, l'impronta statalistica sottesa al provvedimento, che prefigura di fatto una sorta di riedizione della Cassa per il Mezzogiorno, con il connesso rischio che venga utilizzata, come nel passato, con logiche clientelari.

Rileva, infine, come nella proposta di parere della relatrice – che considera inadeguata – venga del tutto omesso un tema fondamentale, ossia la necessità di prevedere più stringenti controlli sul settore bancario da parte degli organi preposti e, in particolare, da parte della Banca d'Italia e della Consob, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di ulteriori situazioni di crisi bancaria e far sì che quello della Banca Popolare di Bari sia davvero l'ultimo episodio.

Annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento (C. 2302 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento (A.C. 2302);

considerato che il provvedimento è diretto al potenziamento dell'operatività della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito MCC), la cui dotazione patrimoniale potrà essere incrementata, nel corso del 2020, fino all'importo massimo di 900 milioni di euro, onde consentire alla stessa di operare quale banca di investimento che possa accompagnare la crescita e la competitività delle imprese, con particolare riferimento a quelle situate nelle regioni del Sud, contribuendo in tal modo a ridurre il divario dimensionale, produttivo e finanziario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d'Italia;

rilevato altresì che il decreto-legge, pur non citandola espressamente, ravvisa i suoi presupposti di urgenza nella situazione di crisi che si è venuta a determinare con riferimento alla Banca Popolare di Bari (di seguito BPB), che il 13 dicembre 2019 è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia, risultando in tal senso funzionale all'azione congiunturale di rilancio della medesima Banca, che potrà avere luogo attraverso un aumento di capitale cui potranno partecipare MCC,

insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito FITD) e ad eventuali altri investitori;

preso atto che gli amministratori straordinari della BPB, il MCC e il FITD, hanno stipulato un Accordo Quadro che identifica i passaggi essenziali mediante i quali, nei prossimi mesi, potrà pervenirsi alla ristrutturazione della stessa BPB e alla sua ricapitalizzazione, con un intervento complessivo non superiore a 1,4 miliardi di euro;

considerata la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché quella in materia di aiuti di Stato al settore bancario, e, in particolare, quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalla Comunicazione della

Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 216/01);

preso atto di quanto disposto dal Tribunale di primo grado dell'Unione europea con la sentenza del 19 marzo 2019 (cause riunite T-9816, T-19616, T-19816 Repubblica italiana c/ Commissione), la quale ha accolto il ricorso della Repubblica italiana con riferimento all'intervento di sostegno, censurato dalla Commissione europea, del FITD in favore del Cassa di risparmio della provincia di Teramo (TER-CAS) in amministrazione straordinaria, poiché ha escluso che esso potesse essere imputato allo Stato italiano e come tale configurare un aiuto di Stato, vietato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE, come invece sostenuto dalla Commissione, la quale ha in seguito deciso di ricorrere al giudizio d'appello dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

rilevata l'esigenza, alla luce del nuovo e più stringente quadro normativo europeo in materia di risanamento e risoluzione degli intermediari creditizi, di fare ricorso a tutti i possibili strumenti per intervenire in uno stadio precoce delle crisi bancarie, al fine di minimizzarne i costi, e rimarcata, in questa prospettiva, la necessità di supportare in sede europea le proposte dirette a valorizzare le potenzialità dell'utilizzo in via preventiva, o alternativa rispetto alla risoluzione o alla liquidazione, dei fondi di garanzia dei depositi alimentati dalle stesse banche;

considerato che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., sarà promosso « secondo logiche, criteri e condizioni di mercato », e che l'intervento che sarà posto in essere con riferimento alla Banca Popolare di Bari, come affermato da MCC nel proprio comunicato stampa del 31 dicembre scorso, sarà subordinato al verificarsi di una serie di condizioni, fra le quali viene citata espressamente « la mancanza di indicazioni contrarie all'operazione da parte della Commissione europea sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato », e il relativo importo sarà definito « in funzione di una remunerazione attesa del capitale investito coerente con normali condizioni di investimento e ancorata a parametri e logiche di mercato »;

evidenziata la necessità di adottare ogni iniziativa utile per la prevenzione delle crisi bancarie e a tutela dei risparmiatori e delle imprese coinvolti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, che lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., sia promosso nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione del Ministro per il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano (*Svolgimento e conclusione*) 131

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo. (Parere alle Commissioni I e V della Camera) (*Esame e rinvio*) 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 134

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione del Ministro per il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano.

(Svolgimento e conclusione).

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola al Ministro Provenzano.

Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO, *Ministro per il sud e la coesione*

territoriale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ugo PAROLO (LEGA), Davide GARIGLIO (PD) e Dario BOND (FI), nonché i senatori Bianca Laura GRANATO (M5S), Rosa Silvana ABATE (M5S), Erica RIVOLTA (LEGA), Ruggiero QUARTO (M5S), Francesco MOLLAME (M5S), Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) e Virginia LA MURA (M5S).

Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO, *Ministro per il sud e la coesione territoriale*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia il Ministro Provenzano e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V della Camera).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, ricorda anzitutto come il provvedimento, di portata assai ampia, appaia riconducibile principalmente alle materie organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ed ordinamento civile, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*) della Costituzione); assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva: armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie e tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione), nonché quelle di competenza concorrente: sostegno all'innovazione dei settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di comunicazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, segnala in primo luogo, l'articolo 1, comma 7, che affida a un regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione, in concreto, della tipologia di dati reddituali dei

dirigenti pubblici da sottoporre a pubblicazione, dopo che la Corte costituzionale ha sancito, con la sentenza n. 50 del 2019, l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligo di pubblicazione di tutti i dati.

Rileva come, al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del regolamento, dato che lo stesso troverà applicazione anche nei confronti dei dirigenti degli enti territoriali.

L'articolo 5, comma 4, proroga il termine entro il quale i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla legge, ma in possesso di determinati requisiti certificati dalla regione competente, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei citati requisiti.

L'articolo 6, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti, da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'articolo 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies* del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 7, comma 10, prevede che i criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica siano stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 16 reca modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019 (meglio noto come « sblocca-cantieri ») nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovrintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione siciliana, prevedendo, in particolare: che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti dal decreto « sbloc-cacantieri » per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infra-

strutturali ritenuti prioritari; che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia nominato entro il 28 febbraio 2020.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le regioni a statuto ordinario e per i comuni dal decreto-legge n. 34 del 2019. La finalità è quella di favorire le assunzioni a tempo indeterminato negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate correnti. Per gli enti meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si concluderà nel 2025, mirato al raggiungimento della sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio. La disciplina attuativa è rimessa a un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. È infine introdotta una disposizione relativa alle assunzioni a tempo determinato per le sole province.

Rileva come al riguardo, potrebbe risultare opportuno chiarire le ragioni per le quali le assunzioni a tempo determinato siano previste per le sole province e non anche per le città metropolitane, a differenza delle altre misure contenute nell'articolo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato.

L'articolo 18 reca misure procedurali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle pubbliche amministrazioni nel triennio 2020-2022 (comma 1) e autorizza Formez PA, in via sperimentale, a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali (comma 2). Tra le altre cose, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica elabori, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo che garantiscano omoge-

neità di contenuti e tempestività nell'avvio delle procedure concorsuali e concorre alla gestione delle medesime procedure e delle prove selettive ove richiesto dalle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, rileva come potrebbe risultare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo.

L'articolo 25, comma 1, nel disporre un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, mantiene fermo il limite annuo di spesa regionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2019.

A tale proposito sottolinea la necessità di chiarire le ragioni per le quali non si faccia riferimento anche ai successivi terzo e quarto periodo che hanno introdotto specificazioni per tale limite relative al triennio 2019-2021.

L'articolo 25, comma 2, nel prevedere uno stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento in materia, dispone che la quota di tale stanziamento destinata alle regioni (pari al 20 per cento) sia ripartita con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 30 prevede l'adozione, entro il 30 aprile 2020, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire le modalità di verifica dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016. Tale disposizione prevede che le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita e al sostegno degli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) siano ripartiti in misura proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34 per cento).

Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 31 concerne un contributo attribuito alla regione Sardegna dall'articolo 1, comma 851, della legge di bilancio 2018, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2019. A seguito dell'accordo siglato il 7 novembre 2019 tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica e già recepito con la legge di bilancio 2020, il suddetto contributo costituisce un acconto di quanto dovuto alla regione nell'ambito della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e la Regione in materia di entrate tributarie e in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che su di esso sono intervenute.

L'articolo 38 introduce alcune disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano. La norma consente, a tal fine, ai suddetti enti locali, di richiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, appositamente previsto dal testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) a sostegno dei

piani di riequilibrio, da restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni.

L'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato. Viene disciplinata la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato. Le modalità applicative saranno definite, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Si prevede inoltre la costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un'unità di coordinamento per il monitoraggio dell'attuazione; all'Unità parteciperanno anche i rappresentanti di ANCI e UPI. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nella prossima seduta, alla luce degli elementi che emergeranno nell'esame.

Alla luce delle osservazioni svolte chiede di poter rinviare il seguito dell'esame per poter meglio ponderare gli aspetti evidenziati.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	135
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.	
Audizione di rappresentanti della Provincia autonoma di Trento (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	135

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Audizione di rappresentanti della Provincia autonoma di Trento.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione avvertendo che la delegazione è composta da Stefania Segnana, Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, dal dottor Giancarlo Ruscitti, Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali, e dal dottor Diego Conforti, Direttore Ufficio Innovazione e ricerca del Dipartimento Salute.

Stefania SEGNANA, *Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia*, Giancarlo RUSCITTI, *Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali*, e Diego CONFORTI, *Direttore dell'Ufficio Innovazione e ricerca del Dipartimento Salute*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Mino TARICCO (PD), il deputato Umberto BURATTI (PD) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Stefania SEGNANA, *Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia*, Giancarlo RUSCITTI, *Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali*, e Diego CONFORTI, *Direttore dell'Ufficio*

Innovazione e ricerca del Dipartimento Salute, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	137
Comunicazioni del Presidente	137
Sulla pubblicità dei lavori	140
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore delle risorse umane e organizzazione della RAI, avv. Felice Ventura (Audizione svolta)	140
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Sulla pubblicazione dei quesiti	140
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 165/843, n. 166/844 e n. 169/870)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente BARACHINI. — Interviene per la RAI il direttore delle risorse umane e organizzazione, avv. Felice Ventura, accompagnato dal direttore e dal vice direttore delle relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi e dottor Lorenzo Ottolenghi.

La seduta comincia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto convenuto nella seduta dell'8 gennaio scorso, nell'ambito dell'esame della proposta di risoluzione per la revisione del bando per il concorso pubblico finalizzato alla contrattualizzazione di 250 professionisti precari, ha sottoposto alla RAI l'opportunità di prevedere una breve proroga del bando (la cui scadenza è fissata per oggi), al fine di consentire una compiuta istruttoria da parte della Commissione, anche dopo aver ascoltato il Direttore delle risorse umane. In merito, informa che poco fa è pervenuta da parte dell'Amministratore delegato una nota con cui si comunica l'impossibilità di estendere oltre la data odierna il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli interessati. Lo stesso Amministratore

delegato fornisce poi rassicurazioni alla Commissione circa margini per analizzare futuri percorsi correttivi o integrativi al concorso, anche in occasione di un nuovo confronto con le organizzazioni sindacali.

Sempre sulla base di quanto concordato nella scorsa seduta, ha altresì chiesto all'Azienda di rendere conoscibili in via preventiva i compensi riservati a conduttori, artisti ed ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Per quanto concerne in particolare gli ospiti si è richiesto di rendere note le finalità del loro intervento e, laddove questo sia inserito nell'ambito di campagne di sensibilizzazione sociale, di non prevedere alcun compenso o comunque di devolverlo ad enti ed associazioni che promuovano il tema trattato.

Infine, ha inviato una sollecitazione all'Azienda per conoscere le iniziative assunte per l'attuazione degli indirizzi contenuti nella risoluzione sull'adozione da parte della RAI di procedure aziendali per evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo, approvata all'unanimità nella precedente legislatura. A tale riguardo, ha appreso che nella riunione di ieri il CdA ha avviato una discussione in merito.

A quanto risulta, inoltre, il CdA RAI ha approvato le linee guida in materia di *social media policy*, recependo gli indirizzi che questa Commissione aveva espresso nella risoluzione approvata all'unanimità il 9 ottobre 2019. Ritiene comunque doveroso attendere la trasmissione ufficiale del testo adottato per ogni eventuale verifica.

Come noto, nella giornata di ieri, il CdA RAI ha proceduto ad una prima tornata di nomine, proposte dall'Amministratore delegato.

A quanto si apprende, nel CdA, che si è espresso su ciascuno dei nominativi, sono state approvate a maggioranza le seguenti nomine: Stefano Coletta, Direttore di RAI Uno e della Direzione Intrattenimento Prime time; Angelo Teodoli, Direzione coordinamento generi; Franco Di Mare, Direzione Intrattenimento Day Time; Luca Milano, Direzione ragazzi.

La maggioranza dei pareri dei consiglieri non sarebbe stata invece conseguita per le seguenti ulteriori nomine, comunque adottate, dato che il suddetto parere non ha portata vincolante: Ludovico Di Meo, Direttore di Rai Due e Direzione Cinema e TV; Silvia Calandrelli, Direttore di Rai Tre e Direzione Cultura; Eleonora Andreatta, Direzione Fiction e Duilio Giammaria, Direzione documentari.

Informa che nella giornata di ieri i legali che assistono il Vice Direttore del TG1, Polimeno Bottai hanno avanzato richiesta affinché la Commissione accerti, in contraddittorio con l'interessato e con la RAI, le ragioni per le quali non si è conclusa la procedura di audit aperta nell'aprile del 2019, con l'adozione di ogni relativo provvedimento, a seguito dell'aggressione che il dottor Polimeno Bottai avrebbe subito da parte del Direttore del TG1, Carboni e le ragioni per cui la RAI non sarebbe intervenuta per far cessare la condotta denunciata dello stesso Direttore del TG1 volta alla dequalificazione ed emarginazione professionale del dottor Polimeno Bottai.

Infine propone che il termine per gli emendamenti alla proposta di risoluzione dell'onorevole Mulè sulla pubblicità dei compensi sia fissato per lunedì 20 gennaio alle ore 12.

La Commissione conviene su tale proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte quindi che al termine della seduta che prevede l'audizione all'ordine del giorno sarà convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per eventuali valutazioni sulle comunicazioni appena rese, nonché sulla richiesta avanzata dal Movimento 5 Stelle di prevedere alcune audizioni in merito all'attuazione dell'articolo 24 del Contratto di servizio.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) si riserva di valutare la documentazione pervenuta in merito alla vicenda che ha interessato il Vice direttore del TG1.

Il deputato MOLLICONE (FdI), reputa che sulla vicenda relativa alla procedura di

audit, concernente quanto accaduto al Vice direttore del TG1, occorre fare piena chiarezza, anche perché la Commissione, nonostante varie sollecitazioni, non ha ancora ottenuto risposte chiare in merito. Coglie infine l'occasione per sollecitare la risposta al quesito n. 170/874 circa la partecipazione di alcuni ospiti al prossimo Festival di Sanremo.

Il deputato MULÈ (FI) invita a considerare l'opportunità di prevedere un'audizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della RAI che, a differenza delle scorse Legislature, non è stata ancora effettuata. Tale interlocuzione potrebbe costituire l'occasione per acquisire elementi informativi sull'attuale, critica situazione in cui versa la *governance* della RAI anche tenuto conto della spaccatura che si è determinata ieri nel CdA in tema di nomine.

Il deputato GIACOMELLI (PD), per quanto riguarda le nomine cui ha fatto riferimento il Presidente, evidenzia che il CdA RAI esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, su proposte che ricadono sotto la responsabilità dell'Amministratore delegato.

Per quanto concerne poi i chiarimenti richiesti all'Azienda circa i compensi di conduttori, ospiti ed artisti, avanza alcune riserve su tale iniziativa che rischia di fornire un quadro solo parziale. Infatti, a suo avviso, sarebbe stata più efficace una richiesta informativa di carattere più complessivo, diretta ad individuare costi e ricavi attinenti alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Infine, chiede al Presidente se vi sono sviluppi ulteriori a seguito dell'audizione, svolta il 19 dicembre 2019, del Presidente del CdA RAI, dalla quale è scaturita la trasmissione degli atti alla Procura competente. È infatti evidente che anche alla luce di quanto accaduto ieri nel CdA RAI vi sia una posizione divergente dello stesso Presidente Foa rispetto all'Amministratore delegato.

La deputata PICCOLI NARDELLI (PD) tiene a precisare che ha rappresentato la propria parte politica nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nel quale fu conferito mandato al Presidente per una richiesta informativa che attenesse in modo specifico alla trasparenza dei compensi attribuiti ad ospiti impegnati in campagne di promozione sociale.

Il PRESIDENTE rileva in ordine a quanto emerso nelle audizioni del Presidente e dell'Amministratore delegato svolte il 19 dicembre scorso non sono al momento emersi elementi nuovi né da parte della Autorità giudiziaria competente né in altra sede. Con riferimento poi alla richiesta diretta all'Azienda circa la trasparenza sui compensi di conduttori, ospiti e artisti impegnati nel prossimo Festival di Sanremo, ricorda che tale iniziativa ha riscosso un'ampia condivisione nell'Ufficio di Presidenza e nella seduta della Commissione dell'8 gennaio scorso.

Il senatore AIROLA (M5S) svolge alcune considerazioni in merito al valore del parere espresso dai componenti del CdA RAI sulle nomine proposte dall'Amministratore delegato.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) fornisce una ricostruzione storica della normativa riguardante il procedimento di nomina che in passato investiva il CdA RAI in modo determinante.

Successivamente, il ruolo dello stesso CdA è stato ridimensionato, attribuendo valore vincolante al solo parere concernente i direttori di testata, qualora espresso con la maggioranza dei due terzi. Ritene comunque che il voto non espresso a maggioranza su alcuni soggetti determini indubbie conseguenze sia sul proponente, ossia l'Amministratore delegato, sia sul nominativo proposto.

Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che si procederà ora all'audizione prevista all'ordine del giorno.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE.**Audizione del Direttore delle risorse umane e organizzazione della RAI, avv. Felice Ventura.**

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il direttore Ventura per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Ricorda che la Commissione, nella seduta dello scorso 8 gennaio, ha iniziato l'esame di una proposta di risoluzione per la revisione del bando per il concorso pubblico finalizzato alla contrattualizzazione di 250 professionisti precari che svolgono attività giornalistica all'interno della RAI.

Pertanto, al fine di acquisire i necessari elementi informativi, è stata convocata l'odierna audizione.

Ricorda che, dopo un intervento introduttivo da parte dell'avvocato Ventura, seguiranno i quesiti da parte dei componenti della Commissione ai quali il Direttore avrà la possibilità di replicare.

Raccomanda a tutti coloro che intendono intervenire di tener conto dei tempi disponibili, in considerazione degli impegni legati ai lavori parlamentari.

Cede quindi la parola al Direttore Ventura.

Il direttore VENTURA svolge un'esposizione introduttiva.

Intervengono per porre quesiti il deputato TIRAMANI (Lega), la senatrice RICCIARDI (M5S), il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), i deputati MULÈ (FI), MOLLICONE (FdI) e ANZALDI (IV), la deputata FLATI (M5S), il senatore VERDUCCI (PD), il deputato FORNARO (LEU) ed il senatore AIROLA (M5S).

Il direttore VENTURA svolge quindi la replica.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il direttore Ventura, dichiara chiusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è convocato al termine della seduta un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 165/843, n. 166/844 e n. 169/870, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.50.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2020. – Presidenza del presidente BARACHINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.30.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 165/843, N. 166/844 E N. 169/870)

BERGESIO, CASOLATI, FERRERO, MONTANI, PIANASSO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Agli interroganti giungono numerose ed insistenti segnalazioni da parte dei cittadini piemontesi relativamente alle difficoltà di ricevere il segnale Rai, in particolare quello di Raitre, impedendo la corretta fruizione del telegiornale regionale. Quanto ai disservizi le zone più critiche sono quelle del Cuneese (in particolare l'Alta Langa), le valli del Monviso e la valle Elvo (nel Biellese).

Considerato che, sulla base dei dati raccolti dal Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom Piemonte) a febbraio 2019, circa 150 mila abitanti del Piemonte non ricevano il segnale Rai regionale, cioè circa il 13 per cento del campione considerato, con un aumento fino al 19 per cento per le aree montane e collinari;

e considerato altresì che i disservizi nelle zone predette sono stati già oggetto di quesito degli interroganti;

alla Società concessionaria si chiede come intenda risolvere i problemi di ricezione del segnale che interessano tutta la regione Piemonte ed in particolare le zone richiamate in premessa, anche alla luce dell'impegno assunto nelle sedi istituzionali dalla medesima Società concessionaria. (166/844)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In primo luogo è opportuno premettere che il tema della diffusione rappresenta per la Rai non solo un obbligo da Contratto di servizio ma uno degli elementi essenziali per poter svolgere con efficacia la missione

di servizio pubblico; qualunque iniziativa in tema si muove quindi – in linea generale – nella direzione auspicata.

Per quanto riguarda le difficoltà di ricevere il segnale Rai nelle zone indicate dall'interrogante, si specifica che la causa della difficoltà di ricezione è spesso da imputare alle particolari condizioni orografiche del Paese che, in alcune zone particolari, si aggiungono ai problemi degli impianti gestiti dalle ex-Comunità Montane, ora Unioni dei Comuni, che ripetono i programmi del MUX 1 RAI: gli impianti infatti non sono gestiti in modo adeguato per problemi tecnicoeconomici.

In particolare, si segnalano le seguenti situazioni:

Alta Langa: *è un'area collinare che risulta servita per un 70-80 per cento dal segnale degli impianti RAI (« Cortemilia » e « Saliceto ») e per un 20-30 per cento da diversi impianti delle ex-Comunità Montane. Mentre i primi (impianti RAI) sono regolarmente funzionanti, gli altri molto probabilmente sono in condizioni precarie.*

Valli del Monviso: *tutti gli impianti che coprono l'area funzionano correttamente (sia gli impianti RAI sia gli impianti delle ex-Comunità Montane). Probabilmente qui le lamentele sono dovute al fatto che alcuni impianti ex-Comunità Montane (ad esempio quelli di Crissolo e Tuornur) ricevono il segnale da satellite il quale, attualmente, propone, a rotazione, il gazzettino (TGR) di una delle quattro Regioni sede del Centro di Produzione RAI (Lazio, Piemonte, Lombardia e Campania) ed in modo occasionale, durante avvenimenti di particolare importanza e rilevanza territoriale, quello di altre Regioni.*

Valle Maira: anche gli impianti della ex-Comunità Montane non effettuano un buon servizio a causa del fatto che il cd impianto « capo-catena » (primo impianto che alimenta i successivi impianti a valle) di S. Martino di Stroppo è interessato da fenomeni di interferenza in ricezione che si propagano a cascata sugli impianti ad esso collegati.

Valle Elvo: in questo caso il problema potrebbe essere riconducibile, esclusivamente per il MUX 1 RAI, alla interferenza causata da una emittente privata (Tele Libertà) e anche, soprattutto nel periodo estivo, alla presenza di affievolimenti del segnale proveniente dal lontano Monte Penice (fading). La soluzione a questi problemi potrà attendersi solo successivamente al prossimo riaccomodamento delle reti, dovuto alla liberazione della cd banda 700 MHz in favore del 5G (servizi mobili di ultima generazione).

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Da fonti di stampa si apprende che, nei giorni scorsi, il direttore generale corporate, Alberto Matassino, avrebbe formalizzato il licenziamento dell'ex direttore dello sviluppo tecnologico, ing. Luigi Rocchi, perché privo di incarico da molto tempo.

Considerato che l'ing. Rocchi risulta privo di incarico da marzo 2019 non per colpa sua bensì per decisione del management aziendale, e considerato altresì che lo stesso Rocchi risulta prossimo alla pensione;

alla Società Concessionaria si chiede di sapere:

perché l'ing. Luigi Rocchi sia stato licenziato;

perché all'ing. Luigi Rocchi, stante la rinomata professionalità e competenza, non fosse stato assegnato alcun incarico nonostante fosse in organico da regolare

rapporto di lavoro subordinato con compenso lordo annuo superiore ai 200.000 euro. (165/843)

GASPARRI – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Premesso che:

l'ing. Rocchi Luigi, competente e serio dirigente da molti anni della Rai, di cui è stato un punto di riferimento, è stato improvvisamente licenziato dall'azienda senza alcuna ragione specifica;

la sua vicenda è stata, giustamente, denunciata pubblicamente anche dalla A.D.RAI,

per sapere:

per quali ragioni si sia proceduto al citato licenziamento illegittimo;

per quale ragione sia stata assunta una decisione così ingiustificata e vessatoria in un momento di grande confusione dell'Azienda;

quando e come i vertici operativi vorranno revocare un'azione priva di motivazioni e che esporrà l'azienda a gravi conseguenze di natura giuridica ed economica. (169/870)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si informa di quanto segue. In primo luogo è opportuno premettere che l'ing. Luigi Rocchi, da gennaio 2003, ha ricoperto il ruolo di Direttore della Direzione strategie tecnologiche e, dal luglio 2015, quello di Direttore della Direzione qualità e pianificazione, nell'ambito dell'area TCO.

Con ordine di servizio del 1° aprile 2019, la Direzione qualità e Pianificazione è stata soppressa; a seguito di tale soppressione l'Azienda ha avviato una ricognizione interna per trovare all'ing. Rocchi una collocazione dirigenziale alternativa ed adeguata per standing e bagaglio profes-

sionale a quella venuta meno, considerato il ruolo di top manager dell'interessato.

In tale quadro il periodo successivo alla soppressione della Direzione qualità e pianificazione è stato utilizzato per un approfondito tentativo di ricollocazione (come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità) che tuttavia non ha dato esito positivo. Pertanto non essendo stato possibile rinvenire alcuna posizione dirigenziale adeguata al profilo professionale dell'interessato, l'Azienda ha comunicato in data 12

dicembre 2019 all'ing. Rocchi la risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente ex articolo 2118 c.c. (giustificato motivo oggettivo).

L'ing. Rocchi, peraltro, nonostante la soppressione della Direzione, ha scelto di non aderire al piano di incentivazione all'esodo rivolto ai dirigenti aziendali che l'Azienda gli aveva proposto prima della comunicazione del recesso.

Da ultimo si evidenzia che sono tuttora in corso interlocuzioni per un eventuale bonario componimento della vicenda.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe Conte (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DEL PIANO ANNUALE PER L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ISPETTIVO DEL DIS PER L'ANNO 2020 (<i>Esame e conclusione</i>)	144
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO (<i>Esame e rinvio</i>)	145

AUDIZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2020. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI, indi del vicepresidente Adolfo URSO. – Interviene Giuseppe CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe Conte.

(*Svolgimento e conclusione*).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe CONTE.

Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il deputato Enrico BORGHI (PD), il senatore Adolfo URSO (FdI), il

deputato Elio VITO (FI), i senatori Francesco CASTIELLO (M5S), Paolo ARRIGONI (Lega), Ernesto MAGORNO (IV) e Claudio FAZZONE (FI-BP-UDC), alle quali risponde Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Conte, dichiara conclusa l'audizione.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DEL PIANO ANNUALE PER L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ISPETTIVO DEL DIS PER L'ANNO 2020.

(*Esame e conclusione*).

Adolfo URSO, *presidente*, cede la parola al senatore Arrigoni, relatore sul provvedimento.

Il senatore Paolo ARRIGONI, *relatore*, svolge una relazione sul Piano annuale per l'attività dell'Ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2020.

Dopo un intervento del deputato Elio VITO (FI), il senatore Paolo ARRIGONI, *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

(Il Comitato approva all'unanimità).

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1,
DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA
DI REGOLAMENTO.**

(Esame e rinvio).

Adolfo URSO, *presidente*, cede la parola all'onorevole Zennaro, *relatore* sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il deputato Antonio ZENNARO, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di Regolamento in materia di stato giuridico ed economico del personale del Comparto Intelligence.

Adolfo URSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.10 alle 8.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	147
Audizione del Presidente della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA), Cristian Novello	147
Audizione dell'Amministratore delegato della Società Tressetre, Maurizio Boschiero	147

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea FERRAZZI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA), Cristian Novello.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA), Cristian Novello, accompagnato dall'Amministratore delegato della medesima società, ingegner Cristiano Franzoi.

Cristian NOVELLO, *Presidente della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA)*, e Cristiano FRANZOI, *Amministratore delegato della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA)*, svolgono relazioni.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Andrea FERRAZZI, *presidente*.

Cristian NOVELLO, *Presidente della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA)*, e Cristiano FRANZOI, *Amministratore delegato della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA)*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'Amministratore delegato della Società Tressetre, Maurizio Boschiero.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'Amministratore delegato della Società Tressetre, Maurizio Boschiero.

Maurizio BOSCHIERO, *Amministratore delegato della Società Tressetre*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Andrea FERRAZZI, *presidente*.

Maurizio BOSCHIERO, *Amministratore delegato della Società Tressetre*, risponde ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18 alle 18.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XV CIRCOSCRIZIONE (LAZIO 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 12)	6
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	7
--	---

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (doc. IV-ter, n. 14) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della Difesa, sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente, con particolare riferimento all'Iraq (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica	12
Audizione dei rappresentanti di ANCI e di UPI nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica	12

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	15
ALLEGATO (Parere approvato)	18

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa (Seguito dell'esame e conclusione)	19
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	27
ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo 1.02 del Relatore)	29
ALLEGATO 3 (Emendamento approvato)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	32
Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	32
Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	33
Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i paesi dell'America Latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	35
Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	37
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	39
ALLEGATO 1 (Emendamento approvato)	43
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	40
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato)	44
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione (Deliberazione di una proroga del termine)	40

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	41
Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	41
Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	41
Sulla politica estera dell'energia dell'Italia tra crisi regionali e rotte transcontinentali (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Professor Giuliano Volpe, ordinario di archeologia presso l'Università degli Studi di Bari, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 476 Ascani e C. 2165, approvata in un testo unificato, dal Senato, recanti ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005	42
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.	
Audizione di rappresentanti della società civile irachena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	42
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	45
Sulla pubblicità dei lavori	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore)</i>	58
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	54
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875/A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale. C. 1466 Pagani e C. 2036 Ermellino (<i>Esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ELEZIONE DI UN SEGRETARIO	59

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica.

Audizione di Paolo Mottana, professore ordinario di filosofia dell'educazione e di ermeneutica della formazione e pratiche immaginali presso l'Università degli studi di Milano Bicocca; Michela Schenetti, professoressa associata di didattica generale e metodologia e didattica dell'attività motoria presso l'Università degli studi di Bologna; Gisella Langé, esperta di lingue straniere e internazionalizzazione, e Francesco Paolicelli, consulente *opengov* ed esperto di *coding* (*Svolgimento e conclusione*) 62

AVVERTENZA 63

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 64

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1428 Pellicani recante « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (*Deliberazione*) 64

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ». Atto 137 (*Esame e rinvio*) 65

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (*Esame e rinvio*) 73

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (*Parere alla III Commissione*) (*Esame e rinvio*) 79

D.L. 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (*Parere alle Commissioni I e V*) (*Esame e rinvio*) 80

Sull'ordine dei lavori 85

AVVERTENZA 86

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03372 Silvestroni: Iniziative per il ripristino della viabilità nei viadotti dell'A14.

5-03373 Grippa: Iniziative per il ripristino della viabilità nei viadotti dell'A14 88

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 96

5-03374 Tasso: Iniziative urgenti per l'inserimento della stazione di Foggia tra le fermate del Frecciargento Bari-Roma 88

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 98

5-03375 Bergamini: Mancata adozione del decreto attuativo in materia di contributi per i dispositivi antiabbandono	88
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	99
5-03376 Maccanti: Mancata nomina del Commissario di Governo per la linea ferroviaria Torino-Lione	89
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	100
5-03377 Gariglio: Iniziative urgenti per lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile	89
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	101
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	102
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista. Atto n. 141 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03378 Moretto: Sullo stato della crisi dell'azienda Whirlpool di Napoli	103
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	107
5-03379 Andreuzza: Sulle misure per supportare le aziende italiane del <i>packaging</i>	104
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-03380 Fiorini: Sulle iniziative a favore della filiera di produzione e trasformazione della plastica dell'Emilia Romagna	104
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	110
5-03381 Nardi: Sull'applicazione di misure della legge di bilancio 2020 a tutela di alcuni specifici settori, quali tessile e moda	104
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	112
RISOLUZIONI:	
7-00381 Squeri: Liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica (<i>Discussione e rinvio</i>)	105
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 142/2019 recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Uber Italia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (<i>gig working</i>) ..	114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Paolo Lazzara, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a vice presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (nomina n. 41)	114
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a vice presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 41 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
--	-----

XII Affari sociali**RISOLUZIONI:**

7-00172 Boldi e 7-00391 Carnevali: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	116
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00172 Boldi e 7-00391 Carnevali in materia di prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.	
Rappresentanti del Collegio italiano dei chirurghi (CIC)	116
Rappresentanti dell'Associazione italiana pazienti con apnee del sonno (AIPAS-Onlus)	117

COMITATO RISTRETTO:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut	117
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
---	-----

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani	122
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 162 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).	
Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	122
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	122

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
--	-----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. C. 1769 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	127
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.	
Audizione del Ministro per il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
SEDE CONSULTIVA:	
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo. (Parere alle Commissioni I e V della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	135
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.	
Audizione di rappresentanti della Provincia autonoma di Trento (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	137
Comunicazioni del Presidente	137
Sulla pubblicità dei lavori	140
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore delle risorse umane e organizzazione della RAI, avv. Felice Ventura (<i>Audizione svolta</i>)	140
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Sulla pubblicazione dei quesiti	140
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 165/843, n. 166/844 e n. 169/870)</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe Conte (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DEL PIANO ANNUALE PER L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ISPETTIVO DEL DIS PER L'ANNO 2020 (<i>Esame e conclusione</i>)	144
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO (<i>Esame e rinvio</i>)	145

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	147
Audizione del Presidente della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA), Cristian Novello	147
Audizione dell'Amministratore delegato della Società Tressetre, Maurizio Boschiero	147

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
---	-----

PAGINA BIANCA

XVIII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alvisè MANIERO.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

Alvisè MANIERO, *Presidente*, segnala che sono in distribuzione l'agenda provvisoria della Sessione di gennaio 2020 aggiornata, le bozze di risoluzione e raccomandazione, che saranno esaminate dall'Assemblea, tradotte in italiano, nonché una tabella in cui è evidenziato – per ogni rapporto in calendario a gennaio – il termine per iscriversi a parlare e presentare emendamenti. Invita pertanto a prendere visione di questi documenti, che possono essere degli utili strumenti per programmare al meglio l'attività in preparazione della sessione, anche in vista della presentazione di eventuali emendamenti.

Nel corso della Sessione si dovrà eleggere il nuovo Presidente dell'Assemblea. Al momento, l'unico candidato che risulta è il belga Hendrik Daems (ALDE).

Anche questa volta è possibile che il Bureau in apertura della Sessione (in questo caso il 27 gennaio mattina), come avvenuto anche nella sessione di ottobre, proponga di inserire l'esame di un dibattito d'urgenza: se la Plenaria in apertura dei lavori approva la proposta, i tempi per esaminare il rapporto, presentare emendamenti alla relativa bozza di risoluzione e iscriversi a parlare saranno necessariamente molto serrati.

Sottolinea che il pomeriggio del 28 gennaio avrà luogo l'esame del Rapporto Schwabe, relativo alla procedura congiunta tra Assemblea parlamentare, Comitato dei Ministri e Segretario generale, da avviare nel caso in cui uno Stato membro disattenda gli obblighi derivanti all'appartenenza al CdE.

Nel corso della Sessione è inoltre previsto che i presidenti della Georgia e della Moldavia, nonché il ministro degli affari esteri georgiano – in qualità di presidente di turno del Comitato dei ministri – e la Segretaria generale del Consiglio d'Europa intervengano in Assemblea e rispondano alle domande.

I dibattiti all'ordine del giorno includono rapporti sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Polonia e sui casi di prigionieri politici denunciati in Azerbaigian.

I parlamentari discuteranno anche rapporti relativi a: le minacce alla libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti; la democrazia attaccata – come rispondere; la protezione della libertà di religione nei luoghi di lavoro.

L'Assemblea terrà due dibattiti congiunti: uno sul traffico di migranti e rifugiati e sui minori migranti, e un altro sul turismo dei trapianti di organi e sul traffico di tessuti e cellule umani.

Sono inoltre all'ordine del giorno una relazione sugli standard minimi per i sistemi elettorali e una relazione sulle elezioni in Bielorussia.

Ricorda che domenica 26 gennaio gli Uffici dell'Assemblea hanno organizzato, come di consueto, un seminario per i nuovi componenti dell'APCE, aperto comunque a tutti i delegati, al quale ci si può iscrivere entro il 17 gennaio prossimo.

Da ultimo, segnala che alla Camera le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri – nell'ambito dell'esame del disegno di legge di ratifica dei Protocolli nn. 15 e 16 alla CEDU – hanno concluso le audizioni, cui dovrebbe seguire l'adozione del testo base e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

In conclusione, ricorda il caso di Chico Forti, cittadino italiano detenuto in Florida, in riferimento al quale anche il Consiglio d'Europa può svolgere un ruolo in considerazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Strasburgo, il 21 marzo 1983, e sottoscritta anche dagli Stati Uniti.

Dopo gli interventi dei senatori RIZZOTTI, FLORIS, VESCOVI e dei deputati FASSINO, BERGAMINI, RIBOLLA, MONTARULI, che hanno chiesto di essere iscritti a parlare ai vari dibattiti che si

svolgeranno nel corso della Sessione, il deputato Piero FASSINO invita il Presidente Maniero a proporre al Bureau dell'Assemblea di inserire un dibattito d'urgenza sulla situazione nel Mediterraneo.

Alvise MANIERO, *Presidente*, condivide la proposta e si dichiara disponibile a sottoporre la richiesta al Bureau, ove nulla osti da parte della Delegazione.

La Delegazione concorda.

La deputata Marina BERLINGHIERI ricorda che nel corso dell'ultima riunione della Commissione per il Regolamento si è affrontato il tema della contestazione delle credenziali della Delegazione russa, che potrebbe riproporsi anche nella Sessione di gennaio.

Alvise MANIERO, *Presidente*, nel ringraziare i colleghi per il contributo dato, dichiara conclusa la riunione.

La seduta termina alle 15.30.

